

Anno 11 – Numero 8

17 aprile 2013

NORMATIVA, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E PRASSI

# IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

DIRETTA DA ORESTE CAGNASSO E MAURIZIO IRRERA

COORDINATA DA GILBERTO GELOSA

## IN QUESTO NUMERO:

- **TRIBUNALE DELLE IMPRESE**
- **L'ATTESTATORE NEL CONCORDATO PREVENTIVO**
- **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESE: RACCOLTE NORMATIVE**

**ItaliaOggi**



**DIREZIONE SCIENTIFICA**  
Oreste Cagnasso – Maurizio Irrera

**COORDINAMENTO SCIENTIFICO**  
Gilberto Gelosa

La *Rivista* è pubblicata con il supporto  
degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili  
di:

Bergamo, Biella, Busto Arsizio, Casale Monferrato,  
Crema, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza,  
Verbania



*NDS* collabora con la rivista:



**VÍA CRISIS**  
*Revista Electrónica de Derecho Concursal*

**SEZIONE DI DIRITTO FALLIMENTARE**

a cura di Luciano Panzani

**SEZIONE DI DIRITTO INDUSTRIALE**

a cura di Massimo Travostino e Luca Pecoraro

**SEZIONE DI DIRITTO TRIBUTARIO**

a cura di Gilberto Gelosa

**SEZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA**

a cura di Marco Casavecchia

**SEZIONE DI TRUST E NEGOZI FIDUCIARI**

a cura di Riccardo Rossotto e Anna Paola Tonelli

**COMITATO SCIENTIFICO DEI REFEREE**

Carlo Amatucci, Guido Bonfante, Mia Callegari, Oreste Calliano, Maura Campra, Matthias Casper, Stefano A. Cerrato, Mario Comba, Maurizio Comoli, Paoloefisio Corrias, Emanuele Cusa, Eva Desana, Francesco Fimmanò, Toni M. Fine, Patrizia Grosso, Javier Juste, Manlio Lubrano di Scorpaniello, Angelo Miglietta, Alberto Musy, Gabriele Racugno, Paolo Reviglione, Emanuele Rimini, Marcella Sarale, Giorgio Schiano di Pepe

**COMITATO DI INDIRIZZO**

Carlo Luigi Brambilla, Alberto Carrara, Paola Castiglioni, Luigi Gualerzi, Stefano Noro, Carlo Pessina, Ernesto Quinto, Mario Rovetti, Michele Stefanoni, Mario Tagliaferri, Maria Rachele Vigani, Ermanno Werthhammer

**REDAZIONE**

Maria Di Sarli (coordinatore)

Paola Balzarini, Alessandra Bonfante, Maurizio Bottoni, Mario Carena, Marco Sergio Catalano, Alessandra Del Sole, Massimiliano Desalvi, Elena Fregonara, Sebastiano Garufi, Stefano Graidì, Alessandro Monteverde, Enrico Rossi, Cristina Saracino, Marina Spiotta, Maria Venturini

**HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO**

Luigi Bernabò Brea, Marco Casavecchia, Corrado Paolo D'Aiello, Giulia Garesio  
Alfonso Ingenito, Fabrizio Mancinelli, Giulietta Redi, Michele Sandulli

# INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>RELAZIONI A CONVEGNI</b>	
<i>La competenza del Tribunale delle imprese in materia societaria</i> di <b>Michele Sandulli</b>	8
<b>DIRITTO FALLIMENTARE</b>	
<i>L'attestatore nel nuovo concordato preventivo</i> di <b>Fabrizio Mancinelli</b>	20
<b>STUDIE OPINIONI</b>	
<i>Il tribunale delle imprese: report sulle modifiche normative</i> di <b>Alfonso Ingenito e Corrado Paolo D'Aiello</b>	38
<i>La rappresentanza ex art. 2266 c.c.</i> di <b>Giulia Garesio</b>	54
<b>RACCOLTE NORMATIVE</b>	
<i>Società pubbliche, società di interesse nazionale, servizi pubblici, privatizzazioni, servizi pubblici locali, società in house. Elenco di testi normativi. Parte I</i> di <b>Luigi Bernabò Brea, Marco Casavecchia e Giulietta Redi</b>	70
<b>SEGNALAZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE</b>	142
<b>SEGNALAZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO</b>	145
<b>MODALITÀ DI ABBONAMENTO</b>	149

# SOMMARIO

## RELAZIONI A CONVEGNI

### **La competenza del Tribunale delle imprese in materia societaria**

*L'Autore svolge alcune considerazioni in merito alla competenza del "Tribunale delle imprese", istituito dal d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, art. 2, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27.*

di **Michele Sandulli**

## DIRITTO FALLIMENTARE

### **L'attestatore nel nuovo concordato preventivo**

*La riforma della Legge Fallimentare operata con il Decreto Sviluppo ha esteso l'intervento dell'attestatore a tutti gli strumenti di composizione della crisi rafforzandone l'indipendenza ed esplicitandone oggetto, obblighi e responsabilità*

di **Fabrizio Mancinelli**

## STUDIE OPINIONI

### **Il tribunale delle imprese: report sulle modifiche normative**

*Gli Autori svolgono alcune considerazioni in merito alle modifiche normative che hanno portato all'istituzione del "Tribunale delle imprese".*

di **Alfonso Ingenito e Corrado Paolo D'Aiello**

### **La rappresentanza ex art. 2266 c.c.**

*Oggetto di esame è la disciplina della rappresentanza nella società semplice, con precipuo riferimento alle pronunce giurisprudenziali sul tema.*

di **Giulia Garesio**

## RACCOLTE NORMATIVE

**Società pubbliche, società di interesse nazionale, servizi pubblici, privatizzazioni, servizi pubblici locali, società in house. Elenco di testi normativi. Parte I**

di **Luigi Bernabò Brea, Marco Casavecchia e Giulietta Redi**

# INDEX-ABSTRACT

	<i>Pag.</i>
<b>REPORTS ON CONFERENCES</b>	
<b>The Jurisdiction of the so-called “Tribunale delle Imprese” on Corporate Matters</b>	8
<i>The Author carries out some considerations on the competence of the so-called “Tribunale delle Imprese”, established by Article 2 of Decree Law no. 1 of January 24, 2012, converted by Law no. 27 of March 24, 2012.</i>	
by <b>Michele Sandulli</b>	
<b>BANKRUPTCY LAW</b>	
<b>The Role of the Attestor in the New Composition with Creditors’ Procedure</b>	20
<i>The reform of the Bankruptcy Law, as completed by the so-called “Decreto Sviluppo”, has extended the intervention of the attestor to each tool aimed at the resolution of the crisis, enhancing their independence and making explicit object, obligations and responsibilities.</i>	
by <b>Fabrizio Mancinelli</b>	
<b>STUDIES AND OPINIONS</b>	
<b>The so-called “Tribunale delle Imprese”: Reports on Regulatory Changes</b>	38
<i>The Authors carried out some considerations about the regulatory changes that led to the establishment of the so-called “Tribunale delle Imprese”.</i>	
by <b>Alfonso Ingenito and Corrado Paolo D’Aiello</b>	
<b>Partnership Legal Representation</b>	54
<i>The report analyses the discipline of partnership legal representation, focusing on case law.</i>	
by <b>Giulia Garesio</b>	

# INDEX-ABSTRACT

## REGULATIONS

*Public companies, national interest companies, public services, privatization, local public services, in-house companies. List of Provisions. Part I.* 70

by **Luigi Bernabò Brea, Marco Casavecchia e Giulietta Redi**

# LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE IN MATERIA SOCIETARIA\*

*L'Autore svolge alcune considerazioni in merito alla competenza del "Tribunale delle imprese", istituito dal d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, art. 2, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27.*

di MICHELE SANDULLI

1. Nell'ambito delle recenti iniziative del Governo, finalizzate a creare concorrenza e competitività tra imprese, oltre che a costruire un ambiente favorevole tanto alla costituzione di nuove imprese quanto all'ingresso, nel nostro Paese, di capitali ed imprese straniere, il d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, art. 2, ha previsto l'istituzione del "*Il Tribunale delle imprese*". Il decreto legge è stato convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27, che, con riferimento a tale istituto, ha introdotto numerose e significative modifiche<sup>(1)</sup>.

Questo mio intervento è circoscritto ad un commento relativo alle indicazioni dettate in ordine alla competenza del "Tribunale" nella materia societaria.

Come è stato giustamente posto in evidenza, la dizione "Tribunale" delle imprese è certamente ridondante, essendo limitato l'intervento normativo a prevedere solo l'introduzione di modifiche alla disciplina e alle competenze per materia di Sezioni specializzate, già esistenti nell'ordinamento giudiziario (le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale), nonché ad una redistribuzione della loro competenza per territorio<sup>(2)</sup>.

---

(\*) Testo della relazione presentata all'incontro di studi "*Il tribunale delle imprese*", organizzato dall'Ufficio del Referente per la formazione decentrata della Corte di Appello di Napoli, tenutosi il 6 giugno 2012, con l'aggiunta di alcune note essenziali.

(<sup>1</sup>) Per un primo commento alla versione originaria del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, v. CASABURI, "*Liberalizzazioni*" e sezioni specializzate, in *Dir. ind.*, 2012, pp. 11 ss.; SALAFIA, *La società a responsabilità limitata semplificata e il tribunale delle imprese*, in *Società*, 2012, pp. 152 ss. Da ultimo, va anche segnalata la Circolare n. 19 dell'ASSONIME, dedicata alle sezioni specializzate in materia di impresa.

(<sup>2</sup>) In questo senso v. anche CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Società*, 2012, p. 812, secondo cui vengono etichettati come *tribunali delle imprese* quelle che in realtà sono sezioni specializzate di Tribunale e di Corte di Appello.

# RELAZIONI A CONVEGNI

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Per precisa scelta, non intendo qui riproporre i tanti problemi già sollevati in ordine alla razionalità ed all'adeguatezza (rispetto alle finalità che vengono prospettate) dell'intervento legislativo, nonché in ordine ai rilevanti problemi di efficienza e di natura organizzativa che il provvedimento pone. Mi permetto solo di dire che i c.d. provvedimenti "a costo zero" sono quelli che, in genere, risultano di più difficile realizzazione, in quanto comportano certamente interventi riorganizzativi e di redistribuzione di risorse, la cui valutazione non è contemplata dal dato normativo. Mi chiedo se il Governo ha acquisito, prima di legiferare sul punto, i dati che si sarebbero dovuti raccogliere in ordine all'applicazione del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, dettato per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario, in forza del disposto dell'art. 42 del decreto stesso.

Come è noto, questo decreto legislativo è stato abrogato con la l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, come epilogo di una infausta esperienza sulla sostanziale "impraticabilità" del rito, che esso aveva introdotto.

Oggi il legislatore, dopo che è stato abbandonato il rito speciale utilizzato per la materia societaria, finanziaria e della proprietà industriale, ripiega su una ristrutturazione delle Sezioni specializzate per P.I.I. inserendovi (direbbe il Pres. Casaburi, inquinandola con) la materia societaria e dei rapporti negoziali degli appalti pubblici, nonché ridistribuendo la competenza per territorio.

In sostanza, questa nuova disposizione legislativa, da una parte pone un problema di redistribuzione dei carichi di lavoro e quindi di efficienza, dell'altra, con l'accorpamento delle competenze essenzialmente presso le città sedi di Corte di Appello poste nei capoluoghi di regione, problemi di competenza per territorio.

2. L'intervento normativo è stato attuato apportando modifiche al d. lgs. 26 giugno 2003, n. 168, che aveva istituito le Sezioni specializzate in materia di Proprietà industriale e intellettuale, e che ha conservato la sua collocazione autonoma pur dopo l'introduzione del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale), e della novellazione dello stesso attuata, con il d. lgs. n. 131 del 2010.

Come si accennava, l'intervento normativo è stato avviato con il d.l. n. 1/2012, che, con l'art. 2, comma 1 lett. c), ha troncato in modo netto e definitivo lo stretto legame tra il Codice p.i. ed il d. lgs. n. 168/2003, sostituendo l'art. 3 di questo in punto di competenza delle neo istituite Sezione specializzate del Tribunale delle imprese.

Tale art. 2, con riferimento alle materie di competenza delle Sezioni, al comma 1° menzionava le controversie di cui all'art. 134 codice p.i.i., (con ciò confermando le competenze delle sezione specializzate per la P.I.I.), le controversie in materia di diritto di autore (conservando la previsione di cui alla originaria previsione dell'art. 3 del d. lgs. n. 168/2003), e le azioni di classe di cui all'art. 140-*bis* del Codice del Consumo.

A tali competenze per così dire principali, si aggiungevano quelle di cui al comma 2, comprendenti quella in materia societaria e quella in materia di contratti

# RELAZIONI A CONVEGNI

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Per quanto attiene la materia societaria questo era l'elenco:

*“Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:*

*a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;*

*b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;*

*c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;*

*d) tra soci e società;*

*e) in materia di patti parasociali;*

*f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;*

*g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;*

*h) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunicata in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario”.*

La scelta della “materia” era giustificata, nella Relazione al d.d.l. per la conversione del d.l. n. 1/2012 con l'intenzione di “istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa a cui affidare la trattazione di quelle controversie in cui – tenuto conto dell'elevato tasso tecnico della materia – è maggiormente sentita l'esigenza della specializzazione del giudice”, valorizzando la “positiva esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale”.

Peraltro, per assunti fini di efficienza e di risparmio di spesa, si limita l'ambito dell'innovazione: “al fine di evitare interventi sulle piante organiche degli uffici giudiziari (derivanti dalla concentrazione di talune tipologie di cause presso alcuni uffici) si è ritenuto opportuno limitare la cognizione delle sezioni specializzate alle sole controversie relative alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni, nonché alle altre società – anche se costituite in forma diversa – del gruppo di cui queste fanno parte” (...). “L'obiettivo della costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa, attraverso la concentrazione delle cause presso un numero ridotto di uffici giudiziari (12 tribunali in luogo dei 164 esistenti), è quello di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato”.

# RELAZIONI A CONVEGNI

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Innanzitutto, va segnalato come venga spezzato quel collegamento creato dal d. lgs. n. 5/2003 tra la materia societaria, e quella dell'intermediazione finanziaria e creditizia, in una prospettiva peraltro non pienamente coerente. Infatti, la materia societaria, rispetto alle altre, era caratterizzata dal fatto che riguardava rapporti endosocietari inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente, mentre le altre (creditizia e finanziaria) riguardavano i rapporti intersoggettivi tra imprenditore e controparte negoziale.

Ora, il d.l. n. 1/2012, mentre ha conservato la materia per così dire organizzativa delle società, ha poi compreso anche i rapporti negoziali intersoggettivi tra società e P.A. con riferimento a taluni appalti pubblici di competenza del giudice ordinario.

Va ricordato anche che la l. 3 ottobre 2001, n. 366, di delega al governo per la riforma del diritto societario, all'art. 12, prevedeva la delega al Governo ad emanare norme, che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, “*siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimento*”.

Il testo del d.l. n. 1/2012 è stato oggetto di giuste critiche, che ne hanno posto in luce talune incoerenze.

Innanzitutto, l'inserimento, tra le materie della *class action*. Invero se l'ottica del provvedimento fosse stata quella di accelerare *tutti* i processi, ovviamente anche questo della *class action* poteva essere compreso. Ma nel momento in cui l'intervento mira ad affrontare la materia della proprietà industriale e quella societaria, certamente tale inclusione appare del tutto ingiustificata.

Con riferimento alla materia societaria, l'ambito di applicazione era limitato alle società per azioni ed alle società in accomandati per azioni, con esclusione quindi delle società di persone, delle s.r.l. e delle società cooperative. Soluzione errata nei presupposti, in quanto fondata sulla convinzione che in tal modo si favorisse la competizione sul mercato delle imprese medio-grandi. Innanzitutto, in Italia il mercato delle imprese medio-grandi è una parte certamente minore del mercato globale e per le s.p.a. addirittura impalpabile; pertanto, l'assunto, posto in termini assoluti, secondo cui la s.p.a. e la s.a.p.a. siano i tipi societari adottati dalle imprese medio-grandi e gli altri tipi quelli adottati dalle piccole imprese, è assolutamente privo di fondamento. Sul piano normativo non c'è alcuna riserva tipologica in relazione alla dimensione dell'impresa: la scelta del tipo societario non è subordinata (alla) o condizionata dalla dimensione dell'impresa.

Possiamo avere (ed abbiamo) s.p.a. piccole imprese e s.r.l. e cooperative grandi imprese.

Quindi, certamente irrazionalità (sorprendente, salvo a volersi rassegnare al diletterismo legislativo pur di un Governo dei Professori) e palese incostituzionalità della norma, sia in relazione all'art. 3 che in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

# RELAZIONI A CONVEGNI

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Ancora non giustificato il riferimento alle sole “cause”, cioè ai procedimenti contenziosi. Infatti, al fine di un minimo di coerenza, certamente anche procedimenti non contenziosi, quali quelli di volontaria giurisdizione, presentano le medesime esigenze cui l’intervento legislativo voleva soccorrere.

Ancora, la elencazione delle materie societarie appare tassativa e non meramente esplicativa in quanto manca una previsione di carattere generale che possa comprendere per intero la materia giudiziale del settore.

Invero le soluzioni adottate toglievano ragionevolezza, se non addirittura un qualsivoglia senso, alla dichiarata intenzione di avere un giudice specializzato per la materia societaria.

Una parcellizzazione delle competenze avrebbe reso ancora meno utile il provvedimento.

**3.** La legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha significativamente modificato le previsioni del decreto legge, riscrivendo l’art. 3 del d. lgs. n. 168/2003, che, come ho ricordato, aveva originariamente fissato la competenza per materia delle sezioni specializzate per la P.I.I.

Rispetto all’originaria formulazione del decreto legge, la competenza per materia è stata prevista sia per le “cause” che per i “procedimenti”, comprendendo così anche tutti i procedimenti non contenziosi<sup>(3)</sup>, quali ad es. quelli relativi alla denuncia al Tribunale, di cui all’art. 2409 c.c., nonché al procedimento di omologazione delle deliberazioni di modificazione dello statuto ai sensi dell’art. 2436, comma 3 e comma 4 c.c.

Alla stessa stregua rientrano nella medesima competenza le ipotesi in cui al Tribunale è affidata la nomina di un esperto<sup>(4)</sup>, nonché i casi di richiesta di intervento del Tribunale per supplire l’inerzia dell’organo amministrativo o di controllo<sup>(5)</sup>.

Un problema si può porre per taluni istituti che non riguardano solo le società di capitali, ma anche altri soggetti di diritto.

Così, il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, sia con riferimento all’attribuzione delle funzioni di giudice del registro, che al procedimento di ricorso a tale giudice (art. 2189, comma 2, c.c.) ed al reclamo contro il decreto dello stesso (art. 2192 c.c.).

---

<sup>(3)</sup> Nello stesso senso v. CELENTANO, *op. cit.*, p. 817, nonché p. 819 e p. 820.

<sup>(4)</sup> Ad es.: art. 2343, comma 1, c.c.; 2343-*bis*, comma 2 c.c.; art. 2500-*ter*, comma 2, c.c.; art. 2473-*ter*, ultimo comma, c.c.; art. 2473, comma 3, c.c.; art. 2501-*sexies*, comma 3 e comma 4, c.c.; art. 2506-*ter*, comma 3, c.c.; art. 2545-*sedicies*, comma 2, c.c.

<sup>(5)</sup> Ad es.: art. 2367, comma 2, c.c.; art. 2446, comma 2, c.c.; art. 2482-*bis*, comma 4 e comma 5 c.c.; art. 2485, comma 2, c.c.; art. 2487, comma 2, c.c.

# RELAZIONI A CONVEGNI

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Problema del medesimo tipo si pone oggi, se pure con riferimento alla fattispecie certamente marginali, con il procedimento dettato per il sovrindebitamento dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 20, dove è previsto che il Presidente del Tribunale o giudice da lui delegato nomini un professionista che svolga le medesime funzioni dell'Organismo di composizione della crisi.

Con riferimento alla funzione del giudice del registro, ritengo che la specialità valorizzata dalla legge e la significatività qualitativa dei procedimenti societari, nella tipologia delle fattispecie soggette ad iscrizione, debba far preferire la scelta che il giudice del registro e le relative procedure operino all'interno della sezione specializzata<sup>(6)</sup>. La circostanza che ci si dovrà occupare anche di questioni non societarie non può costituire preclusione, tenuto che la legge espressamente non ha escluso che comunque i giudici della sezione possano interessarsi di altre questioni. A maggior ragione potranno essere investiti delle medesime questioni, pur relative ad altri soggetti, per i quali non ci sia una specifica previsione di legge contraria.

Diverso è il caso della competenza attribuita al Presidente del Tribunale. Infatti la legge mostra aver voluto "conferire" in unica sezione specializzata materia genericamente attribuita al Tribunale e non quelle di competenza funzionale di talune dei componenti degli stessi. D'altra parte, se è vero che l'abrogazione di norme può essere anche tacita, significativo è che la legge al riguardo non dichiara abrogata alcuna norma vigente.

**4.** Con riferimento ai soggetti, la legge di conversione ha ampliato notevolmente l'area di incidenza della norma, apparentemente lasciando fuori, dal panorama societario, "solo" le società di persone, comprese ovviamente le società di fatto. Peraltro, con riferimento alle società di persone, la esclusione non può essere ritenuta assoluta, in quanto società appartenenti a tale tipo potrebbero esercitare (o essere sottoposte a) direzione e coordinamento su (da) società dei tipi nominati, e quindi rientrare a pieno titolo nella fattispecie.

Con riferimento alle società per azioni, va tenuto presente che sono comprese anche le società a partecipazione pubblica di cui agli artt. 2449 ss. c.c. Ebbene per tali società, comunque, la competenza non può essere ritenuta assoluta e generale, ma va comunque limitata alle controversie o procedimenti ove sussista la giurisdizione del giudice ordinario. Questa salvezza, nella norma, al riguardo, manca, mentre è contenuta nella lettera *f*) del medesimo comma 2 dell'art. 3 modificato, con riferimento ai contratti pubblici di appalto di lavori.

Mi sento di dire che questa, debba essere considerata una norma estensibile anche alle fattispecie che la precedono in quanto espressione dell'intenzione del

---

<sup>(6)</sup> Sul punto v. CELENTANO, *op. cit.*, p. 819.

# RELAZIONI A CONVEGNI

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

legislatore di non invadere il campo della giurisdizione amministrativa; non essendo pensabile che ciò possa essere precluso in un caso, e non in altro caso.

La norma novellata, rispetto alla stesura del d.l., comprende le società di cui al Libro V, Titolo V, Capo VII, cioè la società a responsabilità limitata, nel cui ambito oggi si trova anche la s.r.l. semplificata, regolata dall'art. 2463-*bis* c.c. (introdotta nell'ambito del medesimo intervento normativo).

Ancora, sono state ricomprese le imprese cooperative di cui al Titolo VI, le società per azioni europee (SE) di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee (SCE) di cui al Regolamento CE n. 1435/2003.

Vengono anche comprese “*le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero*”. Ritengo che l'espressione vada intesa come “stabile organizzazione” di società costituite all'estero, quale che ne sia il tipo.

5. L'identificazione delle fattispecie che rientrano nella competenza per materia delle nuove sezioni specializzate viene affidata al comma 2 dell'art. 3, d. lgs. n. 168/2003. La legge di conversione ha cancellato le previsioni puntuali contenute nel testo del decreto legge, per riprodurre sostanzialmente le previsioni contenute nell'art. 1, d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 <sup>(7)</sup>. Cioè, il riferimento è a “*cause e procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi...*”. Quindi, l'oggetto delle cause e dei procedimenti è costituito dai rapporti societari. Ciò che segue costituisce solo una esemplificazione <sup>(8)</sup> che, in quanto tale, non limita la portata generale dell'assunto principale. L'esemplificazione ha solo la funzione di menzionare i “rapporti” per i quali sarebbe potuto sorgere il dubbio della loro ricomprensione nella nozione generale.

Da ciò discende che un criterio orientativo in ordine al contenuto della norma può essere tratto anche dalle esperienze e dalle riflessioni maturate su quel testo normativo abrogato.

Va segnalato come la normativa abrogata avesse introdotto un rito autonomo, senza creare un giudice specializzato o deroghe alla competenza per materia o per territorio.

La recente normazione ha “creato” la sezione specializzata, conservando il rito del processo di cognizione ordinario, ma con modifiche alla competenza per territorio. Nonostante questo ossimoro c'è spazio per una linea di coesione, tra i due prodotti normativi.

---

<sup>(7)</sup> Nel senso che l'elenco contenuto nel nuovo art. 3, comma 2, d. lgs. n. 168/2003, ricalca quello dell'abrogato art. 1, d. lgs. n. 5/2003: v. CELENTANO, *op. cit.*, p. 817.

<sup>(8)</sup> Nello stesso senso v. CELENTANO, *op. loc. ult. cit.*, che parla di elenco “*certamente non esaustivo e comunque utile*”. Nel senso che l'elencazione dei “rapporti societari” contenuta nell'art. 1, lett. a), d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, aveva più che altro carattere esemplificativo v. DALMOTTO, *sub* Art. 1-24, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, p. 2775.

# RELAZIONI A CONVEGNI

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Quindi, il dato di fondo da chiarire è cosa debba intendersi per “*rapporti societari*”.

Si pone il problema se debbano intendersi per tali tutti i rapporti di rilevanza societaria, anche non aventi ad oggetto rapporti societari, ovvero tutte le controversie o i procedimenti in cui la materia societaria rientra nell’oggetto degli stessi, anche solo in via meramente incidentale<sup>(9)</sup>.

A me pare che non possa limitarsi la competenza esclusivamente in relazione alla causa *petendi* ed al *petitum*, dovendosi estendere anche ad ogni fattispecie nella quale rilevi l’accertamento dell’esistenza o inesistenza del rapporto *incidenter tantum*, ovvero dove l’oggetto della domanda è indirettamente influenzato dalla soluzione di questioni societarie. Cioè, anche quando il rapporto societario ha carattere pregiudiziale rispetto al *petitum*, o alla *causa petendi*, esso è da ricomprendere nelle previsioni di legge.

D’altra parte, una indicazione per una interpretazione ampia del dato letterale è costituita dal comma terzo del medesimo art. 3, secondo cui “*le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2*”.

Tale quadro normativo comporta un delicato problema applicativo, ad esempio, con riferimento alla dichiarazione di fallimento, quando presupposto per la decisione è l’accertamento dell’esistenza di una società di fatto, tra soggetto individuale e società di capitale, ovvero della esistenza di una *holding* che abbia svolto attività di direzione e coordinamento su società di capitale.

In questi casi, però non dovrebbe scattare la competenza della Sezione specializzata per insussistenza dei presupposti. Infatti, se la istituzione di tale sezione è legata alla esigenza di professionalità, si deve ritenere che per tali problematiche legate

---

<sup>(9)</sup> Con specifico riferimento al significato da attribuire alla formula “controversie relative a rapporti societari” di cui all’art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in giurisprudenza v. Trib. Roma, 1 giugno 2004, in *Giur. merito*, 2004, p. 2243, secondo cui che il legislatore ha attratto al rito societario tutti i “*rapporti di rilevanza societaria, anche non aventi ad oggetto rapporti societari*”, ovvero tutte le controversie in cui la materia societaria rientra nell’oggetto della lite, anche in via meramente incidentale. Una successiva pronuncia di merito ha invece precisato che la determinazione del rito applicabile va effettuata esclusivamente in relazione al *petitum* e alla *causa petendi* indicati nella domanda giudiziale, sicché sarebbero escluse le controversie in cui l’asserito rapporto societario rilevi soltanto come semplice accertamento *incidenter tantum*: v. Trib. Ivrea, 11 marzo 2005, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it) (nella specie, l’accertamento riguardava lo *status* di socio). Secondo Trib. Biella, 25 novembre 2005, in *Società*, 2006, 1429, con nota di FINARDI, l’accertamento dell’avvenuta cessione della quota di partecipazione sociale, che ha carattere pregiudiziale rispetto all’opposizione alla dichiarazione di fallimento, è senza dubbio riconducibile alle materie connesse, soggette al cd. rito societario ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, determinando l’applicabilità del rito societario a tutte le domande proposte.

# RELAZIONI A CONVEGNI

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

alla dichiarazione di fallimento deve riconoscersi pari professionalità al giudice fallimentare. Oltre questa valutazione di carattere sistematico, dovrebbe confermare tale soluzione la non smentita competenza funzionale del Tribunale fallimentare, che non sopporta deroghe alla competenza per territorio. D'altra parte, la identificazione del soggetto fallibile e la definizione della sua fallibilità, sono elementi costitutivi della fattispecie oggetto "principale" della "domanda" e non meri accertamenti incidentali.

I rapporti societari, comunque, sono quelli interni alla società, legati innanzi tutto al contratto di società, sia nella fase genetica che nella evoluzione del sinallagma funzionale, con tutti i relativi istituti di *voice* e di *exit*. Cioè, sono i rapporti diretti concernenti i modi di partecipazione dei soci all'operazione economica e quindi all'esercizio in comune dell'impresa ed ai relativi risultati.

Quindi i rapporti relativi alla costituzione, permanenza e scioglimento del rapporto sociale, i rapporti soci-società (impugnativa deliberazioni, sollecitazioni agli organi, poteri di denuncia interni ed esterni), rapporti soci-organi, rapporti organi-società.

Rientrano nell'ambito normativo anche i rapporti sorti in vista dell'instaurazione di un rapporto societario pur se questo non è mai venuto in essere: così il rimborso di quanto conferito in prospettiva della costituzione di una società.

Vanno, ancora, ricompresi tra tali rapporti, anche quelli relativi ai compensi degli amministratori, dovendosi escludere la loro ricomprensione dell'area del rapporto di lavoro dipendente, così come per i sindaci, i liquidatori, il soggetto incaricato della revisione contabile<sup>(10)</sup>.

Per quanto attiene il rapporto con il direttore generale questo rientra *anche* tra i rapporti societari (art. 2396 c.c.).

6. L'espressione "*rapporti societari*" si amplia oltre il rapporto diretto c.d. interno, quando la norma menziona le azioni di responsabilità proposte nei confronti degli organi sociali di amministrazione e di controllo, liquidatori, direttori generali, del soggetto incaricato della revisione contabile. E ciò, sia con riferimento alle azioni sociali di responsabilità che con riferimento alle azioni proposte da terzi, direi tanto creditori sociali (art. 2394 c.c.), quanto direttamente danneggiati (art. 2395 c.c.).

La norma, quindi, esclude che l'esercizio delle azioni di responsabilità proposte dal curatore fallimentare possa mai essere considerato di competenza del Tribunale fallimentare: dato ormai da considerare acquisito, tenuto conto che il curatore (e gli

---

<sup>(10)</sup> In questo senso pare orientato anche P. CELENTANO, *op. cit.*, p. 820.

In giurisprudenza, con v. Trib. L'Aquila, 14 aprile 2006, *Giur. it.*, 2007, 958, secondo cui, per le controversie in materia di compenso dell'amministratore di società di capitali trova applicazione il c.d. rito societario; in senso conforme: Trib. Roma, 14 giugno 2007, in *Corr. Merito*, 2008, 229; *contra* Trib. Catania, 18 febbraio 2005, in *www.judicium.it*.

# RELAZIONI A CONVEGNI

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

organi delle altre procedure concorsuali) esercita azioni che non derivano dal fallimento, bensì già esistevano in capo alla società o ai creditori sociali <sup>(11)</sup>.

La norma, infine, richiama tutte le fattispecie di impugnazione o opposizioni esercitabili contro deliberazioni o atti della società. Comunque anche tale elencazione non può essere considerata come costitutiva di un numero chiuso.

7. Con riferimento alla previsione della lettera *b*) del comma secondo, che riguarda il trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, la giurisprudenza si è pronunciata in più occasioni <sup>(12)</sup>, con riferimento alla identica previsione della normativa contenuta nella disciplina dell'abrogato rito societario.

Quindi si è affermata la ricomprensione nella fattispecie sia dei trasferimenti *inter vivos* quanto dei trasferimenti *mortis causa*, che dei negozi aventi natura costitutiva (per esempio costituzione di pegno), o di accertamento, o anche di natura cautelare.

Così, ancora, la fattispecie di esercizio del diritto di prelazione, compreso il caso di espropriazione della quota (art. 2471, comma 3, c.c.), ovvero in tutti i casi di conflitto tra la previsione statutaria e altra normativa (ad esempio vendita fallimentare).

Nelle fattispecie di cui alla lettera *b*) quindi possono rientrare anche rapporti societari indiretti, cioè che hanno «origine necessaria da un rapporto sociale».

In questa più ampia area sono stati fatti rientrare le controversie relative alla sorte di rapporti collegati a fattispecie di trasferimenti di partecipazioni. Così, è stato ritenuto rientrino nella fattispecie le controversie relative all'obbligo di manlevare il cedente dalle fidejussioni prestate nell'interesse della società, in quanto elemento del sinallagma corrispettivo <sup>(13)</sup>.

Così anche, l'azione risarcitoria proposta dall'acquirente di una quota di società in ragione delle passività emerse solo successivamente all'acquisto, rientra nella fattispecie, in quanto vengono in rilievo anche quei rapporti indiretti che, pur andando oltre il contratto sociale, attengono ad un rapporto giuridico che è regolato in dipendenza dello stesso e sullo stesso è destinato ad incidere <sup>(14)</sup>.

Dubbi, ma che non ritengo di condividere, sono stati sollevati in relazione alla divisione di partecipazioni sociali: quindi, anche se lo "strumento" del trasferimento è

---

<sup>(11)</sup> In questo anche P. CELENTANO, *op. cit.*, p. 818.

<sup>(12)</sup> Trib. Bari, 28 novembre 2005, in *Società*, 2007, p. 223; Trib. Milano, 6 settembre 2006, in *Giur. merito*, 2007, p. 918; Trib. Bologna, 22 febbraio 2005, in *Giur. merito*, 2005, p. 2150; Trib. Milano, 14 aprile 2005, in *www.judicium.it*.

<sup>(13)</sup> Trib. Milano, 6 settembre 2006, *cit.*

<sup>(14)</sup> Trib. Milano, 14 aprile 2005, *cit.*

# RELAZIONI A CONVEGNI

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

estraneo alla tipologia societaria, comunque il bene oggetto del rapporto è un bene societario in funzione della sua appartenenza <sup>(15)</sup>.

8. La lettera *c*) menziona i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341-*bis* c.c.

Quindi la norma comprende anche quei patti che il secondo comma dell'art. 2341-*bis* esclude dalla disciplina dettata da tale norma.

La previsione dell'art. 3, comma 2, lett. *c*), di fatto, amplia il contenuto della omologa previsione dell'art. 1 del d. lgs. n. 5/2003. Questo infatti tra i patti "diversi" faceva menzione solo di quelli del comma 2 dell'art. 2341-*bis* c.c.; invece la norma recente fa riferimento a *tutti* i patti parasociali "diversi" <sup>(16)</sup>.

9. Le successive due lettere *d*) ed *e*) non hanno un testuale riscontro nella norma anteriore, che aveva introdotto il rito societario.

Con la lettera *d*) si conferma l'apertura a rapporti societari indiretti, quali quelli legati all'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali.

Per vero tale previsione, se non vuole avere una funzione limitativa della fattispecie, il che non mi pare giustificato dalla naturale funzione della disciplina complessiva, deve avere una funzione di chiusura. Ciò, nel senso che tutte le altre ipotesi di responsabilità tra società, in ragione dei rapporti di direzione e controllo devono ritenersi già comprese nella previsione di cui alla lettera *a*).

Così come, dovendosi ritenere che tale azione potrebbe essere anche esercitata nei confronti di società collegate, ricorrendone i presupposti, ritengo che la previsione possa essere estesa anche a questa ulteriore fattispecie.

Ci si può porre il problema se ambo le società devono rientrare tra i tipi di cui alla prima parte del secondo comma (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., cooperative) o se è sufficiente che una delle due ne sia ricompresa. Ritengo preferibile la tesi più estensiva, in quanto meglio risponde alla *ratio* della legge, senza sconvolgerne i fini di efficienza e specialità, cioè conservando comunque il voluto carattere selettivo.

In effetti, in questa ottica, mi sembra che possa ricavarsi la regola secondo cui sia sufficiente che nell'ambito della causa o del procedimento vi sia la presenza di una società tra quelle menzionate dall'art. 3, comma 1, perché operi l'attrazione alla competenza delle Sezioni specializzate.

Infine la lettera *e*) estende la competenza ai rapporti di cui all'art. 2359, comma 1, n. 3, all'art. 2497-*septies* e 2545-*septies* del codice civile.

La prima fattispecie è quella del c.d. controllo contrattuale. Qual è il limite di applicazione della previsione normativa?

---

<sup>(15)</sup> Sul punto v. CELENTANO, *op. cit.*, p. 821.

<sup>(16)</sup> Sul punto v. CELENTANO, *op. loc. ult. cit.*

# RELAZIONI A CONVEGNI

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Ora, tutte le previsioni di cui alle lettere precedenti riguardano certamente rapporti endosocietari o comunque suppongono la soluzione di rapporti endosocietari, ovvero che hanno ad oggetto partecipazioni sociali, o che riguardano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale di un organo o di altre società. Cioè sono esclusi i rapporti negoziali o fattispecie di azioni extracontrattuali legati all'attività esercitata dall'impresa societaria.

Nel momento in cui assumono rilievo i rapporti tra società legate da vincoli contrattuali, si dovrà ritenere che rientrerà nella fattispecie ogni rapporto negoziale tra le stesse intercorso e tutti gli eventi patologici ad esso legati (ad esempio, azioni risolutorie, risarcitorie).

Il richiamo dell'art. 2497-*septies* c.c. rende applicabile al coordinamento contrattuale le stesse regole dettate per il caso di direzione e coordinamento societario. Anche qui, però, saranno coinvolti i rapporti negoziali tra le società, quindi con una disciplina analoga a quella sopra vista.

Infine l'art. 2545-*septies*, che disciplina il gruppo cooperativo comporta non solo il riferimento al rapporto consortile, ma non esclude la competenza per i servizi consortili.

Insomma queste tre ultime fattispecie fondate su di un rapporto contrattuale di collegamento tra società, in forza del generale "riferimento", coinvolgono anche le vicende dei rapporti negoziali che tra le società si instaurano.

**10.** Concludo così questa che considero una mera rassegna del contenuto della norma, senza alcuna pretesa di sistematizzare o di fornire uno studio approfondito. Era la parte più facile di questo incontro.

Lascio ai colleghi e amici che si accingono ad intervenire i più delicati problemi di carattere comunitario e più strettamente processuali.

Come dicevo, all'inizio, non mi esprimo sulla utilità, funzionalità ed efficacia di questa riforma.

Devo solo manifestare l'auspicio, come cittadino e come avvocato che il tutto non si risolva in un inutile ed ultroneo tormentone per chi si rivolge alla "giustizia"!

# DIRITTO FALLIMENTARE

A CURA DI LUCIANO PANZANI

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO \*

*La riforma della Legge Fallimentare operata con il Decreto Sviluppo ha esteso l'intervento dell'attestatore a tutti gli strumenti di composizione della crisi rafforzandone l'indipendenza ed esplicitandone oggetto, obblighi e responsabilità*

di FABRIZIO MANCINELLI

### 1. Cenni introduttivi

E' all'interno di un intervento legislativo finalizzato alla crescita del Paese, il cosiddetto Decreto Sviluppo, che si è operata un'ennesima revisione della legge fallimentare tesa a facilitare la gestione delle crisi aziendali per favorire la continuità, ossia la conservazione o "salvataggio" <sup>1</sup>.

Il Legislatore ha voluto primariamente migliorare l'efficienza degli strumenti di composizione della crisi:

- a) promuovendo l'emersione anticipata della crisi,
- b) consentendo la continuità aziendale,
- c) cercando di dare risposta ad una serie di questioni aperte che gli operatori ben conoscono<sup>2</sup>.

---

(\*) Relazione tenuta al convegno di Ancona il 6/10/2012 organizzato dagli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Ancona.

<sup>1</sup> Nella legge di conversione (la n. 134 del 7/08/2012) del "Decreto Sviluppo" il Legislatore, al capo III, rubricato << misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali >>, con l'art. 33 a sua volta rubricato "Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale" ha modificato **dodici** articoli della l.f. (art. 67, co. III, lett. c, lett. **d**, lett. e, art. 69-bis, art. 72, art. 161, co. II, lett. E, co. III e dal co. V al X, art. 168, art. 178, art. 179, art. 180, art. 182-bis, art. 182-quater, art. 184, art. 217-bis) e ne ha inseriti *ex-novo* altri **cinque** (art. 169-bis, art. 182-quinquies, art. 182-sexies, 186-bis, art. 236-bis).

Si noti che non v'è nulla di dissonante o bizzarro, come a prima vista si potrebbe pensare, nel fatto che il Legislatore abbia collocato la riforma della legge fallimentare all'interno di un decreto sulla crescita: basti considerare che la parola crisi, in cinese, significa al contempo minaccia e opportunità. L'implicito auspicio formulato dal Legislatore è che la grave minaccia che abbiamo di fronte possa, grazie alle modifiche normative apportate, trasformarsi in opportunità di crescita.

<sup>2</sup> 1) Arrivare tardivamente a presentare una domanda di concordato, quando l'esistenza di ipoteche giudiziali preclude gradi di libertà e spesso il buon fine della procedura richiesta: viene

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Funzionale a quanto precede e, in particolare, a porre rimedio ai fisiologici ritardi dell'imprenditore (una procedura concorsuale è pur sempre un'ultima *ratio*) è la c.d. "domanda in bianco" o con riserva (art. 161, 6° c.) che concede da 2 a 6 mesi di tempo al debitore, sotto "ombrello protettivo" da azioni esecutive e cautelari, di condurre trattative<sup>3</sup>.

---

così data maggiore protezione al debitore nella fase di preparazione della domanda rendendo inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (168 u.c.) così da sterilizzare comportamenti opportunistici (ovvero tutelare i creditori meno smalziati).

Si direbbe quindi un modo indiretto di anticipare l'emersione della crisi lasciato all'iniziativa e a ragioni di opportunità del debitore e non ad obblighi di legge che su di lui sarebbero potuti incombere come nell'ordinamento francese; così nella Relazione al DDL a pag. 30: <<*Incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino*>>. E ciò senza distinguere né tra soluzioni finalizzate alla conservazione dell'azienda da quelle tese alla sua liquidazione anche parcellizzata, né tra imprese inefficienti (e quindi da liquidare) da quelle che, pur in crisi ma avendo ancora un valore aggiunto, debbono essere conservate;

2) Sospendere, "sotto procedura", le disposizioni sulla conservazione del capitale sociale e sulla relativa causa di scioglimento per perdite nelle società di capitali (182 *sexies*) e poter quindi proseguire l'attività d'impresa (186 *bis*): del resto dopo l'omologa si usufruirà delle sopravvenienze attive da falcidia per la ricapitalizzazione della società;

3) Facilitare finanziamenti immediati (specie bancari) senza i quali la continuità aziendale risulterebbe di fatto, e nella gran parte di casi, impraticabile (182 *quinquies*);

4) Assicurare ai creditori strategici, simmetricamente al punto precedente, di poter incassare il loro credito pregresso e quindi, anche per questa via, rendere possibile la continuazione dell'attività (182 *quinquies*);

5) Offrire al debitore in concordato "libertà di movimento" su gran parte dei contratti pendenti (ad eccezione delle relative clausole compromissorie, dei contratti di lavoro subordinato, dei preliminari di vendita trascritti per uso abitativo di cui all'art. 72, u.c., dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 72 *ter* e di locazione cui all'art. 80, 1° c. ) consentendogli una temporanea sospensione o di sciogliersi dagli stessi indennizzando controparte con moneta fallimentare: nonché una moratoria, in caso di continuità, sino ad un anno dall'omologa, per il pagamento dei privilegiati (artt. 169 *bis* e 186 *bis*, 2° c., lett. c.);

6) Evitare la risoluzione di contratti con la P.A. e di concorrere all'assegnazione di nuovi (186 *bis*).

<sup>3</sup> Ma questo tempo, come si argomenterà, non sarà di fatto a disposizione qualora in seguito vi sia urgenza di attingere a finanziamenti interinali, pagare fornitori strategici o non perdere contratti con la P.A., poiché, in questi casi, occorrerà avere già a disposizione il *piano* da sottoporre subito ad attestazione.

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Per inquadrare in questo contesto la figura dell'attestatore, si consideri che la vicenda legislativa di questo professionista appare molto simile a quella del sindaco di società<sup>4</sup>: nella relazione al Codice del 1942 emerge con chiarezza che il legislatore ha consapevolmente che una nomina dei sindaci da parte dell'autorità giudiziaria avrebbe garantito maggiore indipendenza ed efficacia ai controlli, ma ciò avrebbe potuto "ingessare" l'attività amministrativa a scapito di una più spedita creazione di ricchezza sociale. La nomina del collegio sindacale è restata così volutamente figlia del contratto di società, ed ha quindi natura privatistica, sebbene gli interessi tutelati da questo organo vadano ben oltre il contratto di società (creditori e terzi assumendo con ciò venature pubblicistiche con riferimento all'art. 2429 c.c.). Ne è derivato che tutta la legislazione successiva al 1942 si è incaricata univocamente di dettare più stringenti condizioni a garanzia dell'indipendenza e della competenza dei sindaci e quindi dell'efficacia dei loro controlli.

Anche la più breve storia legislativa dell'attestatore (dalla riforma del 2005) ripete la "vicenda del sindaco di società" e proprio la L. 134 in esame ne esplicita i

---

Tutto ciò significa che il concordato preventivo, lungi dal continuare ad essere una procedura cosiddetta minore (rispetto al fallimento) diviene la procedura "principe": non sufficiente mi sembra infatti il venir meno del vantaggio competitivo del concordato (rispetto agli accordi di ristrutturazione e al piano attestato) a seguito del *benefit* fiscale concesso agli accordi e al piano attestato. Fino all'entrata in vigore del Decreto Sviluppo le sopravvenienze attive derivanti da falcidia dei debiti erano esenti da IRES solo nel concordato preventivo (art. 88, 4° c. TUID). Con il decreto in esame l'esenzione da imposizione diretta è stata estesa anche agli accordi di ristrutturazione omologati (art. 182 bis) e ai piani attestati (art. 67, 3° c., lett. d) purché questi ultimi, divenendo così trasparenti, vengano pubblicati nel registro delle imprese. Ma significa altresì che la volontà del legislatore, in questa minacciosa e perdurante crisi economica che stiamo vivendo ormai da alcuni anni, è quella di garantire un semplice e generico *favor debitoris* a discapito, sotto alcuni profili, della tutela del credito con connessi e rilevanti rischi di strumentalizzazione ed effetti-contagio. Una riforma quindi che sottolinea un *favor* nei confronti sia del debitore, sia del concordato (anche se liquidatorio). Come si vedrà la prerogativa di richiedere finanziamenti ex art. 182 *quinquies* si ha anche per concordati liquidatori, così come la moratoria legale ex art. 182 *bis*, 1° c. e, più in generale, gli effetti della presentazione della domanda "in bianco" ex art. 161, 6° comma.

<sup>4</sup> I cui controlli, in sintesi, sono posti a garanzia di una corretta amministrazione, di bilanci veri e trasparenti, nonché di crisi aziendali che emergano tempestivamente, e quindi con effetti attenuati, tramite il forte presidio sull'integrità del capitale di cui agli artt. 2446 e segg. C.C.

IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 8/2013

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

seguenti elementi distintivi che si cercherà di sviluppare sinteticamente nei paragrafi seguenti:

- tutti gli strumenti di composizione della crisi d'impresa (vale a dire piano attestato, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo) si affidano in modo sempre più ampio ed omogeneo alle funzioni che il legislatore demanda all'attestatore;
- l'attestatore è nominato dal debitore<sup>5</sup>;
- l'attestatore deve essere un professionista non solo competente ma anche indipendente;
- chiaro deve essere l'oggetto dell'attestazione (da cui conseguono i suoi doveri);
- severe risultano le sanzioni (civili e) penali in caso di inadempimento.

### 2. Omogeneità ed allargamento dell'intervento dell'attestatore

Innanzitutto il Legislatore ha reso omogenea la disciplina dell'attestatore nei tre strumenti di composizione della crisi ove espressamente è richiesta una dichiarazione di veridicità dei dati aziendali<sup>6</sup> e di fattibilità del piano<sup>7</sup> (*feasibility*).

In secondo luogo, mentre sino ad oggi già conoscevamo sei relazioni attestative<sup>8</sup>, il legislatore ha esteso l'intervento dell'attestatore ad ulteriori quattro prerogative concesse al debitore (portando così a ben dieci i tipi di attestazione possibili):

- a) quando, nel presentare concordati anche in bianco, si chiedi al tribunale l'autorizzazione a contrarre finanziamenti interinali prededucibili, per attestare che essi sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 182-*quinquies*, c. 1);

---

<sup>5</sup> La relazione giurata del professionista nominato dal tribunale nel concordato fallimentare (art. 124, co. III, L.F.) è questione diversa poiché nel fallimento il debitore è spossessato di ogni potere a favore degli organi della procedura: nessun organo sociale sopravvive alla sentenza di fallimento.

<sup>6</sup> Prima d'ora solo la disciplina del concordato lo prevedeva sebbene pressoché unanime giurisprudenza e dottrina propendessero per l'estensione: come potrebbe affermarsi del resto la fattibilità di un piano se lo stesso muovesse da dati non veritieri? La dichiarazione di veridicità dei dati è condizione necessaria all'attestazione di fattibilità.

<sup>7</sup> Categorie equivalenti sono quelle della idoneità al risanamento (art. 67, lett. d) e di attuabilità dell'accordo (in riferimento alla capacità di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, art. 182-bis).

<sup>8</sup> Una per ciascuno dei 3 "strumenti", quella che consente di evitare il pagamento integrale dei privilegiati di cui all'art. 160 2° c., quella per la richiesta di inibitoria ex art. 182 *bis*, 6° c. e, infine, quella per la composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, artt. 3, 2° c. e 17, 2° c..

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

- b) nei concordati con continuità occorre attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 186-*bis*, c. 2 lett. b);
- c) quando, nel presentare concordati con continuità, si chieda al tribunale l'autorizzazione ad effettuare pagamenti a creditori anteriori relativi a prestazione di beni e servizi, occorre attestare che queste ultime sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (art. 182-*quinqüies*, c. 4 e 5);
- d) quando, nei concordati con continuità aziendale, siano ancora pendenti contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, o il proponente intenda partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici, per attestare la conformità di tali contratti al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'impresa in concordato (art. 186-*bis*, c. 3 e 4 lett. a).

Di evidenza che in queste nuove prerogative il fine dell'attestazione è quello di dare garanzia al tribunale che quanto prospettato dal debitore comporta miglioramento nel soddisfacimento dei creditori concorsuali.

### 3. Nomina e destinatari dell'attestazione

Il tenore letterale della norma è ormai inequivoco: l'attestatore è <<designato dal debitore>><sup>9</sup>.

La lapidarietà della formulazione scioglie ogni eventuale e residuo dubbio sulla natura consensualistica (privatizzazione) delle soluzioni concordate della crisi d'impresa ribadendo indirettamente il depotenziamento dell'A.G. a cui l'attestatore è destinato, sempre più ampiamente, a fare da contrappeso. Infatti i destinatari delle attestazioni sono i creditori (che in questo modo possono esprimere consapevolmente il proprio consenso informato anche per effetto della successiva relazione del commissario ex art. 172 L.F.), i terzi come succintamente individuati nel successivo par. 6, ma soprattutto il tribunale in vista sia della decisione sull'ammissione della domanda e sia sugli eventuali provvedimenti richiesti (finanziamenti prededucibili, pagamenti prededucibili a creditori anteriori), o taciti (continuità aziendale e continuazione dei contratti con la P.A.), in quel limbo che va dalla presentazione della domanda al decreto di ammissione.

<sup>9</sup> Così in tutti e tre gli "strumenti": all'art. 67, co. III, lett. d, all'art. 161, co. III e al 182-bis.

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

L'attestazione configura così una qualificata dichiarazione di scienza, una sorta di consulenza tecnica non troppo vincolante per il tribunale neppure in caso di assenza di vizi tecnici o logico-giuridici (coerenza e adeguata motivazione).

Se quindi così centrale ed ampia è l'attività dell'attestatore, allora occorre approntare un idoneo sistema di tutele normative che diano garanzia di credibilità, una sorta di marchio *DOC*, dell'attestatore.

Di qui le nuove norme sulla indipendenza, sul contenuto delle attestazioni e sull'impianto sanzionatorio.

#### 4. Indipendenza e conseguenze in caso di difetto

L'attestatore deve essere iscritto sia nel "registro dei revisori legali"<sup>10</sup> e sia all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei ragionieri<sup>11</sup>: deve quindi essere sicuramente competente e professionale, con la dignità costituzionale che a quest'ultima qualifica conferisce l'art. 33, 5° c. della Costituzione<sup>12</sup>.

Ma questo non è sufficiente, dato che l'attestatore deve altresì essere indipendente<sup>13</sup>, vale a dire

*<<non legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo>>.*

Quanto ai rapporti di natura professionale direi che qualsiasi tipo di consulenza prestata al debitore [specie se recente (ultimi 5 anni), continuativa e/o particolarmente

<sup>10</sup> Così la *grundnorm* di cui all'art. 67, co. III, lett. d, al quale rinvia l'art. 161, co. III e l'art. 182-bis, co. I.

<sup>11</sup> Per effetto del rinvio che l'art. 67 fa all'art. 28, lett. a e b.

<sup>12</sup> Ma anche per tutte le obbligazioni che dall'Ordinamento professionale discendono: deontologia, obblighi assicurativi, etc. .

<sup>13</sup> Art. 67, lett. d al quale, analogamente, rinviano il 161 ed il 182-bis.

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

remunerativa] e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento (creditori o aventi causa dei negozi attuativi del piano), anche se effettuata da collega associato, anche se prestata alla controllante o alla controllata, o a società sottoposta a comune controllo del debitore può configurare difetto di indipendenza, ovvero un'ipotesi di conflitto d'interesse dell'attestatore.

Analogamente, l'ampio riferimento ai rapporti di natura personale dell'attestatore (sempre con il debitore o con coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento), consente di rinviare agli obblighi di astensione da parte del Giudice e del CTU (commensale abituale, inimicizia grave, etc. per effetto del rinvio che l'art. 63 C.P.C. fa all'art. 51 C.P.C.) allorché tali ipotesi si verificano nei confronti dell'amministratore e/o del socio di riferimento; ma consente di rinviare anche agli obblighi di terzietà del curatore (art. 28, ult. comma L.F.), sicché rapporti di natura personale si verificano anche nel caso in cui l'attestatore abbia un debito/credito, un rapporto fideiussorio o patrimoniale in genere con il debitore e forse anche con parti correlate (art. 2391 *bis*), o con coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento.

Di certo l'attestatore deve essere persona diversa dal consulente che suggerisce la migliore redazione del piano e della domanda di concordato.

Quanto al rinvio all'art. 2399 C.C. sulle cause di ineleggibilità e di decadenza del sindaco ritengo che il legislatore, nel confermare l'affinità (assiologica e funzionale) tra sindaco ed attestatore abbia inteso configurare un limite minimo non dovendo sussistere per questa figura professionale alcun conflitto d'interesse neppure potenziale.

Mi pare infine, per equilibrio della norma, che il venir meno dell'indipendenza per essere stato l'attestatore amministratore o sindaco del debitore, debba estendersi al caso in cui le stesse funzioni siano state svolte in capo a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento.

La legge non contempla la ricusazione dell'attestatore, né esplicita le conseguenze derivanti dal difetto di indipendenza. E tuttavia, quando ciò accade, non è difficile intravedere profili di responsabilità dell'attestatore sia in sede penale che civile (azioni risarcitorie e perdita del diritto a percepire il compenso in via analogica con soluzioni giurisprudenziali relative alla decadenza del sindaco).

Quanto agli effetti sulla "tenuta" dell'attestazione in caso di mancata indipendenza dell'attestatore, mi pare si possa sinteticamente affermare che il tribunale,

IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 8/2013

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

al pari dell'assenza dei requisiti di competenza, possa ritenere l'attestazione non conforme alla legge e quindi invalida ed inattendibile con la conseguente inammissibilità della proposta di cui all'art. 162 L.F.

In definitiva è interesse anche del debitore che il designato attestatore risulti sicuramente indipendente.

### 5. Contenuto dell'attestazione

In aggiunta a quanto già noto circa il contenuto e l'estensione delle verifiche (linee guida del CNDCEC, etc.), nonché delle metodologie di revisione e delle *best practices* al fine di conseguire attestazioni "spendibili" (completezza, coerenza e rigore metodologico-argomentativo dell'attestazione), il legislatore nel richiedere che l'attestatore si esprima, in ultima analisi, sulla fattibilità economico-giuridica del piano (che altro non è che il programma di adempimento della proposta<sup>14</sup>) specifica che lo stesso deve descrivere analiticamente <<modalità e tempi di adempimento della proposta>> (art. 161, co. II, lett. e).

L'attestatore dovrà quindi eccepire quel piano che risulti eccessivamente sintetico, scarsamente argomentato e quindi non chiaro anche in riferimento a come e quando il debitore si obbliga a pagare i suoi creditori.

Circa le modalità di adempimento, mi pare che queste non attengono all'obbligo di esplicitare una misura (assoluta o in percentuale) di soddisfacimento anche nei concordati non garantiti, proprio perché il *quomodo* è categoria non necessariamente riconducibile al *quantum*, con tutti gli effetti che ne conseguono in punto di risoluzione del concordato<sup>15</sup>.

Occorre cioè che venga esplicitato il modo nel quale le diverse componenti dell'attivo concordatario possono essere destinate ai creditori (pagamenti, *datio in solutum*, conversione in capitale, etc.).

Circa i tempi di adempimento, ritengo che, poiché il tenore letterale della norma fa riferimento alla proposta (e non al *piano* e alla sua fattibilità), potendo con ciò

---

<sup>14</sup> FABIANI, *Riflessioni precoci sull'evoluzione della disciplina della regolazione concordataria della crisi d'impresa*, doc. 303/202, in *Il caso.it*.

<sup>15</sup> In tal senso FABIANI, *Riflessioni precoci*, op.cit., pag. 9.

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

configurare l'essenzialità del termine, il mancato tempestivo adempimento, se importante (art. 186), produce la risoluzione del concordato<sup>16</sup>.

E tuttavia l'analiticità dei tempi non esclude la possibilità che il debitore proponga un *range temporale ragionevole*.

Su entrambi questi profili l'attestatore, alla luce dei profili finanziari del piano, dovrà dire se quelle modalità e quei tempi di adempimento risultano fattibili.

Per quanto riguarda il contenuto delle nuove quattro attestazioni si può considerare quanto segue.

### 5.1. Attestazione di convenienza a contrarre finanziamenti interinali

Ricordo preliminarmente che nei quattro periodi temporali in cui si sviluppa la procedura di concordato<sup>17</sup>, in quello che va dalla presentazione della domanda sino al decreto d'ammissione, la gestione dell'impresa, pur in presenza di una segregazione patrimoniale per effetto della presentazione della domanda<sup>18</sup>, continua ad essere dell'imprenditore senza vincolo alcuno o controlli. Questi ultimi sopravvivono, com'è noto, ad opera del commissario a seguito dell'ammissione e lo spossessamento del debitore è parziale attenendo solo agli atti di straordinaria amministrazione che debbono essere autorizzati dal giudice delegato ex art. 167 L.F., pena la revoca ex art. 173 L.F. E tuttavia in questo periodo di incertezza (una sorta di limbo come è stata definita) l'imprenditore può compiere, ex art. 161, 7° c., anche atti di straordinaria amministrazione purché urgenti ed autorizzati dal tribunale (se del caso assumendo sommarie informazioni).

In questo contesto, la vicenda relativa alla prededuzione del rimborso dei finanziamenti, ormai non solo da parte di operatori istituzionali, può così riepilogarsi<sup>19</sup>:

t1 - contratto di finanziamento (c.d. ponte) stipulato prima della domanda di concordato: è prededucibile se lo stesso è funzionale al piano, è

<sup>16</sup> Così LAMANNA, *La legge fallimentare dopo il decreto sviluppo*, in *Il Civilista*, Giuffrè 2012

<sup>17</sup> 1) Sino alla pubblicazione della presentazione della domanda di concordato; 2) da qui sino al decreto di ammissione; 3) da qui sino al decreto di omologa; 4) dopo il decreto di omologa.

<sup>18</sup> Così FABIANI, op. cit.

<sup>19</sup> Si veda STANGHELLINI, *Finanziamenti ponte ...*, in *Fallimento* 2010, 1351.

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

ivi contemplato, e se la prededuzione è prevista nel decreto di ammissione (art. 182 quater, 2° c.)<sup>20</sup>;

t2 - contratto di finanziamento (c.d. interinale) da stipulare nel periodo di limbo e di ciò si incarica la nuova attestazione di cui di seguito si dirà (art. 182 *quinquies*, 1° c.);

t3 - contratto da stipulare nel periodo successivo all'ammissione e prima dell'omologa con autorizzazione del G.D. (artt. 111 e 167);

t4 - contratto da stipulare <<in esecuzione di un concordato>> e quindi dopo l'omologa (ex art. 182 *quater*, 1° c.).

Tanto ricordato, la nuova attestazione (t2) è finalizzata ad ottenere dal tribunale, il quale potrà assumere (dall'attestatore o da altri) sommarie informazioni, il *placet* a contrarre finanziamenti prededucibili.

Di tutta evidenza il fatto che la prededucibilità danneggia, almeno nel breve periodo, tutti i creditori concorrenti ed è per questo che l'attestazione deve essere quantomai prudente, argomentata e ragionevole pur nella sua natura prognostica.

Orbene, l'attestatore deve dichiarare che quel finanziamento, parte integrante del *piano*, una volta verificato il fabbisogno finanziario sino all'omologa, ne consente la realizzazione e, per questa via, la <<migliore soddisfazione dei creditori>>.

Di conseguenza:

- a) nulla deve avvenire, né la conservazione dell'impresa (se di questo si tratta), né i finanziamenti (anche in caso di concordato liquidatorio) a danno dei creditori concorsuali. Si legge infatti nella relazione all'art. 33 del Disegno di legge per la conversione del Decreto Sviluppo: <<la continuità aziendale non è un valore in sé ma solo in quanto strumentale alla soddisfazione dell'interesse del ceto creditorio>>;
- b) per ottenere l'autorizzazione da parte del tribunale al finanziamento prededucibile la domanda di concordato non può essere "troppo in bianco"

---

<sup>20</sup> Se il finanziamento viene effettuato dai soci è prededucibile all'80% ex art. 182 *quater*, 3° c. .  
IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 8/2013

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

poiché deve contenere l'attestazione e quindi il piano: non può esservi attestazione senza il piano;

- c) il fine del finanziamento, ossia la << migliore soddisfazione dei creditori >> consiste, come dice il termine “migliore”, in una valutazione comparativa. Innanzitutto quel finanziamento deve ritenersi parte essenziale del piano (sicché la negata autorizzazione ben può pregiudicarne la fattibilità) da cui discende che la sua esecuzione deve consentire (prognosticamente) una maggiore soddisfazione dei creditori rispetto alla consueta<sup>21</sup> alternativa possibile: quella liquidatoria (solitamente in sede fallimentare). Per giungere a conclusione occorrerà cioè che l'attestatore formuli una o più previsioni di realizzo dell'attivo (per ogni alternativa concretamente praticabile, se del caso includendo eventuali azioni revocatorie o di responsabilità esperibili solo in sede fallimentare) comparandole con il risultato soddisfacente che discende dal piano. Di evidenza la scivolosità (per chi non sia dotato di poteri davvero divinatori) della comparazione e quindi la grande cautela che sarà necessario dedicare a riguardo (anche in considerazione del vaglio che l'attestazione subirà di lì a breve da parte del tribunale prima e del commissario poi). Si consideri, infine, che la domanda di autorizzazione al tribunale può riguardare anche finanziamenti generici individuati solo per tipo ed entità (182 *quinquies*, 2° c.). E, se non bastasse alla banca la prededuzione del rimborso, si può chiedere al tribunale, in aggiunta, di autorizzare la concessione di garanzie reali sui beni sociali (182 *quinquies*, 3° c.).

### 5.2. Attestazione di convenienza a continuare l'attività aziendale

L'attestatore dovrà valutare:

- a) anche in questo caso <<la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta>> inserita nel piano<sup>22</sup>;
- b) <<l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato [nonché] delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura>> (186 *bis*, 2° c., lett. a).

---

<sup>21</sup> Di cui al 160, 2° c., circa la “liquidazione ... al valore di mercato” e al 184, 4° c., circa le “alternative concretamente praticabili”.

<sup>22</sup> Per effetto del rinvio che l'art. 186 *bis*, 2° c., lett. a, fa all'art. 161, 2° c., lett. e.

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Tutto ciò sempre al fine di attestare che la continuazione dell'attività aziendale, anche tramite cessione d'azienda o conferimento in società ed anche con dismissione di beni “*non core*” (186 *bis*, 1° c.), è conveniente per i creditori (186, 2° c., lett. b)<sup>23</sup>.

Di evidenza, inoltre, che l'attestatore (stanti peraltro le responsabilità a cui si accennerà al par. 6) dovendo esprimersi sulla “tenuta” del piano di continuazione, ossia sull'idoneità del piano stesso ad assicurare la sostenibilità (patrimoniale, economica e finanziaria) della continuità aziendale, dovrà essere particolarmente prudente<sup>24</sup>. Ragionevole, infine, articolare il piano in un *range*, prospettando sia una prognosi pessimistica (*worst case*) sia una ottimistica (*best case*) con allineamento alla prima ipotesi<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Per l'analisi delle varie fattispecie di prosecuzione (tramite conferimento, con attribuzione degli *assets* della *newco* ai creditori, etc.) si veda QUATTROCCHIO-RANALLI, *Concordato in continuità*, Il fallimentarista.it .

Si noti che la consolidata ripartizione tra concordati “di risanamento” in cui l'attività proseguiva in capo alla stessa impresa e concordati “con cessione” attraverso trasferimento nell'azienda a terzi viene unificata in unica fattispecie dell'art. 186 *bis*, 1° c. (unitamente all'ipotesi di conferimento anche in una *newco* ed anche in ipotesi che parte del patrimonio venga atomisticamente liquidato): il concordato è sempre con continuità purché l'attività aziendale prosegua (in capo allo stesso imprenditore o in capo a terzi). Ci sarebbe da chiedersi se l'affitto d'azienda con l'impegno all'acquisto da parte dell'affittuario, pur con le perplessità e le cautele relative all'obbligo di esperire procedure competitive di cui al 182 L.F., possa rientrare nell'alveo dell'art. 186 *bis*.

Sia per ragioni di inquadramento dell'istituto dell'affitto d'azienda (cos'è l'affitto d'azienda se non una cessione a titolo provvisorio?) che per *ratio legis* della norma in esame (l'affitto integra pur sempre una continuazione d'attività) appare preferibile includere anche la modalità dell'affitto d'azienda tra quelle seppure implicitamente previste dall'art. 186 *bis* (e così pure il leasing traslativo d'azienda); sempreché lo stesso sia garantito da un impegno all'acquisto da parte dell'affittuario in tempi non eccessivamente lunghi e tali da permettere al debitore di fornire nel piano i dati previsionali su costi-ricavi e copertura finanziaria imposti dal suddetto art. 186 *bis* (configurando così una fattispecie riconducibile all'ipotesi di <<cessione di azienda in esercizio>> prevista dalla legge).

<sup>24</sup> Si vedano le raccomandazioni di cui alle Linee Guida per il finanziamento alle imprese in crisi di CNDC, Assomine e Università di Firenze.

<sup>25</sup> Si veda QUATTROCCHIO-RANALLI, *Concordato in continuità ...*, op.cit. pag. 12: <<Il piano stesso potrebbe essere articolato in un *best case* e in un *worst case*, ai quali corrispondono

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

In sintesi, anche in questo caso, la continuazione, ponendosi quale strumento per conseguire una migliore soddisfazione dei creditori concorsuali non deve avvenire ai loro danni, e questo è il fine dell'attestazione.

Sebbene la norma non parli di autorizzazione da parte del tribunale alla continuazione, tuttavia di autorizzazione, foss'anche tacita, si tratta. Del resto se il tribunale dovesse ritenere che si configuri "manifestamente" un danno ai creditori, dovrà senza indugio provvedere ad interrompere la prosecuzione dell'attività aziendale ai sensi dell'art. 173 (così l'art. 186 *bis*, u.c.)<sup>26</sup>. L'operatività dell'art. 173, d'altro canto, decorre già dalla presentazione della domanda ossia, come recita il finale dello stesso art. 173 u.c., allorché <risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato>>: in questo senso, in omaggio alla *ratio legis*, anche Panzani<sup>27</sup>.

### 5.3. Attestazione di convenienza a pagare creditori anteriori

L'attestatore dovrà valutare l'essenzialità, per la prosecuzione dell'attività d'impresa, di pagare creditori anteriori per prestazioni di beni e servizi; con ovvia lesione, anche in questo caso e nel breve periodo, degli interessi dei creditori anteriori e quindi della *par condicio*.

Ciò al fine di attestare che la continuazione risulterà, nel medio periodo, conveniente per i creditori.

In sostanza trattasi di fornitori strategici che non possono essere sostituiti, almeno nel breve periodo, con altri (in quanto risulterebbe significativamente antieconomico sino a compromettere la redditività d'impresa) e che tali forniture sono essenziali alla prosecuzione dell'attività d'impresa.

Il tribunale, assunte eventualmente sommarie informazioni, potrà o meno autorizzare i pagamenti richiesti.

---

diverse misure, o tempi o, più in generale, modalità di soddisfacimento dei creditori con un conseguente allineamento della proposta all'ipotesi di minima>>.

<sup>26</sup> La norma fa salva la facoltà del debitore di modificare la domanda, ma ciò parrebbe possibile sino all'inizio delle operazioni di voto (175, 2° c.).

<sup>27</sup> PANZANI, *Il Concordato in bianco*, *Il Fallimentarista*, 14/9/2012, pag. 12.

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Anche in questo caso la domanda dovrà contenere l'attestazione e quindi il *piano*<sup>28</sup>.

### **5.4. Attestazione di conformità al piano dei contratti con la p.a. e capacità di adempimento del debitore**

Per proseguire nei contratti con la P.A. o partecipare all'assegnazione di nuovi contratti, l'attestatore dovrà dichiarare che i contratti pendenti con la P.A. sono contemplati nel *piano*, nonché <<la ragionevole capacità di adempimento>> (art. 186 *bis*, 3° c.).

Dato che la fattispecie in esame postula la continuità aziendale, l'attestatore dovrà comunque dichiarare che tale prosecuzione consente la migliore soddisfazione dei creditori concorrenti.

Anche in questo caso sarà quindi necessario produrre con la domanda di concordato, l'attestazione e, quindi, il piano.

### **5.5. Riepilogo e sviluppo**

La *ratio* delle nuove quattro attestazioni consente di affermare che la prosecuzione dell'attività aziendale con tutto ciò che le è funzionale in termini di predeuzione, vale a dire finanziamenti, pagamenti di fornitori strategici e contratti con la P.A. non può avvenire a danno dei creditori concorrenti: la questione si configura in apparenza come un ossimoro insolubile. A ben vedere però così non è in quanto l'attestatore, distinguendo tra breve e medio periodo, dovrà dimostrare al tribunale, rischiando in proprio come vedremo nel prossimo paragrafo, che l'antico proverbio popolare è passato di moda ed ora è in voga esattamente il contrario: <<meglio una gallina domani che un uovo oggi>>. Se i creditori, in altri termini, vengono nel breve periodo penalizzati da nuove predeuzioni derivanti dalla prosecuzione dell'attività, da rimborsi di finanziamenti, da pagamenti a fornitori strategici e da contratti con P.A., ciò consentirà loro nel medio termine di avvantaggiarsene.

E' bene poi ricordare che la "fattibilità del piano" significa ragionevolezza e probabilità che quella prospettazione si realizzi. Da tale valutazione prognostica discende (in gran parte dai concordati) l'attesa di una misura di soddisfacimento dei

---

<sup>28</sup> Se un terzo apporta risorse per pagare tali creditori anteriori, e comunque sino alla misura di tale apporto, l'attestazione non è necessaria (art. 182 *quinquies*, c. 4).

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

creditori i quali, ponendola a confronto con ciò che si ritiene possa realizzarsi in ipotesi di fallimento (o di altra alternativa praticabile), configura il giudizio di convenienza della proposta concordataria e, quindi, il loro voto positivo o negativo.

### 6. Sanzioni civili e penali e prededucibilità dei compensi professionali

Quanto alla responsabilità civile dell'attestatore essa, come è noto, è di tipo contrattuale nei confronti del debitore che lo ha nominato (art. 1218 C.C.) ed extracontrattuale per fatti dolosi o colposi nei confronti dei terzi (art. 2043 C.C.):

- a) dei creditori del debitore;
- b) degli aventi causa del debitore per gli atti dispositivi con i quali si dà esecuzione al piano (ad esempio, l'acquirente d'azienda che, in base al piano ed alla relativa attestazione, ha ritenuto sanabile l'esposizione debitoria)<sup>29</sup>;
- c) dei soci della società debitrice (specie quelli di minoranza, nonché i mutati soci di maggioranza).

Tale responsabilità non andrà valutata in base ai risultati derivanti dalla concreta attuazione del piano poiché all'attestatore viene richiesta una valutazione prognostica sicché la sua responsabilità potrà essere configurata solo in base alle informazioni di cui era (o avrebbe dovuto essere) in possesso e di cui avrebbe dovuto tener conto in sede di formulazione del giudizio professionale secondo i normali canoni di diligenza professionale<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Le eccezioni al piano non necessariamente debbono attendere il fallimento del debitore per essere mosse, ma coloro che ne hanno interesse possono promuovere sia azioni revocatorie ordinarie tramite cui dedurre azioni di accertamento (sugli atti esecutivi del piano), sia azioni di nullità qualora ad esempio tali atti esecutivi integrino fattispecie penalmente rilevanti (art.216 e seg. L.F., art. 2621 e seg. C.C.); e comunque allorché si metta in dubbio la tenuta del piano a causa di difetti dell'attestazione: in questa direzione FABIANI, *L'alfabeto della nuova revocatoria fallimentare*, Il Fallimento 2005, pag. 581.

<sup>30</sup> Egli è chiamato ad effettuare una prestazione d'opera intellettuale la quale configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato; perciò la sua diligenza dovrà essere valutata in base alla natura dell'attività svolta (art. 1176, 2° c., C.C.) e la sua responsabilità per colpa lieve andrà esclusa quando si trovi a fronteggiare "problemi tecnici di speciale difficoltà" (art. 2236 C.C.): sia consentito rinviare a MANCINELLI, *Il "professionista della crisi d'impresa" nelle*  
[IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 8/2013](#)

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Quanto alla responsabilità penale, l'introduzione del reato proprio dell'attestatore di "falso in attestazioni e relazioni", così rubricato all'art. 236 *bis* L.F., si era resa ormai necessaria per ragioni diverse, anche di natura costituzionale, ma soprattutto per <<bilanciare adeguatamente il ruolo centrale riconosciuto al professionista attestatore>> (così nella Relazione della Legge di Conversione).

Trattasi di una sanzione in capo a soggetto privato che, non avendo alcuna colorazione pubblicistica, pur investito di importanti funzioni a tutela di interessi molteplici, poteva solo concorrere con i reati del debitore (truffa, bancarotta, etc.)<sup>31</sup>.

Allorché l'attestatore, nelle 10 attestazioni sopra considerate, espone "informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti" è punito con la severa pena della reclusione da 2 a 5 anni, pena simile al reato di falsa perizia (art. 373 C.P.) e a quello di interesse privato del curatore negli atti del fallimento (art. 228 L.F.).

Quanto all'elemento oggettivo mi pare corretto aderire a quella dottrina<sup>32</sup> che, per equilibrio sistematico della norma, considera l'attributo "rilevante" riferito sia all'informazione omessa, sia a quella falsa.

Ne discende che solo le informazioni false e rilevanti configurano il reato (unitamente alle omissioni rilevanti).

E rilevante in questa prospettiva risulta essere quell'informazione/i (falsa o omessa) idonea/e a far mutare di segno il giudizio di fattibilità il quale configura il fine dell'attestazione (anche tramite la veridicità dei dati aziendali).

In altri termini un'informazione (falsa o omessa) sui dati contabili o sulla proposta concordataria o su altra circostanza relativa a condizioni presenti o a proiezioni rivolte al futuro non integra il fatto-reato qualora non consenta complessivamente una mutazione di giudizio sul piano: da fattibile a non fattibile.

---

*procedure alternative al fallimento, in La riforma della legge fallimentare: azione revocatoria e concordato preventivo, Atti del convegno Università di Ancona 30/09/2005.*

<sup>31</sup> Per la verità alcune decisioni di merito, ritenendo l'attestatore persona esercente un servizio di pubblica utilità, hanno configurato il reato di falsità ideologica (art. 481 C.P.)

<sup>32</sup> MUCCIARELLI, *Il ruolo dell'attestatore e la nuova fattispecie penale*, in Il Fallimentarista.it .

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

In questa prospettiva, analogamente, risulta rilevante quell'informazione falsa o omessa che da funzionale (alla migliore soddisfazione dei creditori di cui nelle nuove quattro attestazioni<sup>33</sup>) risulti idonea a far mutare il giudizio in non funzionale e da essenziale (per la prosecuzione dell'attività d'impresa quei pagamenti anteriori di cui al 186 *bis*) a non essenziale.

Peraltro il giudizio di fattibilità ha natura prognostica e quindi l'unica falsità possibile *ex ante* è quella probabilistica, ossia fortemente ancorata a metodologie autorevolmente accettate, le c.d. *best practices*<sup>34</sup>.

Quanto all'elemento soggettivo trattasi di dolo generico, ossia della consapevolezza da parte dell'attestatore della falsa e rilevante informazione o della sua omissione.

Le aggravanti di pena di cui al 2° e 3° comma dell'art. 236 *bis* richiedono il dolo specifico ossia di aver agito allo scopo di trarre, per sé o per altri, un ingiusto profitto e, ulteriormente (3° comma), avendo con ciò prodotto un danno ai creditori.

Infine, il reato, non essendo prevista la querela per l'esercizio dell'azione penale, è perseguibile d'ufficio.

Per concludere ritengo quantomai opportuno che l'attestazione includa un elenco analitico dei documenti esaminati e che all'attestatore venga rilasciata una dichiarazione a firma del debitore che non esistono ulteriori documenti/informazioni rilevanti sul piano, sull'azienda, sulla contabilità, sulla domanda/proposta e sulle condizioni presenti e future, ossia informazioni/documenti idonei a modificare in modo significativo la verità dei dati e le ipotesi poste a fondamento del *piano*, della domanda di concordato, e della proposta ai creditori.

---

<sup>33</sup> Di cui agli artt. 182 *quinquies*, 1° c., 4° c. e 5° c., 186 *bis*, 2° c., lett. b, e 3° e 4° c. .

<sup>34</sup> Ci si riferisce alle linee guida per l'attestatore redatte dal CNDC, a quelle sui finanziamenti interinali redatte dal CNDC con ASSONIME e Università di Firenze, etc. . Del resto la norma parla di informazione (esposta nell'attestazione) forse proprio per evitare il difficilissimo lavoro di riferire la falsità ad una valutazione, ad un giudizio, di cui è permeata gran parte dei "dati aziendali" (valutazione dei beni, dei crediti, delle liti, etc., ossia di tutte quelle appostazioni congetturali che, per definizione, non assumono la caratteristica di valore numerario certo).

# DIRITTO FALLIMENTARE

## L'ATTESTATORE NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Quanto infine all'abrogazione della norma sulla prededuzione del compenso dell'attestatore (182 *quater*, 4° c.), ciò comporta che si torni alla "norma-angolare" di cui all'art. 111, 2° c., il quale afferma che sono crediti prededucibili quelli sorti "in occasione o in funzione delle procedure concorsuali". Con ciò estendendo secondo alcuni<sup>35</sup> la prededuzione dall'attestatore ai professionisti che hanno contribuito a presentare la domanda ed il *piano*. Peraltro nessuna prededuzione competerebbe a quei professionisti che hanno lavorato alla domanda e alle attestazioni per un accordo di ristrutturazione qualora tale strumento non configurasse una procedura concorsuale.

A riguardo pare opportuno includere il costo del professionista tra quelli di gestione di cui all'art. 161, 7° c.: <<I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 111>><sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Così FABIANI, op. cit., 2012, pag. 25; più problematica appare tale estensione per LAMANNA, op. cit., pag. 27.

<sup>36</sup> Operativamente pare ragionevole suggerire che il debitore stipuli con il professionista, anteriormente alla presentazione della domanda di concordato, un contratto di prestazioni professionali avente data certa laddove gli eventuali acconti pagati sino a quel momento non sono revocabili ai sensi del modificato art. 67, co. 3, lett. e.

Ai fini del riconoscimento della prededuzione tale contratto, configurandosi come pendente, consentirà di poter qualificare il successivo pagamento quale atto di ordinaria amministrazione (per il quale non è previsto il *placet* del Giudice Delegato ex art. 167) e il relativo credito come prededucibile in quanto sorto <<per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore>> (art. 161, co. 7).

# IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE: *REPORT* SULLE MODIFICHE NORMATIVE

*Gli Autori svolgono alcune considerazioni in merito alle modifiche normative che hanno portato all'istituzione del "Tribunale delle imprese".*

di **ALFONSO INGENITO E CORRADO PAOLO D'AIELLO**

### **1. Introduzione.**

Il c.d. "*Tribunale delle imprese*" è stato istituito con d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" (c.d. "*decreto liberalizzazioni*"), pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012).

L'art. 2 del decreto, a dispetto dell'altisonante rubrica – appunto, "*Tribunale delle imprese*" –, ha in realtà innestato sull'impianto normativo del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (concernente l' "*Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*" ), pubblicato in G.U. n. 159 dell'11 luglio 2003), la nuova disciplina relativa alle "*sezioni specializzate in materia di impresa*".

Il d.l. n. 1/2012 è stato poi convertito, e invero significativamente modificato, con l. 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata in G.U. n. 71 del 24 marzo 2012.

Il presente contributo intende ripercorrere, senza alcuna pretesa di completezza, le tappe dell'*iter* normativo, all'esito del quale le "vecchie" sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale sono state "trasfigurate" in "*Tribunali delle imprese*", ovvero, con maggiore aderenza al dato (non solo) fattuale, in "nuove" sezioni specializzate in materia di impresa.

### **2. Le sezioni specializzate in materia di P.I.I.: dalle origini alle soglie della riforma del 2012.**

La predisposizione, prima, e l'effettiva realizzazione, poi, nell'ordinamento italiano, di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale vanta una evoluzione normativa che copre l'arco temporale dell'ultimo ventennio, e che, in generale, annovera quale fattore propulsivo e determinante l'adempimento di precipui obblighi di matrice comunitaria.

Da circa un trentennio, infatti, a far data, cioè, dalla Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune del 15 dicembre 1975, la Comunità europea (ora,

# DIRITTO COMMERCIALE

## TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

Unione europea) ha perseguito, anche in materia, *lato sensu*, brevettuale, obiettivi di uniformazione, o, quantomeno, di armonizzazione della disciplina afferente gli aspetti sia sostanziali, che relativi alla tutela giurisdizionale, al consueto fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno.

Focalizzando, per quanto di interesse, l'attenzione sugli sviluppi relativi all'ordinamento italiano <sup>(1)</sup>, merita dar conto, a meri fini di completezza espositiva, che già la l. 26 luglio 1993, n. 302, (di “*Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul brevetto comunitario, della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989*”, pubblicata in GU n. 192 del 17 agosto 1993) aveva previsto la nascita di sette “*sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti il brevetto comunitario*”, allocandone territorialmente le rispettive sedi presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Palermo, Roma, Torino.

Alla formale ed astratta istituzione di tali sezioni, però, non è conseguita in concreto la loro pratica attivazione, giacché l'Italia, al pari di numerosi altri Stati europei, non ha provveduto al deposito degli strumenti di ratifica della medesima convenzione <sup>(2)</sup>; la l. 26 luglio 1993, n. 302, è stata poi abrogata dal comma 1, lett. z, dell'art. 246, d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 <sup>(3)</sup>.

Le sezioni specializzate in materia di P.I.I., sono state istituite, nella fisionomia assunta fino alla più recente novella, solo successivamente, ovvero a far data dal 2003, anche in tal caso soprattutto su impulso di matrice comunitaria.

Il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (pubblicato in G.U.C.E. n. L 003 del 05.01.2002), contiene infatti, all'art. 80, rubricato “*Tribunali dei disegni e modelli comunitari*”, la previsione secondo cui:

“1. *Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (tribunali dei disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.*

2. *Entro il 6 marzo 2005 ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.*

---

<sup>(1)</sup> Per ogni approfondimento relativo, invece, all'ordinamento comunitario (*rectius*, dell'Unione): cfr. M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Giuffrè, Milano, 2009, *passim* e spec. 127 ss.

<sup>(2)</sup> Così anche M. SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 133 e, ivi, nota 6.

<sup>(3)</sup> C.d. “*Codice della proprietà industriale*”, su cui, v. subito oltre nel testo.

# DIRITTO COMMERCIALE

## TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

3. *Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento del numero, della denominazione o della competenza territoriale di detti tribunali intervenuto successivamente alla comunicazione di cui al paragrafo 2*".

In modo analogo, il successivo Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (pubblicato in G.U.U.E. del 24.03.2009, L 78/1, statuisce, all'art. 95, intitolato "*Tribunali dei marchi comunitari*", che:

*"1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati «tribunali dei marchi comunitari», che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento.*

*2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 40/94, un elenco dei tribunali dei marchi comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.*

*3. Ogni cambiamento verificatosi dopo la comunicazione dell'elenco di cui al paragrafo 2, relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale di detti tribunali, è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.*

*4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*".

Conseguentemente, l'ordinamento italiano si è adeguato (ed ha adempiuto) alle citate prescrizioni comunitarie già dal 2002, anno di emanazione della legge delega del 12 dicembre, n. 273.

In attuazione di quest'ultima, dapprima il d.lgs. n. 168/2003 ha istituito, per ciò che attiene agli aspetti prettamente procedurali, le sezioni specializzate in materia di P.I.I.; successivamente, il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. "*Codice della proprietà industriale*", pubblicato in G.U. n. 52 del 4 marzo 2005; entrato in vigore il 19 marzo 2005) ha provveduto ad affiancarvi una disciplina a carattere (per lo più) sostanziale.

Per ciò che attiene specificamente alla competenza delle sezioni specializzate in materia di P.I.I., il testo originario dell'art. 3, d.lgs. n. 168/2003 così recitava: "*Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale*".

Tale articolo è stato poi affiancato, integrato (e implicitamente parzialmente abrogato) dall'art. 134 del codice della proprietà industriale, che ha fornito una elencazione più accurata ed analitica delle controversie (in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale) di competenza delle sezioni specializzate.

A riprova della travagliata evoluzione normativa dell'art. 134 c.p.i., si aggiunge che: (i) la Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2007, n. 170 (in G.U. 23.05.2007, n. 20), ne ha dichiarato, con riferimento al comma 1, l'illegittimità

# DIRITTO COMMERCIALE

## TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

costituzionale <sup>(4)</sup>; (ii) inoltre, la l. 23 luglio 2009, n. 99 (in G.U. 31.07.2009, n. 176), ne ha disposto (con l'art. 19, comma 5) una ulteriore novella.

All'esito, il testo, come vigente, dell'art. 134 c.p.i. (rubricato "Norme in materia di competenza") è il seguente:

*"Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:*

*a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea [ora artt. 101 e 102 TFUE], la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;*

*b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;*

*c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;*

*d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario".*

È importante evidenziare che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.i., le sezioni specializzate in materia di P.I.I. erano, e sono tuttora, anche giudici comunitari dei marchi, disegni e modelli ai sensi dei citati regolamenti dell'UE.

Ciò imponeva, ed impone ancora, massima cautela al legislatore italiano nell'apportare modifiche alle suddette sezioni, incombando costantemente su di esso il rispetto degli obblighi comunitari e internazionali.

---

<sup>(4)</sup> La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, c.p.i., sia "nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366)"; sia "nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".

# DIRITTO COMMERCIALE

TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

Come è stato condivisibilmente e succintamente affermato, “*il Codice della proprietà industriale (che del d.lgs. n. 168 del 2003 rappresenta il risvolto sostanziale) costituisce sicuramente il testo normativo meglio formulato – o più riuscito – dei numerosissimi emanati nello stesso periodo... [e sussiste uno] stretto legame (una vera e propria relazione virtuosa) tra sezioni specializzate e Codice*”<sup>(5)</sup>.

### **3. La formulazione dell’art. 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, dopo il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.**

La norma in questione è stata modificata dall’art. 2, comma 1, lett. c), d.l. n. 1/2012, e doveva inizialmente essere applicata ai giudizi instaurati dal 23 aprile 2012, in virtù di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 2, che parlava di “*novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto*”<sup>(6)</sup>.

Ad ogni modo, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni<sup>(7)</sup>, ovvero, come vedremo, fino al 20 settembre 2012, il testo applicabile è ancora il seguente: «*Art. 3. Competenza per materia delle sezioni. 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale*».

**3.1.** La formulazione dell’art. 3, d.lgs. n. 168/2003 dopo il d.l. n. 1/2012 era la seguente:

“*1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:*

*a) controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;*

*b) controversie in materia di diritto d’autore;*

*c) azioni di classe di cui all’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.*

*2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V [Società per azioni] e VI [Della Società in accomandita per azioni] del codice civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:*

*a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;*

*b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;*

---

<sup>(5)</sup> G. CASABURI, *Liberalizzazioni e sezioni specializzate*, in *Il diritto industriale*, 2012, 13.

<sup>(6)</sup> Altre modifiche sono state apportate agli artt. 1 e 2 del d. lgs. 26 giugno 2003, n. 168: v. il testo del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, in *Società*, 2012, pp. 151 ss.

<sup>(7)</sup> Così come modificate dalla relativa legge di conversione: sul punto v. *infra* nel testo.

# DIRITTO COMMERCIALE

## TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

- c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
- d) tra soci e società;
- e) in materia di patti parasociali;
- f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile;
- i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario”.

**3.2.** Oltre a introdurre la “Società semplificata a responsabilità limitata” con capitale minimo non inferiore a un euro, l’art. 2, d.l. n. 1/2012, ha modificato alcune norme del d.lgs. n. 168/2003, con il quale, lo si ripete, vennero costituite in dodici tribunali e corti d’appello le sezioni specializzate in materia di P.I.I., poi trasformate in “sezioni specializzate in materia di impresa”.

La loro competenza, in particolare, si era inizialmente allargata dalle controversie in tema di proprietà industriale e intellettuale a quelle inerenti le azioni collettive risarcitorie (*ex art. 140-bis*, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), nonché, relativamente alle sole s.p.a. e s.a.p.a. (ovvero alle società da queste controllate o che le controllano), alle “cause”: (i) tra soci; (ii) sul trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; (iii) sulle impugnazioni di deliberazioni e decisioni di organi sociali; (iv) tra soci e società; (v) contro i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; (vi) di responsabilità, promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; (vii) relative ai rapporti nascenti dal controllo c.d. contrattuale, dalla direzione e coordinamento fra società in base a contratto o disposizione dei loro statuti, dalle norme in tema di gruppo cooperativo paritetico; (viii) nascenti da contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, nei quali sia parte una delle società sopra indicate.

**3.3.** In uno dei primi commenti “*a caldo*” si è affermato: “*Non si comprende la ragione dell’esclusione delle controversie relative ai rapporti propri del funzionamento delle società di persone e della s.r.l. Probabilmente, è consistita nella constatazione della loro minore quantità e rilevanza. Spiegazione, peraltro, insoddisfacente perché, dovendosi assegnare alle sezioni magistrati esperti in diritto societario, in relazione alla nuova competenza assegnata alle vecchie sezioni della proprietà industriale e*

# DIRITTO COMMERCIALE

## TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

*intellettuale, sarebbe stato utile impiegarli per la risoluzione di tutte le controversie societarie, qualunque fosse il tipo di società di riferimento”* <sup>(8)</sup>.

#### **4. La formulazione dell’art. 3, d. lgs. 27 giugno 2003, n. 168, dopo il c.d. maxiemendamento al d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.**

Il testo dell’art. 2, d.l. n. 1/2012, approvato dal Senato nella seduta del 1° marzo 2012 <sup>(9)</sup> e coordinato con il c.d. maxiemendamento <sup>(10)</sup> è il seguente:

*«Articolo 2 (Tribunale delle imprese).- 1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all’articolo 1:*

*1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa)”;*

*2) al comma 1, le parole: “proprietà industriale ed intellettuale” sono sostituite dalla seguente: “impresa”;*

*3) è aggiunto il seguente comma:*

*“1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d’appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d’Aosta/Vallé d’Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono rispettivamente competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d’appello di Torino e di Venezia. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d’appello di Brescia. L’istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche”;*

*b) all’articolo 2, il comma 1, è sostituito dal seguente:*

*“1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze”;*

---

<sup>(8)</sup> Così V. SALAFIA, in *Società*, 2012, p. 155.

<sup>(9)</sup> Il Senato, con 237 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti, ha accordato la fiducia al Governo Monti posta sull’approvazione del c.d. maxiemendamento, interamente sostitutivo del testo disegno di legge di conversione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. “*decreto liberalizzazioni*”.

<sup>(10)</sup> In relazione al disegno di legge A.S. n. 3110 “*Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, è reperibile sul sito web del Senato della Repubblica una “*Sintesi del testo con le modifiche proposte dalla Commissione*” (Ed. provvisoria - febbraio 2012, n. 338). Tale documento, dopo aver chiarito che l’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2012, prevede l’istituzione del “*Tribunale delle imprese*”, con ampliamento della sfera di competenza delle sezioni specializzate in materia di P.I.I. istituite con il d. lgs. n. 168/03, evidenzia le principali modifiche proposte in sede di conversione al d.l. n. 1/2012.

# DIRITTO COMMERCIALE

## TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

c) all'articolo 2, comma 2, le parole: "proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite dalla seguente parola: "impresa";

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*"Art. 3. (Competenza per materia delle sezioni specializzate).- 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:*

*a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;*

*b) controversie in materia di diritto d'autore;*

*c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;*

*d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.*

*2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001 e di cui al regolamento (CE) n.1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:*

*a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma e 2506-ter del codice civile;*

*b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;*

*c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;*

*d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società*

*controllate contro le società che le controllano;*

*e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;*

*f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza*

# DIRITTO COMMERCIALE

## TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

*comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.*

*3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.”;*

*e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

*“Art. 4. – (Competenza territoriale delle sezioni) — Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione o nella città individuati ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello”.*

*2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: “alla corte d'appello competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 , e successive modificazioni”.*

*3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis”.*

*4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro seicentomila per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*5. (...)*

# DIRITTO COMMERCIALE

TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

6. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

**4.1.** In sintesi, con l'approvazione del c.d. maxiemendamento si rinnova l'art. 2 dedicato al "*Tribunale delle imprese*" e, di conseguenza, anche l'art. 3, d.lgs. n. 168/2003. Le modifiche proposte e approvate corrispondono quasi integralmente a quelle definitivamente recepite dalla legge di conversione n. 27/2012. Per tale motivo esse verranno esaminate nel paragrafo successivo.

Sin da ora, però, è possibile osservare come le sezioni fino ad oggi specializzate in materia di P.I.I. (art. 1, d. lgs. n. 168/03) diventino "*sezioni specializzate in materia di impresa*", sebbene le nuove competenze ad esse ascritte siano riconducibili alla dinamica dei rapporti societari, più che al vero e proprio esercizio dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 168/03, in particolare, le "nuove" sezioni saranno istituite presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede in ogni capoluogo di regione, ove non siano già esistenti. Sicché, come vedremo, i "*tribunali delle imprese*" dovrebbero essere ventuno, aggiungendosene nove ai dodici già operanti, sia pur nella "vecchia" configurazione di sezioni specializzate in materia di P.I.I.

## **5. Il "*Tribunale delle imprese*" all'esito della conversione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, con modificazioni, in l. 24 marzo 2012, n. 27.**

Con la l. 24 marzo 2012, n. 27, è stato convertito il d.l. n. 1/2012, e si sono definitivamente cristallizzate, al netto di qualche dettaglio <sup>(1)</sup>, le modifiche introdotte con l'approvazione del c.d. maxiemendamento al Senato.

Più in particolare, la formulazione dell'art. 2, d.l. n. 1/2012, convertito con modifiche in l. 24 marzo 2012, n. 27, è la seguente:

«Art. 2 (*Tribunale delle imprese*)

1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa»;

---

<sup>(1)</sup> V. art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, nella parte in cui viene introdotto il comma 1-bis, dell'art. 1, d. lgs. 26 giugno 2003, n. 168: scompare, infatti, il riferimento alla "*regione Trentino-Alto Adige/Südtirol*" per cui si era ipotizzata la competenza delle "*le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di (...) Venezia*".

# DIRITTO COMMERCIALE

TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

2) al comma 1, le parole: «proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»;

3) è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche»;

b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze»;

c) all'articolo 2, comma 2, le parole: «proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»;

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo

# DIRITTO COMMERCIALE

TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

*comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;*

*b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;*

*c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;*

*d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;*

*e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;*

*f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.*

*3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2»;*

*e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

*«Art. 4. - (Competenza territoriale delle sezioni). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello».*

*2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «alla corte d'appello competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».*

*3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente:*

*«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis».*

# DIRITTO COMMERCIALE

## TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

4. *Il maggior gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

5. (...)

6. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

Di seguito verranno sinteticamente esposte le principali novità inerenti l'istituzione delle “sezioni specializzate in materia di impresa” rispetto alle originarie previsioni contenute nel “decreto liberalizzazioni”.

**5.1. Profili di organizzazione.** Ai sensi dell'art. 1, comma 1, d. lgs. n. 168/03, novellato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 1/2012, le nuove “sezioni specializzate in materia di impresa” saranno istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, ove già esistono le “vecchie” sezioni specializzate in materia di P.I.I. <sup>(12)</sup>

Vi è di più. Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, d. lgs. n. 168/03, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 1/2012, nuove “sezioni specializzate in materia di impresa” dovranno comunque essere istituite presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, nonché presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia; per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste, invece, saranno competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. Si specifica, ad ogni buon conto, che l'istituzione delle nuove sezioni “non comporta incrementi di dotazioni organiche” <sup>(13)</sup>.

<sup>(12)</sup> Fino al 21 settembre 2012, in effetti, il testo applicabile dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 168/2003 dovrebbe essere ancora il seguente: “Art. 1. Istituzione delle sezioni. 1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche”.

<sup>(13)</sup> Sul punto v. L. TENAGLIA, *L'istituzione del Tribunale delle imprese*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 75.

# DIRITTO COMMERCIALE

## TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

Per quanto concerne la composizione delle nuove sezioni, l'art. 2, d.lgs. n. 168/03, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. *b*), d.l. n. 1/2012, impone che i giudici che andranno a integrarle siano scelti “*tra i magistrati dotati di specifiche competenze*”, al fine di garantire un alto livello di specializzazione.

**5.2. Competenza per materia.**- Ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 168/03, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. *d*), d.l. n. 1/2012, le “*sezioni specializzate in materia di impresa*” sono competenti innanzitutto a decidere sulle seguenti materie:

- controversie *ex art.* 134, d.lgs. n. 30/2005, n. 30 (c.d. *Codice della proprietà industriale*);

- controversie in materia di diritto d'autore;

- controversie *ex art.* 33, comma 2, l. n. 287/1990, n. 287 (ovvero: controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);

- controversie relative alla violazione della normativa *antitrust* dell'UE.

Per un verso, dunque, è stata eliminata la competenza inizialmente prevista in materia di azione collettiva risarcitoria *ex art.* 140-*bis*, d. lgs. n. 206/05; per l'altro, sono state attratte alla competenza delle nuove sezioni le controversie in materia di tutela della concorrenza *ex art.* 33, comma 2, l. n. 287/1990, nonché le controversie relative alla violazione della normativa *antitrust* dell'UE.

Rilevanti modifiche hanno interessato anche la sfera della competenza in materia societaria *ex art.* 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003. Già con il c.d. maxiemendamento, infatti, è stato ricalibrato l'ambito “*soggettivo*” di applicazione della nuova disciplina, precisando che le nuove sezioni sono competenti a conoscere determinate cause e procedimenti relativamente:

(*i*) alle s.p.a., alle s.a.p.a. e alle s.r.l.;

(*ii*) alle società cooperative e alle mutue assicuratrici;

(*iii*) alle società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e alle società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003;

(*iv*) alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero;

(*v*) alle società che rispetto a tutte quelle già elencate esercitano (o sono sottoposte a) attività di direzione e coordinamento.

Va segnalata, in particolare, l'aggiunta del riferimento alle s.r.l. – oltre che alle società cooperative e mutue assicuratrici, alle società europee e cooperative europee – la cui assenza, nel testo originario del “*decreto liberalizzazioni*”, aveva suscitato non poche critiche da parte dei primi commentatori.

Quanto all'ambito “*oggettivo*” di applicazione, le “*cause*” e i “*procedimenti*” di competenza delle nuove sezioni specializzate sono quelli relativi:

(*i*) a tutti i rapporti societari, compresi quelli espressamente indicati nella lett. *a*) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/03, ovvero quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di

# DIRITTO COMMERCIALE

## TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni artt. 2445, comma 3, e 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447-*quater*, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487-*ter*, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), artt. 2503, comma 2, 2503-*bis* comma 1, e 2506-*ter* c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società);

(ii) al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

(iii) ai patti parasociali, anche diversi da quelli contemplati dall'art. 2341-*bis* c.c.;

(iv) alle azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

(v) ai rapporti *ex* art. 2359, comma 1, n. 3, c.c. (c.d. controllo contrattuale); *ex* art. 2497-*septies* c.c. (attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole statutarie); *ex* art. 2545-*septies* c.c. (gruppo cooperativo paritetico);

(vi) ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al comma in questione, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

Il nuovo art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/03, infine, stabilisce che le nuove sezioni sono competenti anche per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai predetti comma 1 e comma 2.

**5.3. Competenza per territorio.**- Il nuovo testo dell'art. 2, comma 1, lett. e), riformula l'art. 4, d.lgs. n. 168/03, stabilendo che le controversie di cui all'art. 3, che – secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano – dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione, sono ascritte alla cognizione della sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione o nella città individuata ai sensi dell'art. 1. Si prevede, inoltre, che alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione siano assegnate

# DIRITTO COMMERCIALE

TRIBUNALE DELLE IMPRESE: MODIFICHE NORMATIVE

le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello.

**5.4. Contributo unificato e ambito di applicazione temporale.**- Rispetto al testo originario del d.l. n. 1/2012, l'art. 2, comma 3, raddoppia (e non quadruplica) il contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*").

Il comma 4, invece, dispone che il maggior gettito derivante dall'applicazione della suddetta disposizione sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro seicentomila per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'art. 1, d.lgs. n. 168/2003, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di P.I.I. e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'art. 37, comma 10, d.l. 6 luglio 2011, n. 98. A decorrere dall'anno 2014 è prevista la rassegna dell'intero ammontare del maggior gettito al predetto Fondo.

Infine, il comma 6 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati dopo il 180° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero a partire dal 22 settembre 2012 <sup>(14)</sup>.

---

<sup>(14)</sup> Sul punto v. P. CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Società*, 2012, p. 813, e spec. nt. 24.

# LA RAPPRESENTANZA EX ART. 2266 C.C.

*Oggetto di esame è la disciplina della rappresentanza nella società semplice, con precipuo riferimento alle pronunce giurisprudenziali sul tema.*

di **GIULIA GARESIO**

### **1. Premessa.**

La rappresentanza – così come disciplinata all'art. 2266 c.c., in apertura della Sezione III del Capo II, rubricata “Dei rapporti con i terzi” – costituisce un profilo strettamente legato all'amministrazione delle società personali e, al contempo, da questa decisamente distinguibile e distinto.

La collocazione topografica di tale norma offre lo spunto per delineare il confine tra la nozione di amministrazione e quella di rappresentanza, intendendosi la prima come l'attività di gestione degli affari sociali, i cui corrispondenti precetti codicistici sono volti a regolare i rapporti interni tra i soci, e la seconda come il potere di agire in nome della società, incidendo sui rapporti esterni verso i terzi<sup>1</sup>.

Al riguardo, l'art. 2266, 1° co., c.c., dispone testualmente che «*la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi*», accomunando così la rappresentanza negoziale a quella processuale.

Tale previsione permette, stante il lineare tenore letterale della norma, di riconoscere in capo alle società personali perlomeno una soggettività giuridica – ovvero la capacità di assumere obbligazioni, esser titolare di diritti e stare in giudizio – sancita dalla stessa Corte di Cassazione, che, al riguardo, ha affermato<sup>2</sup> che «*le società*

---

<sup>1</sup> Cfr. COTTINO, *Diritto societario*, Padova, 2011, 80; CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, 2, Torino, 2012, 92 e ss. Quest'ultimo Autore precisa che «*il potere di gestione riguarda l'attività amministrativa interna, la fase decisoria delle operazioni sociali. Il potere di rappresentanza riguarda invece l'attività amministrativa esterna, la fase di attuazione con i terzi delle operazioni sociali*».

<sup>2</sup> Cass., 28.1.1993, n. 1027, in *Soc.*, 1993, 1043, con nota di AMBROSINI. Conformi Id., 28.4.1997, n. 3626, in *Vita notarile*, 1997, 860; Id., 7.8.1996, n. 7228, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 752; Id., 20.4.1994, n. 3773, in *Vita notarile*, 1994, 1376, con nota di RAGUSA MAGGIORE. In senso contrario, nondimeno, Id., 7.3.1990, n. 1799, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1246, ove si è deciso che «*nelle società di persone, l'unificazione della collettività dei soci – che si manifesta con*

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

*di persone, ancorché irregolari o di fatto, se pur non munite di personalità giuridica, debbono considerarsi soggetti di diritto e come tali centri di imputazione di situazioni giuridiche sostanziali e processuali, attive e passive». E ciò prescindendo da qualsivoglia considerazione circa la sussistenza o meno di personalità giuridica in capo alle società personali<sup>3</sup>.*

### **2. I soggetti titolari del potere di firma**

**2.1.** Per quanto concerne i soggetti a cui è demandata la titolarità del potere di rappresentanza, l'art. 2266, 2° co., c.c., definisce quello che – *«in mancanza di diversa disposizione del contratto»* – costituisce il modello legale per la società semplice, ovvero *«la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale»*.

Conseguentemente, stante la lettera della norma, la rappresentanza compete *in re ipsa* a tutti i soci investiti del ruolo di amministratore, senza che vi sia la necessità di una formale, distinta, attribuzione del potere di firma. Ed un siffatto automatismo costituisce il naturale corollario di quel primigenio binomio sancito all'art. 2257, 1° co., c.c., in forza del quale *«salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri»*.

Come è stato osservato<sup>4</sup>, *«il potere di rappresentanza spetta agli stessi soggetti a cui compete il potere di gestione interna, con il medesimo contenuto e le medesime modalità [...] Pertanto, in mancanza di diversa disposizione contrattuale, come tutti i soci sono amministratori in regime di amministrazione disgiunta con facoltà di compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, così tutti i soci sono rappresentanti della società in via disgiuntiva ed hanno la facoltà di porre in essere, nei confronti dei terzi, qualsiasi atto rientrante nell'oggetto sociale»*.

---

*l'attribuzione alla società di un nome, di una sede, di una amministrazione e di una rappresentanza – e l'autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali – che si riflette nella insensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell'ordine, più o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire – costituiscono un congegno giuridico volto a consentire alla pluralità (dei soci) una unitarietà di forme di azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralità nell'unicità esclusiva di un ens tertium; pertanto, mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volontà od un interesse della società distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci, sul piano processuale è sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della società stessa». Del medesimo tenore Id., 22.4.1994, n. 3842, in *Vita notarile*, 1994, 1376.*

<sup>3</sup> Per un approfondimento sul tema, si rinvia a COTTINO, *cit.*, 9 e ss.

<sup>4</sup> Cfr. CAGNASSO, *La società semplice*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 1998, 158.

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

La rappresentanza si presume disgiunta, in quanto il regime di amministrazione operante nel silenzio del contratto sociale è, per l'appunto, il modello disgiuntivo. Siffatto sillogismo, del resto, è stato affermato dalla stessa Corte di Cassazione, laddove ha statuito<sup>5</sup> che «*la rappresentanza, salvo diverse pattuizioni, spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci, con la conseguenza che quando non ne sia contestata la provenienza da uno di essi, ancorché non individuato, l'atto compiuto deve ritenersi valido e idoneo a produrre i propri effetti*».

Si giunge ad analoga conclusione, *mutatis mutandis*, qualora il modello amministrativo adottato dai soci sia quello congiuntivo, dovendosi ritenere in tal caso che anche il potere di firma debba esser esercitato congiuntamente tra tutti i soci-amministratori<sup>6</sup>, ancorché consti una risalente pronuncia della Corte d'Appello di Firenze<sup>7</sup>, per la quale la rappresentanza congiunta non si esplica in relazione alla rappresentanza passiva, bensì unicamente per il compimento di operazioni sociali.

**2.2.** Il disposto dell'art. 2266, 2° co., c.c., nondimeno, prevede che il contratto sociale possa derogare al regime legale di rappresentanza, introducendo le varianti sul tema che più rispecchiano la volontà e le esigenze concrete dei soci. Ed infatti, è possibile che rappresentanti siano unicamente alcuni amministratori ovvero uno solo di essi<sup>8</sup>. Inoltre, si considera ammissibile introdurre la rappresentanza congiunta in presenza di amministrazione disgiunta<sup>9</sup>. Parimenti, possono essere pattuite delle limitazioni al potere degli amministratori di rappresentare la società, tra cui la ripartizione per aree di competenza oppure la restrizione a determinate tipologie di atti,

<sup>5</sup> Cass., 24.5.2004, n. 9927, in *Giur.*, 2004, 3786. Conformi Id., 1.10.1997, n. 9558, in *Giust. civ. mass.*, 1997, 1820; Id., 7.9.1993, n. 9381, in *Dir. fall.*, 1994, II, 777; Id., 13.1.1987, n. 134, in *Giur. comm.*, 1987, II, 556.

<sup>6</sup> In tal senso, cfr. COTTINO, *cit.*, 81; CAMPOBASSO, *cit.*, 93, per il quale nell'amministrazione congiuntiva «*femo restando che le decisioni possono essere adottate all'unanimità o a maggioranza, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell'atto*»; CAGNASSO, *ibidem*; BUONOCORE, *La società in nome collettivo. Artt. 2291-2312*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1995, 297; G. FERRI, *Le società*, in *Tratt. Vassalli*, vol. X, tomo III, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 1987, 265; TASSINARI, *La rappresentanza nelle società di persone*, Milano, 1993, 112 e ss.

<sup>7</sup> App. Firenze, 10.6.1960, in *Giur. toscana*, 1960, 68. *Contra*, GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, 440.

<sup>8</sup> Cass., 6.1.1982, n. 18, in *Giur. comm.*, 1983, II, 38; Id., 12.1.1973, n. 105, in *Giust. civ.*, 1973, I, 1223; Id., 24.2.1972, n. 528, in *Dir. fall.*, 1970, II, 595; Id., 27.2.1962, n. 385, in *Giust. civ.*, 1962, I, 629. In dottrina, cfr. GALGANO, *Le società di persone*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XXVIII, Milano, 1972, 293; COTTINO, *cit.*, 80; CAGNASSO, *ibidem*; CAMPOBASSO, *ibidem*, il quale, al riguardo, parla di “dissociazione soggettiva” tra potere di gestione e potere di rappresentanza.

<sup>9</sup> Cfr. COTTINO, *cit.*, 81; CAGNASSO, *ibidem*; CAMPOBASSO, *ibidem*.

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

od ancora l'obbligatorietà della rappresentanza congiunta per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione<sup>10</sup>.

Con precipuo riferimento alla valenza dei limiti pattiziamente convenuti, la Suprema Corte ha stabilito<sup>11</sup> che *«le limitazioni, derivanti dall'atto costitutivo, del potere di rappresentanza del singolo socio amministratore, costituendo una deroga al principio generale, dettato dall'art. 2266 c.c., per il quale detta rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno di essi per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, sono di stretta interpretazione e, come tali, non estensibili a tutte quelle attività che, sebbene finalizzate alla conclusione di atti richiedenti, per previsione dell'atto costitutivo, la partecipazione congiunta dei soci amministratori, abbiano una loro giuridica autonomia»*.

**2.3.** Sul tema, sorge spontaneo domandarsi se – nelle società personali – sia possibile nominare un rappresentante *extraneus*, ovvero sia un soggetto che non sia al contempo socio.

La risposta, invero, dovrebbe essere negativa<sup>12</sup>, come pare agevolmente argomentabile dal mero tenore letterale dell'art. 2266, 2° co., c.c., e dalla basilare necessità di salvaguardare il patrimonio di terzi.

Nondimeno constano alcune pronunce di legittimità, che, proprio in forza della derogabilità sancita dal medesimo art. 2266, 2° co., c.c., affermano<sup>13</sup> che *«la clausola di*

---

<sup>10</sup> In dottrina, vds. CAGNASSO, *cit.*, 159; CAMPOBASSO, *ibidem*; GALGANO, *ibidem*; BOLAFFI, *La società semplice*, Milano, 1947, 437.

<sup>11</sup> Cass., 10.9.2002, n. 13146, in *Soc.*, 2003, 28. La Suprema Corte, nel caso concreto, ha pertanto deciso che *«ove l'atto costitutivo della società richieda la firma congiunta dei soci amministratori per gli atti di acquisto, detta previsione non preclude la legittimazione del singolo socio amministratore a presentare, nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare, l'offerta dopo l'incanto di aumento del sesto ex art. 584 c.p.c., atteso che detta offerta, sebbene avente carattere di irrevocabilità, non determina un automatico trasferimento del bene in favore della società offerente, ma costituisce soltanto un atto, ad esso prodromico, inserito nel procedimento esecutivo come presupposto dei provvedimenti del giudice di assegnazione e di trasferimento del bene medesimo»*.

<sup>12</sup> Cfr. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1962, 124, il quale motiva tale conclusione *«più che per argomenti di indole letterale [...] in vista della responsabilità solidale e illimitata, ex lege accollata ai rappresentanti sociali per le obbligazioni da essi contratte in nome della società e della quale non possono, nell'ipotesi considerata, privarsi i terzi; né d'altro canto sembra possa addossarsi la responsabilità all'amministratore in contrasto con i principi generali che disciplinano l'agire in nome alieno, ove l'amministratore non rivesta la qualità di socio»*.

<sup>13</sup> Cass., 26.4.1996, n. 3887, in *Notariato*, 1997, 1, 36, con nota di TASSINARI. Conforme Id., 29.5.1990, n. 5031, in *Giur. it.*, 1990, 1, 1706, ove si stabilisce che la rappresentanza *«può essere delegata ad un terzo da ciascun socio, che è legale rappresentante della società*

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

*un contratto di società semplice che attribuisce la rappresentanza ad un terzo non socio è legittima e deve ritenersi estesa, in assenza di precisazioni, anche alla facoltà di ricevere dichiarazioni indirizzate alla società».*

Diverso il ragionare in relazione al conferimento ad un soggetto terzo di un mandato con rappresentanza, ammissibile anche alla luce di quanto sancito dalla Suprema Corte<sup>14</sup>, per la quale «*l'attribuzione, nell'atto costitutivo di una società, del potere di rappresentanza ad uno solo dei soci non impedisce a quest'ultimo, qualora dall'atto costitutivo stesso non risultino limiti, di conferire ad altro socio o ad un terzo un mandato con rappresentanza della società, in ordine a determinate operazioni utili allo svolgimento dell'attività sociale*».

Tale soluzione, invero, poggia sul fatto che il rapporto con il mandatario in questione non è regolato dall'art. 2266 c.c. – applicabile unicamente ai rappresentanti che siano altresì soci-amministratori – bensì dalla disciplina sul mandato<sup>15</sup>, di cui all'art. 1708, 2° co., c.c. Conseguentemente, *i)* questi non può rappresentare la società in tutti quegli atti che rientrano nell'oggetto sociale – a differenza del socio-amministratore-rappresentante *ex art.* 2266 c.c. – bensì unicamente in quegli atti che non eccedono l'amministrazione ordinaria, salvo esplicita previsione in senso contrario, e *ii)* i soci-amministratori permangono pienamente titolari del potere di rappresentanza scaturente dal predetto art. 2266 c.c.

E ciò trova conferma in una pronuncia del Tribunale ambrosiano<sup>16</sup> in cui si è deciso che «*è nulla la procura institoria conferita dall'amministratore di una società di persone [...] che attribuisca al preposto il potere di compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione senza che il preponente possa interferire o opporsi alle sue operazioni*».

---

*medesima, ove manchi una specifica limitazione di tale potere o un espresso divieto dello statuto».* Del medesimo avviso, in dottrina, BOLAFFI, *cit.*, 523, per il quale l'estraneo risponderebbe in ogni caso delle obbligazioni sociali *ex art.* 2267 c.c., norma che, nondimeno, attribuisce la responsabilità di siffatte obbligazioni in capo ai soci che agiscono in nome e per conto della società, nonché, salvo non sia diversamente convenuto, agli altri soci.

<sup>14</sup> Cass., 6.1.1982, n. 18, *cit.*; Id., 11.3.2002, n. 3509, in *Guida dir.*, 2002, 19, 72. In dottrina, cfr. GALGANO, *Le società di persone*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, *cit.*, 294, per il quale l'institore è configurabile per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice che svolgano attività commerciale, trovando applicazione in tal caso l'art. 2204 c.c.; DI SABATO, *La società semplice*, in *Tratt. Rescigno*, 16, Torino, 1985, 87, sostiene che il rappresentante della società può conferire a terzitanato una procura generale quanto una procura speciale.

<sup>15</sup> Cfr. sul punto GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 2009, 79.

<sup>16</sup> Trib. Milano, 22.12.1983, in *Soc.*, 1984, 790.

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

Del pari, la Suprema Corte ha stabilito<sup>17</sup> che «*i soci di società di persone in liquidazione, ove non siano stati nominati i liquidatori, hanno il potere di rappresentanza della società e sono pertanto legittimati all'impugnazione in appello, a condizione però che agiscano in qualità di rappresentanti della società e non in nome proprio*».

### 3. L'esercizio del potere di firma.

**3.1.** In assenza di specifiche indicazioni pattizie che vadano ad incidere sull'ampiezza del potere di rappresentanza, esso abbraccia «*tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale*», così come linearmente disposto dall'art. 2266, 2° co., c.c.

Da ciò segue che l'estensione dell'ambito di rappresentanza coincide con quella dell'amministrazione, la quale non è *de plano* incasellabile nell'ordinarietà ovvero nella straordinarietà, non sussistendo così nettamente una tale ripartizione nelle società di persone<sup>18</sup>.

Nondimeno, volendo individuare un possibile *discrimen*, la Corte di Cassazione<sup>19</sup> ha chiarito che «*il criterio per distinguere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non può essere quello del carattere "conservativo" o meno dell'atto posto in essere (criterio valido, invece, di regola, per l'amministrazione del patrimonio degli incapaci), in quanto quella imprenditoriale è attività che presuppone necessariamente il compimento di atti di disposizione di beni, con la conseguenza che l'indicata distinzione va fondata sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione ordinaria (cioè, normale) del tipo di impresa di cui si tratta e alle dimensioni in cui essa viene esercitata*», da cui consegue che «*gli atti che modificano le strutture economico-organizzative dell'impresa sono da considerarsi di "straordinaria" amministrazione*».

Pertanto, si stabilisce, di volta in volta, se e in che misura l'atto da porre in essere ricada nell'alveo dell'oggetto sociale o sia perlomeno funzionale al suo conseguimento, controllo che si concretizza nello «*accertamento della congruità dell'atto a raggiungere il fine sociale*», effettuabile *ex post* «*mediante una valutazione*

<sup>17</sup> Cass., 29.9.2003, n. 14433, in *Soc.*, 2004, 329, con nota di CASADEI, PAOLUCCI; Id., 26.4.1996, n. 3887, *cit.*; Trib. Foggia, 24.10.1983, in *Dir. fall.*, 1984, II, 318.

<sup>18</sup> Cfr. GALGANO, *Le società di persone*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, cit., 292.

<sup>19</sup> Cass., 4.5.1995, n. 4856, in *Soc.*, 1995, 1432, con nota di ROVELLI; Id., 13.2.1998, n. 1550, in *Giur. comm.*, 1998, 779; in *Riv. notariato*, 1999, 494; Id., 12.3.1994, n. 2430, in *Foro it.*, 1995, I, 1305; in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 270, con nota di TASSINARI; Id., 9.11.1994, n. 9296, in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, 129; in *Soc.*, 1995, 368, con nota di BATTI. In dottrina, cfr. G. FERRI, *Le società*, in *Tratt. Vassalli*, cit., 267 e ss.

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

*che tenga conto di tutti i possibili elementi di giudizio, verificando essenzialmente se l'atto è riconoscibile come rivolto a realizzare gli scopi della società»<sup>20</sup>.*

In giurisprudenza sono molteplici le pronunce con le quali si sono delineati i contorni di operazioni non esorbitanti rispetto all'oggetto sociale, e, pertanto, normalmente realizzabili dal socio-amministratore-rappresentante in via disgiunta.

Tra queste, pare di interesse menzionare la stipulazione di una clausola compromissoria<sup>21</sup>; l'emissione di un vaglia cambiario<sup>22</sup>; la concessione di una fidejussione a garanzia dell'esposizione debitoria di un'altra società creata «*per operare in modo affiancato e coordinato nello stesso settore produttivo e commerciale, con partecipazioni in larga misura sovrapposte ed inoltre con fini convergenti, senza confronto concorrenziale, [...] essendo l'efficienza e la salute della società garantita obiettivi*» anche della garante<sup>23</sup>; la sottoscrizione di un contratto di leasing, e, più precisamente, è stato deciso che «*la stipulazione quale utilizzatore, da parte di una società in nome collettivo, di un contratto di leasing, costituisce compimento di un atto di ordinaria amministrazione, ai fini dell'individuazione della legittimazione statutaria dell'amministratore-rappresentante, tutte le volte in cui tale contratto si riferisce a beni strumentali insostituibili per il perseguimento dell'oggetto sociale, indipendentemente dal rapporto in concreto esistente tra valore dei beni ed ammontare del capitale*

<sup>20</sup> Trib. Latina, 19.1.1994, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 135, con nota di SCALIA; in *Giur. comm.*, 1995, II, 425, con nota di MASTROGIACOMO. Sul punto, pare di interesse quanto rilevato da App. Roma, 22.2.1996, in *Banca borsa*, 1996, II, 530; in *Giur. it.*, 1996, I, 2, 643, laddove si è affermato che l'amministratore-rappresentante «*può compiere tutti e solo gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, indipendentemente dalla sua qualificazione, per cui la società non può non imputare a se medesima l'attività svolta dall'amministratore e rappresentante se essa sia ricompresa nell'oggetto sociale (indipendentemente dalla rischiosità economica dell'atto, occorrendo solo verificare se l'atto è riconoscibile come rivolto a realizzare gli scopi della società); d'altra parte la società non può imputare a se stessa l'attività svolta dall'amministratore e rappresentante al di fuori dei limiti dell'oggetto sociale*».

<sup>21</sup> Cass., 4.5.1995, n. 4856, *cit.*

<sup>22</sup> Cass., 3.6.1991, n. 6240, in *Soc.*, 1991, 1484. Nel caso in questione, invero, la Suprema Corte ha stabilito che «*il vaglia cambiario, che il socio-amministratore di una società commerciale irregolare emetta spendendone il nome (nella specie, unendo alla propria firma il timbro con la ragione sociale), è fonte di obbligazione direttamente in capo a detta rappresentata, in considerazione della spettanza ai suoi organi del potere di costituire debiti cartolari (art. 12, r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669), nonché della presunzione di inerenza dell'atto alla gestione dell'ente amministrativo, salvo che questi ne provi l'esorbitanza in concreto dai compiti dell'amministratore e la consapevolezza al riguardo del creditore (artt. 2297, 2° co., e 2298, c.c.)*».

<sup>23</sup> Cass., 26.8.1998, n. 8472, in *Giur. it.*, 1999, 322. Conformi Trib. Latina, 19.1.1994, *cit.*; App. Roma., 22.2.1996, *cit.*

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

*sociale»<sup>24</sup>; la conclusione – in una società edile di costruzione e compravendita immobiliare – di «contratti preliminari di compravendita degli immobili costruiti per la vendita perché questi non solo rientrano nell’oggetto sociale, in quanto negozi attuativi della stessa attività imprenditoriale oggetto della società, ma si configurano anche come atti di ordinaria amministrazione perché, pur avendo contenuto dispositivo, ineriscono alla normale attività di gestione della società»<sup>25</sup>; «la promessa al terzo della possibilità di costruire su un’area, tramite l’assicurazione del futuro rilascio di licenza o concessione edilizia» qualora tale promessa sia «rivolta a realizzare gli scopi economici della società medesima e configuri mezzo per la esplicazione della relativa attività»<sup>26</sup>.*

**3.2.** Per quanto attiene, in concreto, all’esercizio del potere di rappresentanza, deve constare la spendita del nome della società affinché l’atto sia vincolante per quest’ultima, poiché in caso contrario, *«il negozio concluso spiega effetto solo nei confronti del rappresentante medesimo, ancorché esso riguardi interessi o beni comuni»<sup>27</sup>.*

---

<sup>24</sup> Cass., 12.3.1994, n. 2430, *cit.* Con precipuo riferimento al contratto di *leasing*, è stato altresì affermato che *«se può astrattamente ritenersi che costituisca atto di ordinaria amministrazione e, comunque, atto coerente con l’oggetto societario il mancato esercizio, in sé considerato, della cosiddetta facoltà di compera del bene oggetto del contratto di leasing, trattandosi di scelta negoziale già presente nell’originario schema contrattuale e, comunque, afferente a beni strumentali all’esercizio dell’impresa, altrettanto non può dirsi della cessione del diritto di riscatto del bene e della rinuncia implicita alla restituzione della cauzione previsti nel contratto di leasing»*. Vds. Cass., 13.2.1998, n. 1550, *cit.*

<sup>25</sup> Cass., 9.11.1994, n. 9296, *cit.* Analoga Id., 18.2.2000, n. 1817, in *Giust. civ.*, 2001, I, 2202, per la quale *«il principio secondo cui per una società esercente l’attività imprenditoriale edilizia la vendita di un immobile deve considerarsi rientrante nell’oggetto sociale (escludendosi che possa configurarsi come atto di disposizione o di straordinaria amministrazione) vale solo in difetto di una specifica disposizione statutaria che espressamente esiga (come nella specie) la firma congiunta dei soci, non solo, in linea generale, per gli atti di straordinaria amministrazione, ma specificamente per l’acquisto e la vendita di immobili»*.

<sup>26</sup> Cass., 21.5.1983, n. 3524, in *Giust. civ. mass.*, 1983, fasc. 5.

<sup>27</sup> Cass., 25.10.1985, n. 5271, in *Foro it.*, 1986, I, 2254. Conformi, Id., 30.3.2000, n. 3903, in *Giust. civ. mass.*, 2000, 668; Id., 16.11.1995, n. 11885, *ivi*, 1995, fasc. 11; Id., 9.3.1994, n. 2301, in *Giur. comm.*, 1995, 2, 174, con nota di GALLETTI, ove si è stabilito che *«l’amministratore di una società di persone, che in forza della legge o del patto sociale compia disgiuntamente dagli altri amministratori negozi giuridici, acquistando beni che intesta a se medesimo, è tenuto a rimettere alla società i beni mobili o immobili che siano stati oggetto, nell’esercizio delle sue funzioni, della compravendita. Ne consegue che nel caso in cui il suddetto amministratore non rimetta alla società i detti beni, questi non possono considerarsi parte del patrimonio sociale fin quando a seguito dell’esercizio dell’azione ex art. 1706 c.c. non*

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

Vero ciò, qualora il rappresentante acquisti per conto della società senza, tuttavia, esplicita *contemplatio domini*, si deve distinguere tra a) beni immobili, per i quali occorre procedere alla retrocessione in capo all'ente societario, «anche se tale obbligo non risulti da atto scritto, in quanto il ritrasferimento è imposto al socio direttamente dalla legge»<sup>28</sup>, e b) beni mobili, per i quali valgono le disposizioni di cui all'art. 1706, 1° co., c.c.<sup>29</sup>.

La spendita del nome, nondimeno, non implica *tout court* che debba farsi ricorso all'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che il socio-rappresentante «agisca spendendone esplicitamente il nome [della società, n.d.a.] ovvero in una situazione tale da ingenerare nella controparte il ragionevole affidamento di agire proprio come socio»<sup>30</sup>, laddove è stato parimenti deciso che «spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata) verificare, caso per caso, tutti gli aspetti della vicenda, allo scopo di accertare, in concreto, se il comportamento tenuto da colui che abbia agito in nome e per conto della società possa avere o meno ingenerato nella controparte, considerate anche le modalità di svolgimento del rapporto, il ragionevole convincimento della sussistenza dei poteri di rappresentanza»<sup>31</sup>. Ed ancora, «è sufficiente anche che dalle modalità e dalle circostanze in cui il cui il rappresentante ha svolto la propria attività e dalla struttura e dall'oggetto del negozio i terzi possono riconoscere l'inerenza dell'atto all'impresa sociale»<sup>32</sup>.

---

sia ottenuto un titolo giudiziale che dichiari e o costituisca il diritto di proprietà della società su di essi». In senso contrario App. Bologna, 29.5.1984, *ivi*, 1986, II, 112, con nota di ANGIELLO, laddove si è deciso che «la firma apposta per accettazione su una cambiale da un rappresentante della società trattaria non impegna il sottoscrittore in proprio, anche quando dal titolo non emerge il rapporto di rappresentanza».

<sup>28</sup> Cass., 30.3.1985, n. 2235, in *Foro it.*, 1986, I, 167; *Id.*, 23.2.1990, n. 1349, in *Soc.*, 1990, 891, con nota di BUGANI.

<sup>29</sup> Cass., 5.5.1980, n. 2935, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 1558.

<sup>30</sup> Cass., 4.6.1988, n. 3797, in *Soc.*, 1988, 316. Conforme *Id.*, 18.3.1986, n. 1843, in *Giust. civ. mass.*, 1986, fasc. 3, laddove si è precisato che «nelle società collettive di fatto, affinché il vincolo sociale e i suoi effetti si proiettino nel mondo esterno, rispetto ai terzi, non è necessaria la partecipazione personale di tutti i soci ad ogni attività sociale, presumendosi che ciascun socio che agisce per la società ne abbia anche la rappresentanza, e non occorre che le manifestazioni esteriori, atte a rivelare ai terzi l'agire del socio in nome della società, assurgano alla spendita del nome dell'altro o degli altri soci, essendo sufficiente che il comportamento di chi agisce per la società sia tale da rendere palesi al terzo il vincolo sociale e l'esplicazione dell'attività nell'interesse comune, e inequivoca la riferibilità del negozio alla società stessa».

<sup>31</sup> Cass., 17.7.2007, n. 15883, in *Giust. civ. mass.*, 2007, 7-8.

<sup>32</sup> Cass., 12.11.2004, n. 21520, in *Impresa*, 2006, 1063; *Id.*, 16.11.1995, n. 11885, *cit.*

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

Inoltre, in relazione al trasferimento di beni immobili, la Suprema Corte ha stabilito<sup>33</sup> che «*la contemplatio domini – necessaria anche nel caso di rappresentanza sociale – pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, deve risultare ad substantiam dallo stesso documento comprovante il contratto, restando irrilevante la conoscenza o l'affidamento, da parte del terzo contraente, in ordine all'esistenza del rapporto rappresentativo*». A tal fine si è ritenuto idoneo ad attestare la spendita del nome della società l'apposizione del timbro indicante la ragione sociale accanto alla firma del rappresentante<sup>34</sup>.

**3.3.** Differente questione attiene alla validità dell'atto nel quale vi è stata sì *contemplatio domini*, ma unicamente da parte di un solo rappresentante operante in regime di amministrazione congiunta.

La soluzione prospettata a siffatta situazione in giurisprudenza è mutata nel corso del tempo, passando dalla più risalente annullabilità dell'atto – parimenti suscettibile di convalida da parte della società<sup>35</sup> – all'inefficacia dello stesso, determinata dal fatto che il rappresentante in parola avrebbe agito alla stregua di un *falsus procurator*. Ragion per cui l'atto, ancorché valido, non può esser opposto alla società, fatta salva la possibilità che questa proceda alla ratifica, così come deciso dalla Suprema Corte che in proposito ha chiarito<sup>36</sup> che «*trova applicazione il principio, secondo cui il contratto posto in essere da chi sia privo del potere di rappresentare il soggetto in nome del quale esso è stipulato costituisce un negozio giuridico inefficace nei confronti dell'interessato, fin quando, eventualmente, questi lo ratifichi, manifestando inequivocabilmente la volontà di rendere operante nei propri confronti l'atto concluso dal falsus procurator*».

Sul tema, infine, si ritiene<sup>37</sup> ammissibile che – sebbene in regime di rappresentanza congiunta – il singolo rappresentante possa compiere quegli atti urgenti necessari al fine di evitare un danno alla società, e ciò in analogia con quanto sancito

<sup>33</sup> Cass., 30.1.2007, n. 1959, in *Giust. civ. mass.* 2007, 1; Id., 7.2.1984, n. 936, in *Foro it.*, 1984, I, 1287.

<sup>34</sup> Cass., 3.6.1991, n. 6240, *cit.*

<sup>35</sup> Cass., 28.11.1987, n. 8852, in *Soc.*, 1988, 238, con nota di RORDORF, laddove si è statuito che «*l'atto compiuto, in nome della società, da uno degli amministratori munito di firma congiunta è suscettibile di convalida (quando l'azione per l'annullamento si prescrive o resti preclusa per comportamenti, anche taciti, contrastanti con la volontà di avvalersi della causa d'invalidità) o di ratifica (quando la società faccia propri gli effetti dell'atto viziato, mediante l'apposizione della seconda firma da parte dell'altro amministratore)*». Conformi Id., 23.9.1958, n. 3036, in *Mass. Giur. it.*, 1958, 688; Id., 4.12.1950, n. 2673, in *Giur. completa Cass. civ.*, 1950, III, 1068, con nota di CARRESI.

<sup>36</sup> Cass., 11.3.1997, n. 2174, in *Giur. it.*, 1997, 1, 1300, con nota di TASSINARI.

<sup>37</sup> Cfr. TASSINARI, *cit.*, 133.

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

all'art. 700, 2° co., c.c., in relazione all'esecuzione testamentaria, più che con il disposto di cui all'art. 2258, 3° co., c.c., stanti le differenze che sussistono tra rappresentanza e amministrazione congiunta.

**3.4.** L'inefficacia dell'atto concluso dal rappresentante apparente «*non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente allo pseudo-rappresentato, e non già all'altro contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto*»<sup>38</sup>.

Inoltre, è stato sostenuto in giurisprudenza<sup>39</sup> che gli atti esorbitanti rispetto all'oggetto sociale e, nondimeno, compiuti dai rappresentanti della società, sarebbero inefficaci, poiché «*gli amministratori di una società semplice che hanno posto in essere un atto costituente modifica del contratto sociale o, sotto altro profilo, eccedente l'oggetto sociale hanno agito nella posizione del falsus procurator; di conseguenza l'atto è inefficace nei confronti della società, unica legittimata a far valere l'inefficacia, mentre ugualmente legittimato non è il singolo socio*».

Sotto il profilo della legittimazione, tuttavia, non vi è univocità nelle pronunce di merito, constando del pari sentenze<sup>40</sup> per le quali «*nelle società di persone l'atto compiuto oltre i limiti dell'oggetto sociale è inefficace limitatamente ai soci che non abbiano concorso alla sua formazione, ai quali solo è riconosciuta la legittimazione*» ed altre<sup>41</sup> per cui l'atto eccedente l'oggetto sociale non è opponibile al terzo se la società non prova «*l'esorbitanza in concreto dai compiti dell'amministratore e la consapevolezza al riguardo del creditore*».

Nondimeno, si considera efficace *ab origine* quell'atto concluso in via congiunta da tutti i soci, ancorché esso possa rivelarsi estraneo rispetto all'oggetto sociale<sup>42</sup>.

Diversa sorte spetta a quegli atti compiuti in conflitto di interessi, annullabili purché tale circostanza fosse conoscibile e conosciuta dal terzi<sup>43</sup>, così come dispone

<sup>38</sup> Cass., 8.7.1983, n. 4601, in *Giust. civ. mass.*, 1983, fasc. 7. *En passant*, pare di interesse rilevare quanto deciso da Trib. Perugia, 2.8.1994, in *Rass. giur. umbra*, 1995, 81, laddove si è affermato che «*l'illegittimità della nomina dell'amministratore, prescelto in sostituzione di quello revocato, può tradursi in difetto di rappresentanza della società nei rapporti con i terzi*».

<sup>39</sup> App. Torino, 1.2.1985, in *Giur. piemontese*, 1985, 576.

<sup>40</sup> Trib. Genova, 10.12.1986, in *Soc.*, 1987, 597.

<sup>41</sup> Cass., 3.6.1991, n. 6240, *cit.*

<sup>42</sup> Cass., 12.11.1988, n. 6142, in *Giur. it.*, 1989, I, 1, 990.

<sup>43</sup> Cass., 10.4.1999, n. 3514, in *Giur. it.*, 1999, 2092, ove si legge che «*l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori è opponibile ai terzi quando risulti la conoscibilità di tale estraneità tramite l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto della società, in relazione ai quali siano state rispettate le formalità pubblicitarie*».

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

l'art. 1304 c.c., «applicabile in caso di conflitto d'interessi tra amministratore e società, per lo meno quando non sia applicabile l'art. 2391 c.c., il che appunto si verifica quando si debba decidere in ordine ad una società di persone»<sup>44</sup>.

### **4. Opponibilità delle deroghe al principio della rappresentanza disgiuntiva.**

Con riferimento all'opponibilità delle limitazioni poste al potere di rappresentanza, si distingue tra *a)* limiti originari e *b)* limiti successivamente convenuti tra i soci.

Trattasi, per il vero, nell'ipotesi *sub a)* di limitazioni sempre opponibili al terzo<sup>45</sup>, in quanto grava su quest'ultimo l'onere di accertarsi di negoziare con un rappresentante della società e l'ampiezza dei poteri rappresentativi a questi attribuiti. Per quanto attiene, viceversa, alle limitazioni e/o modificazioni *sub b)*, nonché all'eventuale estinzione del potere stesso di rappresentanza, ai sensi dell'art. 2266, 2° co., c.c., trova applicazione l'art. 1396 c.c.<sup>46</sup>, il quale sancisce che «*le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei*». Qualora ciò non avvenga, «*esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto*».

### **5. La rappresentanza processuale.**

**5.1.** La lettera dell'art. 2266, 1° co., c.c., pone sul medesimo piano la rappresentanza sostanziale e quella processuale, configurando come regime legale la rappresentanza disgiunta in capo a tutti i soci-amministratori. Di talché, la società agisce ed è validamente convenuta in giudizio in persona di uno solo degli amministratori, come affermato dalla giurisprudenza prevalente della Suprema Corte<sup>47</sup>, per la quale «*le società semplici stanno in giudizio a mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, ma non è richiesta la personale partecipazione al giudizio di tutti i soci, sia che la società venga evocata in giudizio come convenuta, sia che agisca in veste di attrice; pertanto,*

<sup>44</sup> Cass., 24.6.1995, n. 7166, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 788.

<sup>45</sup> Cfr. CAGNASSO, *ibidem*; CAMPOBASSO, *cit.*, 94; G. FERRI, *Le società*, in *Tratt. Vassalli*, *cit.*, 266; TASSINARI, *cit.*, 182 e ss.

<sup>46</sup> Cfr. CAGNASSO, *ibidem*.

<sup>47</sup> Cass., 25.11.1983, n. 7080, in *Mass. Giur. it.*, 1983, 1801; Id., 10.6.1982, n. 3494, in *Dir. fall.*, 1982, II, 1468. Difforme, con riferimento ad una società in accomandita semplice, Id., 21.6.1985, n. 3719, in *Soc.*, 1985, 1289, laddove si è sostenuto che «*la notificazione di un atto processuale (nella specie: controricorso per cassazione) ad una società in accomandita semplice, ove manchi un organo al quale compete il potere di rappresentare la società, deve essere fatta nominativamente ai soci accomandatari, per cui è nulla se effettuata impersonalmente al legale rappresentante della società*». In dottrina, nel senso della giurisprudenza maggioritaria, cfr. G. FERRI, *Delle società*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Roma-Bologna, 1981, 212; GALGANO, *ibidem*; CAMPOBASSO, *cit.*, 93.

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

*la sentenza emessa sulla base della regolare costituzione del socio che rappresenta la società, spiega i suoi effetti per tutti gli altri componenti di questa in quanto soci».*

Del pari, si è ritenuto<sup>48</sup> che, allorché constino nel contratto sociale delle specifiche pattuizioni inerenti alla rappresentanza negoziale, queste debbano intendersi applicabili anche alla rappresentanza processuale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2266, 2° co., c.c.

**5.2.** Tanto premesso circa la valida costituzione in giudizio prevista *ex lege*, vi sono diverse situazioni che, di volta in volta, la giurisprudenza ha considerato idonee ad instaurare il contraddittorio.

Ed in particolare, la Corte di Cassazione ha deciso<sup>49</sup> che, «*poiché all'interno delle società di persone la soggettività giuridica riveste una funzione unicamente strumentale, volta a consentire alla pluralità di soci una unitarietà delle forme d'azione, deve considerarsi regolarmente instaurato il contraddittorio tutte le volte in cui, indipendentemente dalla formale citazione a mezzo del rappresentante, risultino personalmente convenuti in giudizio tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia emessa nei confronti di questi anche nei riguardi della società».*

Specularmente, da un lato, è stato affermato<sup>50</sup> che «*il giudicato formatosi nei confronti della società di persone ha efficacia anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile e vale come titolo esecutivo nei suoi confronti»* e, dall'altro lato, si è rilevato<sup>51</sup> che «*nel caso di sentenza resa nei confronti di società di persone (anche se posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese) è inammissibile l'appello proposto da un singolo socio in proprio e senza alcun riferimento alla società,*

<sup>48</sup> Cass., SS.UU., 4.5.1965, n. 790, in *Giur. it.*, 1965, I, 1, 944, con nota di MANDRIOLI.

<sup>49</sup> Cass., 27.5.2003, n. 8399, in *Gius.*, 2003, 21, 2438. Conformi Id., 5.4.2006, n. 7886, in *Notariato*, 2006, 6, 669; Id., 12.9.2003, n. 13438, in *Soc.*, 2003, 1623, ove si è rilevato che è sufficiente la presenza in giudizio di tutti i soci «*non essendo configurabile un interesse della società (intesa come autonomo soggetto giuridico) che non si identifichi con la somma degli interessi dei soci medesimi»*; Id., 17.11.2000, n. 14894, in *Corriere giur.*, 2001, 1, 19; Id., 7.3.1990, n. 1799, *cit.*; Id., 7.11.1983, n. 6566, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 1611, con nota di MEMMO. Si precisa, tuttavia, come App. Catania, 5.10.1982, in *Dir. fall.*, 1983, II, 158, abbia stabilito che «*in una collettiva irregolare, se tutti i soci vengono convenuti per l'adempimento di un preliminare di vendita e solo alcuni resistono alla richiesta dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, in caso di riconoscimento della fondatezza della pretesa, la condanna ai danni deve essere pronunciata solo nei confronti dei resistenti».*

<sup>50</sup> App. Firenze, 29.3.1988, in *Dir. fall.*, 1989, II, 143, con nota di BRONZINI. Nella medesima pronuncia si legge, inoltre, che «*nelle cause contro la società di persone non può validamente opporsi che il socio non è stato presente nel giudizio dovendosi invece ritenere che nella società come gruppo non personificato sia presente anche il socio».*

<sup>51</sup> Cass., 11.3.1998, n. 2676, in *Giur. it.*, 1998, 2099.

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

*in quanto questa, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce pur sempre un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia e, quindi, di una propria capacità processuale».*

Parimenti, è stato considerato<sup>52</sup> validamente introdotto il contraddittorio «nell'ipotesi in cui la notifica del ricorso per Cassazione proposto contro una società di fatto (o irregolare) fra due persone, sia eseguita mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito della medesima (ancorché in giudizio in persona dei suoi due titolari)», in quanto tale situazione non è «equiparabile a quella (nella quale la notifica è invece inesistente) di consegna di una sola copia al procuratore di più parti ed essendo ammissibile (artt. 2266 e 2297 c.c.) per detta società – pur priva di personalità giuridica – una rappresentanza, anche processuale, unitaria».

Ed ancora, il Tribunale di Milano<sup>53</sup> ha deciso che «è validamente citata in giudizio una società semplice quando la citazione sia stata notificata ai soci rappresentanti, anche se la notificazione sia avvenuta al domicilio personale ma i fatti, su cui la domanda è fondata, e l'oggetto della domanda chiaramente consentono di identificare la società come soggetto evocando in giudizio».

**5.3.** Anche con riferimento alla rappresentanza processuale deve esservi «fino dall'atto introduttivo del giudizio, la spendita del nome della rappresentata, e, cioè, la dichiarazione di detto socio [rappresentante, n.d.a.] di agire in nome e per conto del gruppo sociale, nell'esercizio di quei poteri»<sup>54</sup> di rappresentanza a lui spettanti, o perlomeno, consentire al convenuto di sapere che agisce per conto della società<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> Cass., 4.2.1993, n. 1376, in *Giust. civ. mass.* 1993, 223. Analoga Id., 12.7.1980, n. 4459, *ivi*, 1980, fasc. 7, in cui si è affermato che «poiché in materia di società semplice o di fatto, la rappresentanza, anche in giudizio, spetta a ciascun socio, è validamente instaurato il rapporto giuridico processuale di impugnazione con la chiamata in giudizio della società di fatto con l'indicazione della sua ragione sociale, senza alcuna indicazione di un suo legale rappresentante, o con la evocazione di uno o di alcuni dei soci, nominativamente indicati, ma pur sempre in tale qualità, e con la consegna di una sola copia dell'atto di gravame ad uno solo dei soci, evocato in giudizio in tale qualità, senza che occorra procedere alla integrazione del contraddittorio per gli altri soci anche se costituiti in giudizio di primo grado».

<sup>53</sup> Trib. Milano, 1.10.1984, in *Soc.*, 1985, 283.

<sup>54</sup> Cass., 4.3.1980, n. 1433, in *Giur. it.*, 1980, I, 1,758. In senso contrario, di recente, Id., 17.11.2000, n. 14894, *cit.*, per la quale «per la rituale instaurazione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emanato nei confronti di una società in nome collettivo e di tutti i soci-legali rappresentanti è sufficiente che l'opposizione sia proposta da questi ultimi, senza necessità di una formale spendita del nome della società da parte di alcuno di questi», adducendo quale motivazione il fatto che non vi è difformità tra l'interesse sociale e la sommatoria degli interessi dei singoli soci.

<sup>55</sup> Cfr. PONTI, *Rappresentanza processuale della società e spendita del nome sociale*, in *Soc.*, 1996, 35.

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

Inoltre, salvo espresso divieto contenuto nel contratto sociale, la rappresentanza processuale può esser delegata dal socio-rappresentante ad un terzo<sup>56</sup>.

Coerentemente, la società non può stare in giudizio per il tramite di un *falsus procurator* ed «il conseguente difetto di legittimazione processuale può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, e, quindi, anche in appello, con effetto retroattivo e con riferimento a tutti gli atti processuali, attraverso la costituzione in giudizio della persona legittimata all'esercizio dei poteri rappresentativi, la quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la condotta difensiva precedente»<sup>57</sup>.

Differente, invero, l'ipotesi in cui nel corso dei successivi gradi di giudizio si alternino diversi soci-rappresentanti, situazione questa ammessa in forza del principio legale della rappresentanza disgiunta, così come affermato dalla Suprema Corte<sup>58</sup>, per la quale «è, pertanto, irrilevante che, in un primo giudizio innanzi ad un giudice straniero, abbia agito uno di essi, mentre, in altro giudizio innanzi al giudice nazionale, si sia costituito un socio diverso. Ne consegue che ciascuno dei predetti soci potrà, del tutto legittimamente, far valere (nei limiti in cui ciò sia consentito) gli effetti nascenti dall'uno o dall'altro giudizio e, in particolare, l'effetto interruttivo del termine di prescrizione relativo al rapporto sostanziale, nascente dalla proposizione della domanda giudiziale».

**5.4.** Da un punto di vista strettamente procedurale, ancorché in relazione ad una società di fatto, la Corte di Cassazione ha affermato<sup>59</sup> il principio per cui ciascun socio-rappresentante «può essere chiamato a prestare giuramento decisorio o suppletorio, con riguardo a fatti dei quali sia autore o coautore, e con la piena efficacia probatoria di cui all'art. 2738, c.c., senza che si renda necessario il contemporaneo ed univoco giuramento degli altri soci (indipendentemente dalla circostanza che siano o meno anch'essi presenti in causa)».

Con riferimento al singolo socio-amministratore, inoltre, è stato precisato<sup>60</sup> che «i soci hanno una duplice veste: uti socii quando, nel caso di società irregolare,

<sup>56</sup> Cass., 29.5.1990, n. 5031, *cit.*

<sup>57</sup> Cass., 14.1.1998, n. 272, in *Giur. it.*, 1998, 2045, con nota di FORCHINO; Id., 13.12.1995, n. 12797, in *Giust. civ. mass.*, 1995, fasc. 12, ove si è precisato che la procura conferita al difensore da parte del *falsus procurator* è inefficace e non invalida. *Contra* Id., 17.1.1996, n. 346, *ivi*, 1996, 71, in cui si è deciso che «nel caso in cui per una parte abbia agito in giudizio persona priva di adeguati poteri rappresentativi, la ratifica della pregressa attività, compiuta in occasione della costituzione in giudizio di soggetto munito di rappresentanza processuale, esplica un'efficacia sanante ex nunc, nel senso che non può validamente operare se si sono verificate preclusioni o decadenze, come desumibile dall'art. 182, 2° co., c.p.c.».

<sup>58</sup> Cass., 1.10.1997, n. 9558, *cit.*

<sup>59</sup> Cass., 10.4.1985, n. 2375, in *Soc.*, 1985, 1164.

<sup>60</sup> Cass., 12.3.1992, n. 3011, in *Mass. Giur. it.*, 1992, 3011.

# STUDI E OPINIONI

## LA RAPPRESENTANZA NELLE SOCIETÀ SEMPLICI

*agiscono quali titolari dei rapporti costituenti il patrimonio autonomo del gruppo e, in caso di società regolare, se ne hanno la rappresentanza; uti singuli, quando agiscono invece quali titolari di rapporti afferenti al loro patrimonio personale; le manifestazioni esteriori atte a provare che l'attore agisce nella qualità di rappresentante della società in nome collettivo possono consistere nel comportamento univoco dell'attore, tenuto conto dell'inerenza dell'atto all'impresa sociale, della documentazione prodotta, delle argomentazioni avanzate a giustificazione della domanda, quando tale comportamento presuppone necessariamente la qualità di rappresentante della società».*

In ultimo, si precisa che le notificazioni nei confronti della società semplice sono validamente effettuate «mediante la consegna dell'atto anche ad uno soltanto dei soci munito del potere di amministrazione e quindi del potere di rappresentanza»<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> Cass., 16.6.1992, n. 7404, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 326; Id., 9.9.1992, n. 10319, in *Riv. leg. fiscale*, 1994, 410, in cui, nondimeno, si è precisato che è valida la notifica ad uno solo dei soci, «ma nella specifica qualità di rappresentante della società. È, quindi, nulla la notifica compiuta in unica copia non riferentesi alla persona di alcun socio nella predetta qualità e, neanche, alla società, per discordanza tra il destinatario dell'atto ed il soggetto cui è stata effettuata la notifica».

# RACCOLTE NORMATIVE

## SOCIETÀ PUBBLICHE, SOCIETÀ DI INTERESSE NAZIONALE, SERVIZI PUBBLICI, PRIVATIZZAZIONI, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, SOCIETÀ *IN HOUSE*. ELENCO DI TESTI NORMATIVI. PARTE I

*Sommario: 1. Evoluzione normativa di carattere generale sulle società pubbliche contenuta nel Codice civile. 2. Disposizioni introdotte da leggi successive (par. 2.1-2.16)*

di LUIGI BERNABÒ BREA, MARCO CASAVECCHIA E GIULIETTA REDÌ

### 1. Evoluzione normativa di carattere generale sulle società pubbliche

**1.1.** La prima normativa di carattere generale sulle “*società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici*” era contenuta negli articoli 2458-2460 del codice civile.

I detti articoli erano formulati come segue:

**\* art. 2458 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici**

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.

Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

**\* art. 2459 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici**

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

## \* art. 2460 Presidenza del collegio sindacale

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.

**1.2. Con l'art. 1/1 del d.lg. 17-1-2003, n. 6** (in vigore dall'1 gennaio 2004), la normativa sub 1.1. è stata trasferita negli articoli 2449 e 2450 cc, con la formulazione che segue:

### **art. 2449 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.**

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

### **art. 2450 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici.**

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.

**1.3. Con il d.l. 15-2-2007, n. 10 convertito nella legge 6-4-2007, n. 46** (art. 3/1), l'art. 2450 cc è stato abrogato<sup>1</sup>.

**1.4. Con la l. 25-2-2008, n. 34** (art. 13/1), in vigore dal 21-3-2008, l'art. 2449 cc è stato riscritto come segue:

### **Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.**

**[I].** Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

**[II].** Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno

---

<sup>1</sup> L'art. 2450 è stato abrogato allo scopo di recepire le indicazioni della Commissione europea che aveva avviato una procedura di infrazione (n. 2006/2104) nei confronti dello Stato italiano per violazione degli articoli 56 e 43 del Trattato CE.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

[III]. I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

[IV]. Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti<sup>2</sup>.

**1.5.** La normativa sub **1**, di carattere generale, va integrata con quella: (a) sulle *cause di ineleggibilità e decadenza* (artt. 1, comma 734, della l. 27-12-2006, n. 296<sup>3</sup>; 3, comma 32 bis, della l. 24-12-2007, n. 244); (b) sulla *revoca con e senza giusta causa e giustificato motivo* (art. 17 del d.l. 1-7-2009, n. 78, convertito nella l. 3-8-2009, n. 102); (c) sulla *prorogatio alla scadenza* (artt. 2385, secondo comma, cc; 2400, primo comma, cc; 1-3 del d.l. 16-5-1994, n. 293, convertito nella l. 15-4-1994, n. 444); (d) sul *numero degli amministratori* (artt. 1, comma 729, della l. 27-12-2006, n. 296; 1, comma 12, della l. 24-12-2007, n. 244; DPCM 26-6-2007); (e) sulle *deleghe e organizzazione del Consiglio di amministrazione* (art. 1, comma 12, della l. 24-12-2007, n. 244); (f) sui *compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione* (artt. 1, commi 725-728, della l. 27-12-2006, n. 296; 6 del d.l. 31-5-2010, n. 78, convertito nella legge 30-7-2010, n. 122) e su *ulteriori limiti al pagamento di compensi* (artt. 3, comma 44, della l. 24-12-2007; 24, comma 4 bis, d.l. 31-12-2007 n. 248, convertito nella l. 28-2-2008 n. 31; 1, d.l. 6-7-2011, n. 98, convertito nella l. 15-7-2011, n. 111; 23-bis del d.l. 6-12-2011, n. 201, convertito nella l. 22-12-2011, n. 214; 35 del d.l. 9-2-2012, n. 5, convertito nella l. 4-4-2012, n. 35); (g) sui limiti del *trattamento economico per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo* (dpr 5-10-2010, n. 195); (h) sulla *limitazione ai poteri di rappresentanza: atti fuori dall'oggetto sociale* (artt. 2332, secondo comma; 2384, 2384 bis cc e 13 del d.l. 4-7-2006, n. 223, convertito nella l. 4-8-2006, n. 248 [c.d. decreto Bersani]; d.l. 25-6-2008, n. 112, convertito nella l. 6-8-2008, n. 133); (i) sui *doveri in*

<sup>2</sup> La riscrittura dell'art. 2449 avvenne per uniformare tale articolo al diritto comunitario (sent. Corte Giust. CE emessa nelle cause riunite C-463 e 464/2004).

<sup>3</sup> Vedansi circolare Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali 13-7-2007 e circolare Anci 26-10-2007.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

*materia di direzione e coordinamento* (art. 2497 e segg. cc); (l) sulla *nullità degli atti* (artt. 6 del d.l. 31-5-2010, n. 78, convertito nella l. 30-7-2010, n. 122; 11, d.l. 6-7-2011, n. 98, convertito nella l. 15-7-2011 n. 111; 1, 4, 5, 6, 9 e 15 del d.l. 6-7-2012, n. 95, convertito nella l. 7-8-2012, n. 135); (m) sui *limiti agli aumenti di capitale* (art. 19 del d.l. 31-5-2010, n. 78, convertito nella l. 30-7-2010, n. 122); (n) sulle *dismissioni di partecipazioni* (art. 3, comma 27, della l. 24-12-2007, n. 244 e altra normativa citata sub 3.); (o) sull'*obbligo di trasparenza delle società in mano pubblica* (art. 8 del d.l. 6-7-2011, n. 98, convertito nella l. 15-7-2011, n. 111); (p) sulla *razionalizzazione del processo di approvvigionamento di beni e servizi* (artt. 11 del d.l. 6-7-2011, n. 98 convertito nella l. 15-7-2011, n. 111; 22 del d.l. 6-12-2011, n. 201, convertito nella l. 22-12-2011, n. 214; 1, 5 del d.l. 6-7-2012, n. 95, convertito nella l. 7-8-2012, n. 135); (q) sulla *liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari* (art. 15 del d.l. 6-7-2011, n. 98, convertito nella l. 15-7-2011, n. 111); (r) sulle *società municipalizzate* (art. 5 del d.l. 13-8-2011, n. 138, convertito nella l. 14-9-2011, n. 148); (s) sul *patto di stabilità* (artt. 14 del d.l. 78/2010, convertito nella l. 122/2010 e 31 della l. 12-11-2011, n. 183); (t) su *enti e organismi pubblici* (art. 22 del d.l. 6-12-2011, n. 201, convertito nella l. 22-12-2011, n. 214); (u) su *tutela e promozione della concorrenza nelle pubbliche amministrazioni* (art. 4 del d.l. 24-1-2012, n. 1, convertito nella l. 24-3-2012, n. 27); (v) su *riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche* (artt. 4 e 5 e 6 del d.l. 6-7-2012, n. 95, convertito nella l. 7-8-2012, n. 135); (z) su *razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi* (art. 9 del d.l. 6-7-2012, n. 95, convertito nella l. 7-8-2012, n. 135); (aa) sul *rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni* (art. 1 del d.l. 10-10-2012, n. 174, convertito nella l. 7-12-2012, n. 213); (bb) sui *contratti di servizio* (art. 243 del d.l. 267/2000); (cc) sulla *riduzione dei costi degli apparati amministrativi* (art. 6 del d.l. 31-5-2010, n. 78, convertito nella l. 30-7-2010, n. 122); (dd) sul *contratto sulle società partecipate da parte degli enti pubblici locali* (artt. 147-quater e 148 del TU 267/2000; 16-bis della l. 31/08 e 3 del d.l. 10-10-2012, n. 174, convertito dalla l. 7-12-2012, n. 213).

**1.6.** La normativa citata sub **1.5.** viene trascritta sub **2.**, seguendo l'ordine cronologico.

**2.** La normativa sub **1.** va, come detto, integrata dalle seguenti disposizioni:

**2.0.** da **articoli del Codice civile** (come modificato dal d.lgs. 17-1-2003 n. 6):

\* **2332:**

Nullità della società.

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

- 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
- 2) illiceità dell'oggetto sociale;

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.

\* **2384:**

Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società<sup>4</sup>

\* **2385, secondo comma:**

Cessazione degli amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

\* **2400, primo comma** (ultimo periodo):

Nomina e cessazione dall'ufficio.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

\* **2497** (nel capo IX su “Direzione e coordinamento di società”):

Responsabilità.

Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità

---

<sup>4</sup> L'art. 2384 è stato sostituito dall'art. 1/1 del d.lg. 17-1-2003, n. 6.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario

**2.1. dal d.l. 16-5-1994, n. 293, convertito con la l. 15-7-94, n. 444** (artt. 1-6 e 9), nel testo che segue:

**1. *Àmbito di applicazione.***

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici<sup>(4)</sup>.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

**2. *Scadenza e ricostituzione degli organi.***

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

**3. *Proroga degli organi - Regime degli atti.***

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo<sup>(5)</sup>.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

(5) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 5, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8. Una ulteriore deroga era stata disposta dall'art. 1, D.L. 8 agosto 2002, n. 187, non convertito in legge.

#### **4. Ricostituzione degli organi.**

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

#### **5. Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli.**

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. Nella pendenza dei controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 <sup>(6)</sup>.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo e obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse <sup>(7)</sup>.

(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

#### **6. Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità.**

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva

#### **9. Adeguamento della normativa regionale.**

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali ivi stabiliti <sup>(8)</sup>.

(8) Comma così modificato dalla *legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444*.

**2.2.** dal **d.l. 31-5-1994 n. 332, convertito con l. 30-7-1994 n. 474** (artt. 2, 3, 4 e 5), con il seguente testo:

Art.2

*Poteri speciali (1).*

**1.** Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive (2):

**a)** opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio (3);

**b)** opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio (3);

**c)** veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

**d)** nomina di un amministratore senza diritto di voto (4).

**1-bis.** Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (5).

**2.** Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera c) , spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

**3.** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresì i poteri previsti al comma 1 (6).

(1) Vedi disposizioni di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**Per la direttiva per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo vedi D.P.C.M. 4 maggio 1999.**

Per la definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo vedi D.P.C.M. 10 giugno 2004.

(2) **Per l'individuazione delle società nei cui statuti introdurre poteri speciali a favore del Ministro del tesoro vedi D.P.C.M. 21 marzo 1997 relativo a Stet S.p.a. e Telecom Italia S.p.a., D.P.C.M. 28 settembre 1999 relativo a Finmeccanica S.p.a., D.P.C.M. 23 marzo 2006 relativo a SNAM RETE GAS S.P.A..**

Inoltre con D.M. 21 marzo 1997 sono stati definiti i poteri speciali attribuiti al Ministro del tesoro da introdurre negli statuti di Stet S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.; con D.M. 24 marzo 1997 è stata fissata la misura della partecipazione rilevante ai fini dell'esercizio del potere speciale del gradimento attribuito al Ministro del tesoro sempre in relazione alle società Stet S.p.a. e Telecom Italia S.p.a..

Per l'individuazione del contenuto della clausola da inserire nello statuto di ENEL S.p.a., che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità dei poteri speciali vedi D.M. 17 settembre 2004.

(3) **Per l'esercizio del potere di opposizione di cui alla presente lettera vedi articolo 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.**

(4) Comma modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in sede di conversione, e successivamente sostituito dall'articolo 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(5) Comma inserito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in sede di conversione.

(6) Comma sostituito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in sede di conversione.

## Art.3

### *Altre clausole statutarie (1).*

1. Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all'articolo 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b) , del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate (2).

2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data (3).

3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica di acquisto a condizione che l'offerente venga a detenere, a seguito dell'offerta, una partecipazione almeno pari al settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza (4).

(1) Vedi articolo 1, comma 384, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(2) Comma modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in sede di conversione.

(3) Comma modificato dall'articolo 1 del D.L. 28 settembre 1996, n. 504, come modificato dalla legge 27 novembre 1996, n. 602, in sede di conversione.

(4) Comma modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in sede di conversione, successivamente dall'articolo 212 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998 e dall'articolo 6 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 .

## Art.4

### *Voto di lista (1).*

1. Le società di cui all'articolo 3 nei cui statuti sia previsto un limite di possesso azionario introducono negli statuti apposita clausola, immodificabile sintanto che permanga la previsione del limite stesso, per l'elezione degli amministratori mediante voto di lista. A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'1 per

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) , con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.

1-bis. Alle società di cui al comma 1 con azioni quotate nei mercati regolamentati si applica quanto previsto dagli articoli 125-bis, 147-ter e 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, è espresso dalle liste di minoranza (2).

(1) Articolo modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in sede di conversione.

(2) Comma aggiunto dall'art. 6, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto

## Art.5

### *Disposizioni relative alle assemblee di società (1).*

1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 sono adottate con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze previste dagli articoli 2368, 2369, 2369-bis del codice civile.

[ 2. Nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria in terza convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale in tutte le ipotesi previste dall'art. 2369- bis , comma secondo, nonchè in quelle di cui all'art. 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile. ] (2)

[ 3. Nelle società di cui all'art. 1 e nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nel cui statuto sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale in tutte le ipotesi previste dall'art. 2369- bis del codice civile.] (3)

[ 4. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'art. 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.] (4)

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

[ 5. Con regolamento adottato di intesa dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , sono disciplinate, ferme restando le condizioni stabilite nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 4, le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di cui al presente decreto.] (5)

(1) Per il regolamento concernente le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza vedi provvedimento della Banca d'Italia 30 dicembre 1994.

(2) Comma soppresso dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in sede di conversione.

(3) Comma sostituito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in sede di conversione, e successivamente soppresso dall'articolo 214, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(4) Comma soppresso dall'articolo 214, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(5) Comma modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in sede di conversione, e successivamente soppresso dall'articolo 214, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[si veda altresì l'art. 66, l. 23-12-1999 n. 488]

**2.3. dal d.lgs. 18-8-2000 n. 267, così come integrato dal d.l. 10-10-2012 n. 174, convertito con la legge 7-12-2012 n. 213 (art. 3):**

Art. 41 bis

*Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo.*

1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

Art. 147 quater

*Controlli sulle società partecipate non quotate*

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

## Art. 148 bis

### *Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Art. 243

## *Contratti di servizio*

3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'*articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*.

Art. 243 bis

## *Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149*, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149*, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;

c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

**2.4. dal d.l. 4-7-2006 n. 223, convertito con l. 4-8-2006 n. 248 (art. 13), con il seguente testo:**

**(Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza) (1).**

Art. 13.

**1.** Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare [esclusivamente] con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti (2).

**2.** Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

**3.** Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società [ da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi]. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma (3).

**4.** I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data (4).

**(1)** Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, in sede di conversione.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 720, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 18, comma 4-septies, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e dall'articolo 48, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

(3) Comma modificato dall'articolo 4, comma 7 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97 e dall'articolo 20, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 720, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(Il periodo transitorio del terzo comma risulta scaduto il 4 gennaio 2010).

**2.5.** dalla **l. 27-12-2006, n. 296** (art. 1, commi 459-461, 463-466 e 718-736), con il seguente contenuto:

**459.** [Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Società di cui al *decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1*, nonché della Società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, è ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica anche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 461]<sup>(162)</sup>.

(162) Comma soppresso dal *comma 9 dell'art. 19, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*.

\* \* \* \*

**460.** La Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale<sup>(163)</sup>.

(163) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 18 settembre 2007*.

\* \* \* \*

**461.** Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007<sup>(164)</sup> il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo,

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse <sup>(165)</sup>.

(164) Per la proroga del termine vedi l'art. 28, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(165) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 1-ter dell'art. 28, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 aggiunto dalla relativa legge di conversione.

\* \* \* \*

**463.** Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «, regionali e locali» sono soppresse;

b) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento»;

c) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere».

\* \* \* \*

**464.** All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: «e con il Ministro per le politiche agricole» sono soppresse

\* \* \* \*

**465.** Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società.

\* \* \* \*

**466.** Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità <sup>(166)</sup>.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

(166) Comma così modificato dal *comma 51 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244*. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 51 e il comma 52-bis aggiunto dall'*art. 4-quater, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

\* \* \* \*

**718.** Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

\* \* \* \*

**719.** L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

\* \* \* \*

**720.** All'*articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «da collocare sul mercato, secondo le procedure del *decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 1994, n. 474*, entro ulteriori diciotto mesi»;

c) al comma 4, secondo periodo, la parola: «perfezionate» è sostituita dalla seguente: «bandite».

\* \* \* \*

**721.** Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.

\* \* \* \*

**722.** La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

\* \* \* \*

**723.** I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

\* \* \* \*

**724.** Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali, è istituita un'Unità per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di stabilità interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unità, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'Unità. Per il funzionamento dell'Unità è istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti <sup>(287)</sup>.

**(287)** Per la soppressione dell'Unità per il monitoraggio istituita dal presente comma vedi il *comma 6 dell'art. 26, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come sostituito dalla relativa legge di conversione 6-8-2008 n. 133. Per la soppressione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi il comma 7-ter dell'art. 2, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, aggiunto dalla relativa legge di conversione 26-2-2010 n. 25.

\* \* \* \*

**725.** Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma <sup>(288)</sup>.

**(288)** Comma così modificato dal *comma 12 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come sostituito dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 61. La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione per

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

\* \* \* \*

**726.** Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici <sup>(289)</sup>.

**(289) La Corte costituzionale**, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

\* \* \* \*

**727.** Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite <sup>(290)</sup>.

**(290) La Corte costituzionale**, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

\* \* \* \*

**728.** Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale (1).

**(1) La Corte Costituzionale** con sentenza 20 maggio 2008, n. 159 (in Gazz. Uff., 28 maggio 2008, n. 23) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

\* \* \* \*

**729.** Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (1) (2).

(1) Per la determinazione dell'importo di capitale delle società partecipate dagli enti locali ai fini dell'individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione, di cui al presente comma, vedi l'articolo unico del D.P.C.M. 26 giugno 2007 .

(2) Vedi, anche, l' articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

\* \* \* \*

**730.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica (1).

(1) **La Corte Costituzionale** con sentenza 20 maggio 2008 , n. 159 (in Gazz. Uff., 28 maggio 2008, n. 23) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

\* \* \* \*

**731.** Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";

b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali " sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, ".

\* \* \* \*

**732.** Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" è sostituito dal seguente: "15.000".

\* \* \* \*

**733.** Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.

\* \* \* \*

**734.** Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (1) (2).

(1) **La Corte Costituzionale** con sentenza 20 maggio 2008 , n. 159 (in Gazz. Uff., 28 maggio 2008, n. 23) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esso si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

**(2) A norma dell'articolo 3, comma 32 bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il presente comma si interpreta** nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

\* \* \* \*

**735.** Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.

\* \* \* \*

**736.** Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti (1).

**(1)** In riferimento al presente comma vedi: Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2007, n. 1.

**2.6.** dalla **l. 24-12-2007, n. 244** (art. 3, commi 12-14, 16-18, 27-29 e 44). Gli articoli verranno trascritti sub 2.8. perché in seguito a loro volta modificati.

**2.6.1.** dalla **l. 28-2-2008, n. 31**, il cui art. 16-bis afferma:

Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con la partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiori al 50%, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario.

**2.7.** dal **d.l. 25-6-2008, n. 112, convertito con la l. 6-8-2008, n. 133** (art. 18), con la prescrizione che segue:

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

**2.8. dalla l. 18-6-2009, n. 69 (art. 71).** Con tale legge sono apportate modifiche alla l. 24-12-2007, n. 244 e, in particolare, all'articolo 3, nei commi 12, 27, 28, 29, 32 attraverso l'introduzione dei commi 12-bis, 27-bis, 28-bis, 32-bis e 32-ter.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

**2.8.1.** Con la **legge n. 69/2009** (ancora integrata dal **d.l. 1-7-2009, n. 78, convertito nella l. 3-8-2009, n. 102**, [art. 19]), la **legge 24-12-2007, n. 244, all'art. 3, commi 12-32/ter**, ha assunto (per ora) la seguente formulazione:

**Riduzione dei componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni pubbliche.**

**12.** Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ovvero da eventuali disposizioni speciali nonche' dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile , si adeguano alle seguenti disposizioni:

- a)** ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;
- b)** prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- c)** sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
- d)** prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);
- e)** prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
- f)** prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

\* \* \* \*

**12-bis.** Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo.

\* \* \* \*

## **Decorrenza delle modifiche statutarie.**

**13.** Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

\* \* \* \*

## **Divieto di nominare, nei consigli delle partecipate, amministratori provenienti dalla società controllante.**

**14.** Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

\* \* \* \*

## **Parametri di qualità e di prezzo per la fornitura di beni e servizi per le società controllate da amministrazioni pubbliche.**

**15.** Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

\* \* \* \*

## **Esclusione delle società quotate.**

**16.** Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonchè, relativamente al comma 12, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

\* \* \* \*

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

## **Applicazione agli Enti locali delle norme contenute nella legge finanziaria 2006 sulla composizione dei consigli di amministrazione.**

17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

\* \* \* \*

## **Pubblicità dei contratti di consulenza con la pubblica amministrazione.**

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

\* \* \* \*

## **Divieto di inserimento di clausole compromissorie nei contratti di lavori, servizi e forniture stipulati dalle pubbliche amministrazioni.**

19. [E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti] (1) (2).

(1) Per la decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con l. 28-2-2008 n. 31.

(2) Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 15, d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

\* \* \* \*

## **Estensione del divieto di clausole compromissorie.**

20. [Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi].

(1) (2).

(1) Per la decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con l. 28-2-2008 n. 31.

(2) Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 15, d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

\* \* \* \*

**Obbligo di declinare la competenza arbitrale per le controversie relative ai contratti già stipulati e decadenza dei collegi arbitrali costituiti dopo il 30 settembre 2007.**

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

**21.** [Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente [ al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge ], decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti] (1) (2) (3).

(1) Per la decorrenza delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'articolo 15 del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248.

(2) Per il differimento del termine previsto dal presente comma, primo periodo, dal 30 settembre 2007 al 30 giugno 2008, vedi l'articolo 15 del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con l. 28-2-2008 n. 31.

(3) Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 15, d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

\* \* \* \*

## **Monitoraggio e riassegnazione dei risparmi conseguiti con l'abolizione dei collegi arbitrali.**

**22.** Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23. (1)

(1) Per la decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con l. 28-2-2008 n. 31

\* \* \* \*

## **Responsabilità e sanzionabilità per ritardi e inosservanza di termini per l'accordo bonario relativo alle controversie in materia di appalti pubblici.**

**23.** All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

\* \* \* \*

## **Abrogazione di disposizioni concernenti l'utilizzo di risorse ai sensi della legge finanziaria 2005 e riversamento all'entrata di risorse non impegnate.**

**24.** I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° agosto 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico. [ Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato ] (1) (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 47, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa legge di conversione 28-2-2008 n. 31.

(2) Per la proroga del termine di conservazione nel bilancio delle risorse relative ai contributi statali di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni vedi l'articolo 4, comma 9-quinquies del D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

\* \* \* \*

## **Nomina di un commissario liquidatore per le attività dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 e riversamento all'entrata delle residue disponibilità.**

**25.** A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

\* \* \* \*

## **Destinazione finale degli impianti realizzati per i Giochi olimpici Torino 2006.**

**26.** La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.

\* \* \* \*

## **Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche.**

**27.** Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

**assumere o mantenere direttamente** [o indirettamente] **partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.** E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. (1)

(1) Comma così modificato prima dal comma 4-octies dell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione 28-1-2009 n. 2, e poi dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69.

\* \* \* \*

**27-bis.** Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia.

\* \* \* \*

## **Autorizzazione per assunzioni e mantenimento delle partecipazioni.**

**28.** L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

\* \* \* \*

**28-bis.** Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

\* \* \* \*

## **Termine per la cessione delle partecipazioni vietate.**

**29.** Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.

\* \* \* \*

**Trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali e rideterminazione dotazioni organiche.**

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

**30.** Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

\* \* \* \*

Individuazione provvisoria delle dotazioni organiche.

**31.** Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

\* \* \* \*

**Asseverazione da parte dei collegi dei revisori e gli organi di controllo interno.**

**32.** I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

\* \* \* \*

**32-bis.** Il comma 734 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

\* \* \* \*

**32-ter.** Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

**44.** Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

**2.9.** dal **d.l. 1-7-2009, n. 78**, convertito nella **l. 3-8-2009, n. 102** (art. 19), nel testo che segue:

...

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

...

**2.10.** dal **d.l. 31-5-2010 n. 78 (convertito con legge 30-7-2010 n. 122)** che agli artt. 6, 9 e 14 afferma:

**6. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi** <sup>(16)</sup> <sup>(18)</sup>

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'*articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'*art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all'*art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43*, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114*, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114*. <sup>(12)</sup>

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal *decreto legislativo n. 300 del 1999* e dal *decreto legislativo n. 165 del 2001*, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella *tabella C della legge finanziaria* ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società. <sup>(12)</sup>

3. Fermo restando quanto previsto dall'*art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400* nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'*articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. <sup>(12)</sup>

5. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 7*, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato,

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'*articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'*art. 7, comma 6.* <sup>(14)</sup>

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate. <sup>(12)</sup>

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. <sup>(12)</sup>

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31*

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

*dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. <sup>(12)</sup>

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'*articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81* convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2007, n. 127*.

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'*art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito con *legge 4 agosto 2006, n. 248*, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli *articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836* e *8 della legge 26 luglio 1978, n. 417* e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al *D.Lgs. n. 165 del 2001* e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. <sup>(15)</sup>

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione. <sup>(12)</sup>

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. <sup>(12)</sup>

15. All'*art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 14*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con *decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301*, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e *legge 28 ottobre 1980, n. 687*, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. <sup>(12)</sup>

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'*art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144*.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'*art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non possono, salvo quanto previsto dall'*art. 2447 codice civile*, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'*art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'*art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito con *legge 26 marzo 2010, n. 42* e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli *articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11*. <sup>(12)</sup>

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'*articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. <sup>(17)</sup>

21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*. <sup>(13)</sup>

21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <sup>(13)</sup>

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa. <sup>(13)</sup>

21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all' *articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato *articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati. <sup>(13)</sup>

21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla *legge 23 dicembre 2009, n. 192*, le Agenzie fiscali di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all' *articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, all' *articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, all' *articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' *articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' *articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001* anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. <sup>(13)</sup>

21-septies. All' *articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*, la parola: «immediatamente» è soppressa. <sup>(13)</sup>

(12) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*. Il comma in oggetto è stato interpretato in via autentica con l'art. 35 – comma 2 bis – del d.l. 9-2-2012 n. 5, convertito con legge 4-4-2012 n. 35.

(13) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(14) Per la proroga del termine, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011.

(15) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, dall'art. 29, comma 15, L. 30 dicembre 2010, n. 240.

(16) Per il differimento dell'applicazione del presente articolo, vedi l'art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

(17) Comma così modificato dall'art. 2, comma 40, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

(18) Per gli indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi vedi la *Dir. Stato 4 agosto 2010*.

## 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

...

29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

...

## 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012<sup>(80)</sup>;
- c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
- d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'*articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' *articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. <sup>(63) (79)</sup>

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi <sup>(81) (64)</sup>.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita <sup>(82) (64)</sup>.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'*articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* e integrano le disposizioni recate dall'*articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008*.

6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.

7. L'*art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'*articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'*art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*».<sup>(64)</sup>

8. I commi 1, 2, e 5 dell'*art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* sono abrogati.

9. Il comma 7 dell'*art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* è sostituito dal seguente:

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

10. All'*art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.

11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'*art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno <sup>(83)</sup>.

13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e dall'*articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'*articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*. Il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.<sup>(71)</sup>

13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119*. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.<sup>(72)</sup>

14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'*articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato *articolo 24*, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.<sup>(64)</sup>

14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' *articolo 38*.<sup>(65) (76)</sup>

14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli *articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti<sup>(78) (65)</sup>.

14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'*articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.<sup>(73)</sup>

15. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

commissariale, ai sensi del citato *articolo 78 del decreto-legge n. 112* per i finanziamenti di cui al comma 13-bis. <sup>(74)</sup>

15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze. <sup>(65)</sup>

15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano. <sup>(65)</sup>

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'*articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure: <sup>(66)</sup>

- a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
- b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* e dell'*articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*;
- c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
- e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
- f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;<sup>(67)</sup>

f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' *articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;<sup>(68)</sup>

g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.<sup>(75)</sup>

18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'*articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito con modificazioni dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.

19. Ferme restando le previsioni di cui all'*articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.<sup>(64)</sup>

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'*articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008*, convertito con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti,

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.<sup>(64) (77) (84)</sup>

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.

24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.<sup>(65)</sup>

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.<sup>(65)</sup>

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'*articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione*, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'*articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'*articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009*, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. <sup>(64)</sup>

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'*articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione*, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'*articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42*, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata. <sup>(64)</sup>

31. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere. <sup>(64)</sup>

32. Fermo quanto previsto dall'*art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione. <sup>(70)</sup>

33. Le disposizioni di cui all'*articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

33-bis. All'*articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'*articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai *commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse». <sup>(69)</sup>

33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:

a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*;

b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto. <sup>(69)</sup>

33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall' *articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010. <sup>(69)</sup>

(63) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(64) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(65) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(66) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(67) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, che ha sostituito l'originaria lettera f) con le attuali lettere f) ed f-bis).

(68) Lettera inserita dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, che ha sostituito l'originaria lettera f) con le attuali lettere f) ed f-bis).

(69) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(70) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, dall'*art. 1, comma 117, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, successivamente, dal medesimo *art. 1, comma 117, L. 220/2010*, come sostituito dall'*art. 2, comma 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

- (71) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 9, lett. a), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (72) Comma inserito dall'*art. 2, comma 9, lett. b), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (73) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 9, lett. c), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (74) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 9, lett. d), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (75) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 9, lett. e), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (76) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l'*art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (77) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (78) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 settembre 2010* e il *D.M. 27 dicembre 2010*.
- (79) Per la riduzione dei trasferimenti erariali previsti dal presente comma vedi, per l'anno 2011, il *D.M. 9 dicembre 2010*. Per la ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario vedi, per l'anno 2011, il *D.P.C.M. 28 gennaio 2011*.
- (80) Vedi, anche, il comma 131 dell'*art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220*.
- (81) Vedi, anche, il comma 119 dell'*art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220*.
- (82) Sull'applicabilità della sanzione prevista dal presente comma vedi il comma 148 dell'*art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220*.
- (83) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 dicembre 2010*.
- (84) Vedi, anche, il comma 34 dell'*art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

**2.11. dal dpr 5-10-2010, n. 195:** Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2010, n. 276.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*articolo 87, quinto comma, della Costituzione*;

Visto l'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

Visto l'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Visto l'articolo 24, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Visto l'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 gennaio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

## **Art. 1** *Oggetto*

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano.

## **Art. 2** *Soggetti conferenti*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 44 e 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti, sono soggetti conferenti le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.

## **Art. 3** *Soggetti destinatari*

1. Sono soggetti destinatari le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti di cui all'*articolo 2*.

## **Art. 4** *Limite massimo retributivo*

1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'*articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

2. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computata la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno.

3. Le attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche, non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al presente regolamento.

4. Salvo quanto previsto dall'*articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della citata legge n. 244 del 2007*, i soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento.

5. Nel caso in cui la singola amministrazione o società attribuisce ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

ed alla misura del compenso attribuito e recare in allegato il curriculum vitae del destinatario.

## **Art. 5** *Regime di pubblicità*

1. Salvo quanto previsto dall'*articolo 3, comma 44, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, il soggetto conferente è tenuto a rendere noto, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ciascun atto di conferimento soggetto alla disciplina di cui al presente regolamento, con specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto e del nominativo del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi, rapporti o simili, con l'indicazione dei compensi spettanti, comunicati dal destinatario ai sensi del comma 2, ove non già resi noti ai sensi dell'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. In caso di incarico il cui compenso va riversato, integralmente o parzialmente, in fondi, l'obbligo di pubblicità riguarda solo la parte di compenso direttamente erogata dal soggetto conferente al destinatario.

2. Il soggetto destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli altri incarichi in corso rilevanti ai fini del limite di cui all'*articolo 4, comma 1*, sulla base del modello di comunicazione allegato al presente regolamento.

## **Art. 6** *Vigilanza, controllo e monitoraggio*

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di cui all'*articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, esercita il potere di vigilanza e controllo sul rispetto del presente regolamento con particolare riguardo ai compensi eccedenti il limite di cui all'*articolo 4, comma 1*.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'*articolo 3, comma 52-bis, lettera e), della legge n. 244 del 2007*, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'*articolo 4, comma 1*, del presente regolamento. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti del monitoraggio.

## **Art. 7** *Disposizioni finali*

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

1. Le disposizioni del presente regolamento e quelle di cui all'*articolo 3, commi da 44 a 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007*, sono fatte salve le disposizioni del medesimo *articolo 3, commi da 44 a 52*.

## **Art. 8** *Clausola di invarianza*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<sup>5</sup>

**2.12.** dal d.l. **6-7-2011 n. 98, convertito nella l. 15-7-2011 n. 111** (artt. 1, 8, 11 e 15):

Art. 1

*Livellamento remunerativo Italia-Europa*

1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali. (3)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità

---

<sup>5</sup> Per il Piemonte, in tema con la normativa evidenziata si veda la l. reg. 8-2-2010 n. 2 (Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale).

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza. (5)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012. (4) (7)

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. (6)

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

(4) Per l'integrazione della commissione, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 28, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 33, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(6) Vedi, anche, l'art. 1, comma 30, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(7) Vedi, anche, l'art. 23, comma 7, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

## Art. 8

### *Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

## Art. 11

### Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip:

- a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;
- b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;
- c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.

5. Dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. (27)

7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente.

8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (29)

9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento. (30)

9-ter. Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi. (30)

9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. (31)

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e può prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A.

11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453 è sostituito dal seguente: "453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. (28)

(27) Il presente comma era stato abrogato dall'art. 1, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 7 agosto 2012, n. 135).

(28) Comma così modificato dall'art. 1, comma 25, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(29) Comma così modificato dall'art. 5, comma 10, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(30) Comma inserito dall'art. 5, comma 10, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(31) Comma inserito dall'art. 5, comma 10, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; per i limiti di applicabilità, vedi l'art. 5, comma 10-bis del medesimo D.L. 95/2012.

Art. 15

*Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari*

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999*, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. (59)

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni. (58)

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

(58) Comma inserito dall'art. 1, comma 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(59) Comma così modificato dall'art. 12, comma 39, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

**2.13. dal D.L. 13-8-2011 n. 138, convertito dalla L. 14-9-2011 n. 148, e precisamente dall'art. 5 (comma 1).**

Art. 5

*Norme in materia di società municipalizzate*

1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies.

**2.14. dalla L. 12-11-2011 n. 183, con l'art. 31 (comma 30)**

Art. 31

*Patto di stabilità interno degli enti locali*

30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

...

**2.15. dal D.L. 6-12-2011 n. 201 (c.d. "decreto salva Italia" del Governo Monti), convertito con la L. 22-12-2011 n. 214 (artt. 22 e 23 bis)**

Art. 22

*Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici*

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

...

## Art. 23 bis

*Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (137) (140)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2012, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate. [\(138\)](#)

2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.

3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. [\(139\)](#)

4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la società controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza. [\(141\)](#)

5. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. [\(142\)](#)

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. [\(142\)](#)

# RACCOLTE NORMATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

(137) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

(138) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1-bis, lett. a), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

(139) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1-bis, lett. b), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

(140) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 20-quater, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 2, comma 20-quinquies del medesimo D.L. 95/2012.

(141) Comma così modificato dall'art. 2, comma 20-quater, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 2, comma 20-quinquies del medesimo D.L. 95/2012.

(142) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 20-quater, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 2, comma 20-quinquies del medesimo D.L. 95/2012.

# SEGNALAZIONI

DIRITTO COMMERCIALE

## SEGNALAZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE

### NORMATIVA

**Società tra professionisti** - Il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, disciplina le società tra professionisti previste dall'art. 10, 10° co., L. 12 novembre 2011, n. 183, regolando, tra l'altro, il conferimento e l'esecuzione dell'incarico professionale, la partecipazione ad una s.t.p., gli obblighi informativi e pubblicitari sia presso il Registro delle imprese sia presso gli albi o registri tenuti dagli ordini o collegi professionali cui appartengono i soci professionisti.

Il Decreto è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2013, n. 81.

**Miglioramenti ai principi contabili internazionali** – La Commissione europea ha adottato il Regolamento UE n. 301/2013 con il quale sono apportati alcuni miglioramenti ai principi contabili *IAS/IFRS*, allo scopo di “*trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale iniziato nel 2009*”. Nel dettaglio, i principi contabili interessati dalle modifiche sono l'*Appendice D* dell'*IFRS 1*, lo *IAS 16* e lo *IAS 34*, oggetto di chiarimenti e correzioni; nonché i principi *IFRS 1*, *IAS 1* e *IAS 32*, per i quali sono variati i requisiti esistenti e le linee guida aggiuntive per implementarli. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento le imprese applicano i miglioramenti “*al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2013 o successivamente*”.

Il Regolamento UE n. 301/2013 della Commissione del 27 marzo 2013 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* del 28 marzo 2013, L. 90.

**Modifiche agli IFRS 10, 11, 12** – La Commissione europea ha approvato alcune variazioni agli *IFRS 10*, *11* e *12*, in particolare riducendo le informazioni comparative rettificate da fornire con riferimento al solo esercizio precedente. Ulteriore modifica concerne l'eliminazione dell'obbligo di presentare informazioni comparative “*relative alle entità*”.

IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 8/2013

# SEGNALAZIONI

DIRITTO COMMERCIALE

*strutturate non consolidate [...] per gli esercizi precedenti alla data in cui l'IFRS 12 è applicato per la prima volta*".

Il Regolamento UE n. 313/2013 della Commissione del 4 aprile 2013 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* del 5 aprile 2013, L. 95.

## INDICAZIONI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE

### ASSIREVI

**Società partecipate da Comuni e Province** – Ai sensi dell'art. 6, 4° co., D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni e le Province sono tenuti ad allegare al rendiconto della gestione una nota informativa asseverata dall'organo di revisione e relativa alla "*verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate*". L'Assirevi, nel *Documento di ricerca n. 177*, fornisce le linee guida per redigere tale attestazione ed un modello di relazione.

Il *Documento* ed i relativi allegati sono consultabili sul sito [www.assirevi.it](http://www.assirevi.it).

### ASSONIME

**Diritto industriale** – L'Assonime ha divulgato il documento *Note e Studi n. 6/2013* avente ad oggetto "*La protezione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nel contesto on-line*", nel quale sono esaminate le iniziative europee in tema di "*tutela del diritto d'autore nel mondo digitale*" e di "*contrasto e prevenzione della contraffazione e pirateria*", formulando inoltre "*alcune considerazioni sulle auspicabili linee di azione da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri*".

Il testo di *Note e Studi n. 6/2013* è integralmente disponibile sul sito dell'Assonime: [www.assonime.it](http://www.assonime.it).

### AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

**Concentrazioni** – Sono state aggiornate a decorrere dal 2 aprile 2013 le soglie di fatturato il cui superamento impone di comunicare un'operazione di concentrazione in via preventiva all'AGCM. In particolare esse sono "*pari a 482 milioni di euro per il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate all'operazione e a 48 milioni di euro per l'impresa di cui è prevista l'acquisizione*".

Il comunicato stampa è reperibile sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it).

### BANCA D'ITALIA

**Antiriciclaggio** – La Banca d'Italia ha divulgato il "*Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, 2° co., del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*" ed il "*Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, 7° e 8° co.*" del medesimo Decreto.

# SEGNALAZIONI

DIRITTO COMMERCIALE

I Provvedimenti, diffusi l'11 aprile 2013, entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2014 e sono integralmente consultabili sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

## CONSOB

**Crowdfunding** – La Consob ha reso nota una proposta di Regolamento concernente la “*Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line*”, cd. *crowdfunding* (vds. il n. 2/2013 di questa *Rivista*), in attuazione della delega contenuta nell'art. 30 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il documento si articola in tre parti, rispettivamente destinate a fornire il quadro normativo di riferimento e la descrizione delle proposte regolamentari, l'articolato regolamentare vero e proprio ed infine alcuni allegati di natura operativa. Il testo, in consultazione dal 29 marzo sino al 30 aprile 2013, è pubblicato sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it).

## CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

**S.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto** – Il Consiglio Nazionale del Notariato ha divulgato lo Studio n. 221-2013/I, in cui sono sviluppate alcune prime osservazioni sulla s.r.l. semplificata e sulla s.r.l. a capitale ridotto, focalizzandosi in particolare sul problema “*dell'individuazione del valore giuridico da riconoscere ai limiti all'autonomia statuaria previsti dalla disciplina positiva, e dunque, in una prospettiva più immediatamente operativa, delle modalità e delle conseguenze del loro superamento*”.

Il testo dello Studio n. 221-2013/I, reso noto il 10 aprile 2013, è disponibile sul sito [www.notariato.it](http://www.notariato.it).

## GIURISPRUDENZA

**S.r.l. e denuncia ai sensi dell'art. 2409 c.c.** – Il Tribunale di Venezia ha ribadito l'inapplicabilità alle società a responsabilità limitata delle disposizioni dettate all'art. 2409 c.c., a seguito della riforma del diritto societario del 2003 che ha inteso “*privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci*”. Conseguentemente, nel caso di specie, i Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai sindaci di una s.r.l. per la revoca dell'amministratore unico e la nomina di un amministratore giudiziario, “*previa eventuale ispezione dell'amministrazione della società stessa*”.

Il decreto del Tribunale di Venezia del 13 marzo 2013 è reperibile sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

# SEGNALAZIONI

DIRITTOTRIBUTARIO

## SEGNALAZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO

### INDICAZIONI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE

#### CONSOB

##### **Esenzione dall'imposta sulle Transazioni Finanziarie, la delibera della Consob**

La Consob ha pubblicato sul proprio sito Internet una Delibera con la quale vengono resi noti i modelli da inviare per ottenere l'esenzione dal pagamento della cosiddetta Tobin tax, nella stessa viene precisato:

1. che l'istanza prevista dall'articolo 16, comma 3, lett. a, seconda parte, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, va inoltrata alla Commissione secondo le modalità di seguito indicate;
2. che l'istanza va presentata utilizzando il modulo allegato alla Delibera. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto e completo dei relativi allegati, va inviato attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), all'attenzione della Divisione Mercati, Ufficio Post-Trading, ovvero tramite lettera raccomandata, anticipandone il contenuto all'indirizzo [shortselling-service@consob.it](mailto:shortselling-service@consob.it);
3. che l'istanza presentata ai sensi del comma 1 della Delibera non costituisce richiesta di esenzione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n. 236/2012;
4. che non possono presentare l'istanza di cui al comma 1 della Delibera i soggetti che svolgono l'attività di "market making", come definita dal Regolamento n. 236/2012, su un mercato o un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea. Tali soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lett. a, prima parte, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, sono ammessi a fruire dell'esenzione per l'attività di "market making" dall'autorità competente, come definita dall'art. 17, paragrafi 5 e 8, del Regolamento n. 236/2012.

*(Consob, Delibera n. 18494 del 13 marzo 2013)*

#### AGENZIE DELLE ENTRATE

##### **Quotazione delle valute estere per il mese di febbraio 2013**

Sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) – Provvedimenti soggetti a pubblicità legale) è stato pubblicato, con relative tabelle allegate, il Provvedimento recante - ai sensi dell'art. 10, comma 9, del Tuir e agli effetti degli articoli dei Titoli I e II, dello stesso Tuir, che vi fanno riferimento - l'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2013.

*(Agenzia delle entrate, Provvedimento del 22 marzo 2013)*

# SEGNALAZIONI

## DIRITTOTRIBUTARIO

### **Nuovo rinvio per la comunicazione della Concessione di beni in godimento ai soci**

L'Agenzia delle entrate ha, col Provvedimento prot. n. 2013/37550 del 25.03.13, prorogato dal 31 marzo al 15 ottobre 2013 il termine per la trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, di cui all'art. 2, c. 36-sexiesdecies, del dl n. 138/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/11.

### **Imposta sulle transazioni finanziarie, individuati i Paesi dove mancano accordi di cooperazione fiscale**

L'Agenzia delle entrate ha - in relazione alla nuova imposta sulle transazioni finanziarie (art. 1, c. 491, della Legge n. 228/2012), entrata in vigore il 1° 03.13 - emanato due Provvedimenti, il secondo integrativo del primo, con i quali, riportando l'elenco dei Paesi che effettuano con l'Italia sia lo scambio di informazioni sia l'assistenza al recupero dei crediti, ha individuato per esclusione gli Stati e i territori con i quali detti scambi non sono invece in vigore.

Elenco dei Paesi per i quali sono in vigore accordi:

Austria, Australia, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Ungheria.

*(Agenzia delle entrate, Provvedimenti prot. n. 2013/26948 del 1° marzo 2013 e prot. n. 2013/40010 del 29 marzo 2013)*

### **Cessioni comunitarie franco fabbrica e franco destino**

L'Agenzia delle entrate ha precisato che le cessioni comunitarie possono essere dimostrate anche con le lettere di vettura (Cmr) in formato elettronico. Tali documenti però devono essere conservati congiuntamente con le fatture, la documentazione bancaria attestante la riscossione delle somme, i documenti inerenti agli impegni contrattuali (ordini e contratti) e gli elenchi Intrastat. Inoltre per il Cmr elettronico, in mancanza di un riferimento temporale e di una sottoscrizione elettronica, deve esserne garantita la memorizzazione (come da ris. n. 158/09) e la leggibilità nel tempo, con l'acquisizione fedele, corretta e veritiera dell'immagine, da conservare e rendere disponibile all'amministrazione finanziaria per almeno 5 anni.

*(Agenzia delle entrate, ris. n. 19 del 25 marzo 2013)*

### **Participation exemption, nuovi chiarimenti**

L'Agenzia delle entrate con la circolare n.7/E - 2013 ha affrontato la verifica relativa all'esercizio di impresa commerciale e il discrimine con la fase di *start up*, oltre che i rapporti tra il regime *Pex* e le società non operative.

# SEGNALAZIONI

## DIRITTO TRIBUTARIO

Il documento chiarisce, inoltre, alcuni aspetti legati alle condizioni di esenzione in presenza di *holding*, alla sussistenza dell'*holding period* in caso di costituzione di diritti reali di garanzia e ai criteri di movimentazione delle partecipazioni da un comparto all'altro.

In particolare, per quanto riguarda le *holding*, vengono fornite precisazioni sull'applicazione del meccanismo del *look trough* e sulla verifica dei requisiti di esenzione nell'ipotesi di *holding* essere *black list*.

Cosa si intende per commercialità – Una delle tante questioni affrontate dalla circolare è quella della commercialità. Il documento chiarisce che si è in presenza di “un'impresa commerciale” ai fini della *participation exemption* se la società partecipata risulta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Inoltre, lo stesso requisito sussiste se l'impresa dispone della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza.

Si alla commercialità per la *start up*, se dopo arriva l'impresa – Il periodo di *start up*, anche se autonomamente non si configura come esercizio di attività commerciale, può assumere una connotazione commerciale ai fini *Pex* se viene seguito dallo svolgimento dell'attività d'impresa. In altri termini, c'è commercialità già nella fase di *start up* se la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie, ed essersi così dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizia poi a svolgere l'attività per la quale è stata costituita.

(Agenzia delle entrate, circ. n. 7 del 29 marzo 2013)

### **Nessun abuso di diritto nel contratto di finanziamento bancario firmato all'estero**

L'Agenzia delle entrate ha precisato che non rientrano nell'abuso del diritto i contratti relativi a operazioni di finanziamento bancario, a medio e lungo termine, stipulati all'estero e destinati a produrre effetti giuridici in Italia; ciò in quanto il luogo di sottoscrizione del contratto, in assenza di ulteriori elementi, non sembra rientrare nella definizione di abuso del diritto finora elaborata dalla giurisprudenza, che si realizza attraverso l'utilizzo distorto di strumenti giuridici finalizzato al risparmio d'imposta.

(Agenzia delle entrate, ris. n. 20 del 28 marzo 2013)

### **Deduzione Irap sul costo del lavoro, le regole per la dichiarazione e i rimborsi**

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla deduzione analitica dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente dalla base imponibile Irpef e Ires e sulla presentazione delle istanze di rimborso per le annualità pregresse

In particolare:

Deduzione analitica dell'Irap – Requisito il parere del Dipartimento delle Finanze la circolare precisa che al contribuente è riconosciuta a regime la possibilità di dedurre, ai

# SEGNALAZIONI

## DIRITTOTRIBUTARIO

fini delle imposte sui redditi, sia la quota Irap commisurata all'imposta corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato, non ammesso in deduzione, sia il forfetario 10% dell'Irap versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati in deducibili.

Come fruire della deduzione analitica - Per i contribuenti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare, l'Irap può essere dedotta dal reddito relativo al periodo di imposta 2012 (modello Unico 2013) a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano contribuito spese per redditi di lavoro dipendente e per redditi assimilati.

Tempistica scaglionata per le istanze di rimborso - Per le annualità pregresse, secondo la normativa (art. 38 DPR n. 602/1973), è possibile fare istanza di rimborso, esclusivamente per via telematica, per i versamenti per i quali alla data del 28 dicembre 2011 (data di conversione del decreto legge n. 201/2011) risulti ancora pendente il termine di 48 mesi.

*(Agenzia delle entrate, circolare n. 8 del 3 apr. 2013)*

## GIURISPRUDENZA

### **Obbligo dell'accesso agli atti per Equitalia**

Il Tar del Lazio ha statuito che Equitalia:

1. deve indicare i nomi dei responsabili dei procedimenti relativi alle cartelle esattoriali quando, in sede penale, il funzionario responsabile invoca la presenza di direttive superiori e non fornisce le informazioni;
2. deve fornire al contribuente tutti gli atti e i provvedimenti anche con estremi ignoti, gli atti e i documenti dell'istruttoria relativi alle cartelle in capo al contribuente, nonché tutti i documenti di prassi amministrativa relativa alla richiesta del contribuente.

*(Tar del Lazio, sentenza n. 2660 del 13 marzo 2013)*

## VARIE

### **Ruling internazionale, seconda edizione del bollettino**

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è stata pubblicata la seconda edizione del bollettino "Ruling internazionale" che illustra le informazioni e i dati relativi alle istanze presentate, negli anni 2010, 2011 e 2012, all'Ufficio Ruling internazionale della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Nella prima parte del documento, oltre ad una descrizione della procedura, è comunicato l'avvio, a partire dagli ultimi mesi del 2010, degli Apa Bilaterali e Multilaterali, strumenti in grado di fornire maggiore certezza ai contribuenti in materia di prezzi di trasferimento in quanto idonei a rimuovere completamente la doppia imposizione.

## MODALITÀ DI ABBONAMENTO

La rivista *Il Nuovo Diritto delle Società* viene distribuita previa sottoscrizione di un abbonamento annuale, che comprende 24 numeri al costo di 120,00 euro.

In seguito alla sottoscrizione, all'abbonato vengono assegnati una *username* ed una *password*, che consentono di accedere all'archivio storico della *Rivista* nonché alle banche dati di *Italia Oggi* ([www.italiaoggi.it](http://www.italiaoggi.it)).

L'abbonamento può essere richiesto:

- telefonando al numero verde 800-822195
- inviando un *fax* al numero verde 800-822196.

In entrambi i casi, è necessario allegare alla richiesta di abbonamento i dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica al quale inviare i numeri della *Rivista* più:

- la fotocopia dell'assegno non trasferibile intestato a: ItaliaOggi Editori - Erinne srl - via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano;
- oppure fotocopia del bonifico bancario intestato a Banca Popolare di Milano, agenzia 500, via Mazzini 9/11 Milano – IBAN IT58N0558401700000000047380

Distribuzione: ItaliaOggi Editori Erinne srl – via Marco Burigozzo 5 – 20122 Milano, numero verde 800-822195.

Per informazioni e/o segnalazioni contattare il Servizio Clienti al numero verde 800-822195 oppure inviare un fax al numero verde 800-822196.

NORMATIVA, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E PRASSI

# IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

**ItaliaOggi**

ItaliaOggi Editori - Erinne srl – Via Marco Burigozzo 5 – 20122 Milano  
Telefono 02/58219.1 – Telefax 02/58317598 – email: mlongoni@class.it  
Direttore responsabile ed editore Paolo Panerai (02/58219209)

**Tariffe abbonamenti:** euro 120, 00  
(abbonamento annuale 24 numeri)

Per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti telefonare al numero verde 800-822195 oppure inviare un fax al numero verde 800-822196 allegando, oltre alla richiesta di abbonamento con i propri dati anagrafici, fotocopia dell'assegno non trasferibile intestato a: ItaliaOggi Editori - Erinne srl – via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano, oppure fotocopia del bonifico bancario intestato a Banca Popolare di Milano, agenzia 500, via Mazzini 9/11 Milano – IBAN IT58N0558401700000000047380

**Distribuzione:** ItaliaOggi Editori - Erinne srl – via Marco Burigozzo 5 – 20122 Milano, numero verde 800-822195.

Vendita esclusiva per abbonamento.

**Servizio Abbonamenti:** per informazioni e/o segnalazioni comporre il numero verde 800-822195 oppure inviare un fax al numero verde 800-822196.

**Concessionaria esclusiva per la pubblicità:** Class Pubblicità, via Marco Burigozzo 8 – 20122 Milano Tel. 02/58219500-23 – Fax: 02/58219560 - Executive Chairman: Andrea Mattei - Deputy Chairman Digital: Gianalberto Zaponini.

## IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

Registrazione al Tribunale di Milano n. 618 del 8-11-2002 – Direttore Responsabile: Paolo Panerai

© Tutti i diritti sui dati, le informazioni, i materiali contenuti nella rivista sono riservati a ItaliaOggi Editori - Erinne srl; è vietato pertanto, in via meramente esemplificativa e comunque non esaustiva, copiare, vendere, rivendere e comunque sfruttare a fini commerciali il contenuto della rivista, o di una sua qualunque parte, senza il consenso scritto di ItaliaOggi Editori - Erinne srl.